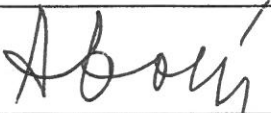


Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001
MANUALE DI RIFERIMENTO

Sigla documento	N°	Revisione	Data ultima revisione
V.E.	231	5	Dicembre 2023

REDAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE
Segretario Generale	Direttore Generale	CDA
		

STORIA DEL DOCUMENTO

Il presente documento è emesso ed approvato per la prima volta con delibera del Consiglio di Amministrazione di Virtus Entella srl del 22 Novembre 2014.

Il Modello è stato revisionato in seguito alle modifiche legislative introdotte con Legge 22 maggio 2015 n. 68 e Legge 27 maggio 2015 n. 69.

Il Modello è stato ulteriormente revisionato per effetto della Legge 17/10/2017 n. 161 che ha introdotto l'art. 25-*duodecies* in tema di impiego di cittadini stranieri con permesso irregolare, dell'art. 5 comma II della Legge 20/11/2017 n. 167 che ha introdotto l'art. 25-*terdecies* in materia di razzismo e xenofobia e del dettato normativo di cui all'art. 5 della Legge 03/05/2019 n. 39 che ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, prevedendo l'inserimento, nel D.Lgs. 231/2001 dell'art. 25- *quaterdecies*.

Il presente Modello è stato revisionato a seguito della pandemia da Covid-19 che ha determinato l'adozione di una procedura *ad hoc* per prevenire il rischio (generico) di contagio e l'inserimento di tale elemento nella Parte Speciale del MOG.

Il presente Modello è stato aggiornato a seguito dei Decreti Legislativi nn. 184 e 195 del 08 novembre 2021, della Legge n. 238 del 23 dicembre 2021 e, da ultimo, della Legge n. 22 del 9 marzo 2022.

Il presente Modello è stato aggiornato a seguito del Decreto Legislativo 02/03/2023 n. 19 attuativo della Direttiva UE 2019/2121, del Decreto Legislativo 10/03/2023 n. 24 attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937 denominato “Decreto Whistleblowing” riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, nonché della Legge 09/10/2023 n. 137 che ha ampliato i reati presupposto ricadenti in due famiglie già presenti (“Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico” e “Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio”).

Sezione 0

INDICE

PARTE GENERALE

SEZ.	TITOLO	PAG.
1	Termini e definizioni	8
2	Il quadro normativo	10
2.1	Il decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001	10
2.2	L'art. 7 comma V dello Statuto della FIGC	11
2.3	Le altre fonti normative	12
2.4	Il ruolo esimente del Modello	12
2.5	Linee Guida di Confindustria	14
3	Profilo aziendale	16
3.1	L'oggetto sociale di Virtus Entella	16
3.2	La Governance di Virtus Entella.	16
3.3	L'assetto organizzativo della Società	18
4	Il Modello di organizzazione, gestione e controllo	19
4.1	Premessa	19
4.2	La funzione del Modello	19
4.3	Destinatari del Modello	20
4.4	Elementi fondamentali del Modello	21
4.5	L'identificazione dei Processi Sensibili e la realizzazione del Modello	21
4.6	L'adozione del Modello	23
4.7	Il Manuale di riferimento	23
4.8	La documentazione del Modello	24
4.9	Protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni	26
4.10	Modalità di gestione delle risorse finanziarie	27
4.11	Informazione, sensibilizzazione e formazione sul Modello	28
4.12	Conservazione della documentazione	29
5	L'Organismo di vigilanza	30
5.1	Il ruolo dell'Organismo di Vigilanza	30
5.2	Requisiti di nomina e condizioni di revoca	30
5.3	Funzioni e poteri	32
5.4	Reporting verso il vertice aziendale	33
5.5	Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	33
5.6	Modalità delle segnalazioni all'Organismo di Vigilanza	34
5.7	Gestione delle registrazioni	35

SEZ.	TITOLO	PAG.
6	Il sistema disciplinare	36
6.1	Il sistema disciplinare di Virtus Entella	36
6.2	Sanzioni nei confronti di dipendenti	37
6.3	Sanzioni nei confronti dei dirigenti	40
6.4	Sanzioni nei confronti degli Amministratori	41
6.5	Sanzioni nei confronti dei Sindaci	41
6.6	Sanzioni nei confronti dei Fornitori Sociali di Servizi	41
6.7	Sanzioni nei confronti dei Consulenti e dei Partner Commerciali	41
7	Verifiche sull'adeguatezza del Modello	43

PARTI SPECIFICHE
Reati rilevanti e Protocolli di prevenzione

	Premessa	45
I	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	46
I. 1	Le fattispecie di Reati (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001)	46
I. 2	I Processi Sensibili	49
I. 3	Principi generali di comportamento	51
I. 4	Procedure specifiche	53
II	Reati societari	55
II. 1	Le fattispecie di Reati (art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001)	55
II. 2	I Processi Sensibili	60
II. 3	Principi generali di comportamento	61
II. 4	Procedure specifiche	62
III	Reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	65
III. 1	Le fattispecie di Reati (art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001)	65
III. 2	I Processi Sensibili	66
III. 3	Principi generali di comportamento	66
III. 4	Procedure specifiche	67
III. 5	Sistema disciplinare	71
III. 6	I controlli dell'Organismo di Vigilanza e il riesame del Modello	71
IV	Reati informatici e trattamento illecito di dati. Reati in materia di violazione del diritto d'autore	72
IV. 1	Le fattispecie di Reati (artt. 24-bis e 25-novies del D.Lgs. 231/2001)	72
IV. 2	I Processi Sensibili	77
IV. 3	Principi generali di comportamento	78
IV. 4	Procedure specifiche	79

SEZ.	TITOLO	PAG.
V	Reati ambientali	81
V. 1	Le fattispecie di Reati (art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001)	81
V. 2	I Processi Sensibili	84
V. 3	Principi generali di comportamento	85
V. 4	Procedure specifiche	86
VI	Reati contro la personalità individuale	89
VI. 1	Le fattispecie di Reati (art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001)	88
VI. 2	I Processi Sensibili	91
VI. 3	Principi generali di comportamento	92
VI. 4	Procedure specifiche	93
VII	Illeciti Sportivi	94
VII.1	Premessa	94
VII.2	Gli illeciti sportivi di cui al C.G.S.	94
VII.3	I Processi Sensibili	96
VII.4	Principi generali di comportamento	98
VII.5	Procedure specifiche	97

APPENDICE NORMATIVA

Reati e relative sanzioni

	Premessa	100
A.1	Reati contro la pubblica amministrazione	101
A.2	Reati di criminalità informatica	105
A.3	Reati contro la fede pubblica	108
A.4	Reati contro l'industria e il commercio	112
A.5	Reati societari	115
A.6	Reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico	118
A.7	Reati contro la personalità individuale	120
A.8	Reati di abuso mercato	125
A.9	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	128
A.10	Reati di criminalità organizzata commessi in un contesto transnazionale	129
A.11	Reati di criminalità organizzata	132
A.12	Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro	134
A.13	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	136
A.14	Reati in violazione del diritto d'autore	139
A.15	Reati contro l'amministrazione della giustizia	142
A.16	Reati ambientali	143

A.17	Illeciti sportivi	156
A.18	Procedura Whistleblowing	165

PARTE GENERALE

Sezione 1

TERMINI E DEFINIZIONI

Il presente Manuale di riferimento per il Modello di organizzazione, gestione e controllo (nel seguito, per brevità, indicato anche come il Manuale – v. Sezione 1) utilizza i termini e le definizioni presenti nel D.Lgs. 231/2001 “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*” e sue successive modifiche ed integrazioni.

Di seguito vengono riportate le definizioni (alcune desunte dal testo normativo sopra citato, altre aggiuntive) che si ritengono utili per una miglior comprensione del presente documento:

- ❖ **CCNL:** Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile per la diverse tipologie di lavoratori, subordinati e non, di Virtus Entella.
- ❖ **Consulenti:** soggetti che agiscono in nome e/o per conto di Virtus Entella in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione professionale.
- ❖ **Decreto** (senza alcuna ulteriore specificazione): il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.
- ❖ **Destinatari:** soggetti a cui è destinato il Modello, nei limiti di quanto indicato nell’art. 5 del Decreto, come specificato nel paragrafo 4.3 del presente documento.
- ❖ **Dipendenti:** soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con la Società, ivi compresi i dirigenti.
- ❖ **Ente:** gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica cui si applicano le norme di cui al Decreto ai sensi dell’art. 1 dello stesso.
- ❖ **Funzione:** l’insieme del personale e dei servizi di un settore di attività della Società.
- ❖ **Illeciti sportivi:** atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto, sanzionati da norme emanate dalla Federazione sportiva di appartenenza o da questa recepite, che nel prosieguo saranno individuati anche con il termine/definizione di Reati.
- ❖ **Linee Guida:** le Linee Guida adottate da Confindustria per la predisposizione di Modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto.
- ❖ **Manuale:** il presente Manuale di riferimento per il Modello di organizzazione, gestione e controllo di Virtus Entella.
- ❖ **Modello:** il Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dagli artt. 6 e 7 del Decreto, costituito dal complesso organico di principi, regole, disposizioni, schemi organizzativi, procedure, idoneo a prevenire i Reati e che integra e completa gli strumenti organizzativi e di controllo già vigenti nella Società.
- ❖ **Organismo di Vigilanza o OdV:** l’organo, previsto dall’art. 6 del Decreto, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello e di curarne l’aggiornamento.
- ❖ **Partner Commerciali:** persone fisiche e/o giuridiche con cui la Società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata, ivi inclusi gli appaltatori d’opera o di servizi, i fornitori, ecc.

- ❖ *Processi Sensibili*: processi e/o attività nel cui ambito si profila, in termini più concreti, il rischio di commissione di un Reato previsto dal Decreto.
- ❖ *Protocolli*: procedure specifiche, policy aziendali, linee guida, adottate ed applicate dalla Società per la prevenzione dei Reati e per l'individuazione dei soggetti coinvolti nelle fasi a rischio dei processi aziendali.
- ❖ *Reati*: le fattispecie di Reato (delitti o contravvenzioni), alle quali si applica il Decreto, ivi compresi anche gli Illeciti sportivi.
- ❖ *Responsabile di Funzione*: soggetto che risponde dell'attività della Funzione ed a cui si riportano gerarchicamente gli addetti di quella Funzione.
- ❖ *Sistema di gestione*: insieme di elementi correlati o interagenti per stabilire politica e obiettivi e per conseguire tali obiettivi.
- ❖ *Società o Virtus Entella*: la Virtus Entella S.r.l.

Sezione 2

IL QUADRO NORMATIVO

2.1 *Il Decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001*

Il Decreto ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico un regime di responsabilità amministrativa degli Enti in materia penale, attuando le disposizioni dell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300.

Tale disciplina ha adeguato la normativa italiana ad alcuni trattati internazionali cui l'Italia aveva da tempo aderito¹.

Il testo originario era riferito essenzialmente ai Reati contro la Pubblica Amministrazione (articoli 24 e 25), ma l'elenco dei Reati rilevanti è stato progressivamente integrato ed ampliato.

Attualmente, infatti, sono anche inclusi tra i Reati rilevanti:

- delitti informatici e trattamento illecito di dati (articolo 24-bis);
- delitti di criminalità organizzata (articolo 24-ter);
- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (articolo 25-bis);
- delitti contro l'industria e il commercio (articolo 25-bis.1);
- reati societari (articolo 25-ter);
- delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (articolo 25-quater);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (articolo 25-quater.1);
- delitti contro la personalità individuale (articolo 25-quinquies);
- abusi di mercato (articolo 25-sexies);
- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articolo 25-septies);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 25-octies);
- reati in violazione del diritto d'autore (articolo 25-novies);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (articolo 25-decies);
- alcuni Reati ambientali (articolo 25-undecies);
- reati transnazionali.

¹ Si tratta della Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee; la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti i funzionari delle CE e degli Stati membri dell'Unione Europea; la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali firmata a Parigi il 17 dicembre 1997.

L'elenco completo e dettagliato dei Reati è riportato nell'Appendice Normativa del presente documento.

In prospettiva è probabile un'ulteriore estensione del novero dei Reati rilevanti.

La responsabilità di cui al D.Lgs. 231/2001 coinvolge nella punizione dei Reati il patrimonio dell'Ente che da tali illeciti abbia tratto un vantaggio o nel cui interesse esso sia stato commesso.

Infatti, il Decreto individua le seguenti sanzioni, che variano a seconda del Reato:

- per tutti i Reati è prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria, quantificata con il sistema delle quote previsto dall'art. 11 del Decreto. Il numero di quote può variare, a seconda del Reato, da un minimo di 100 ad un massimo di 1000; a sua volta il valore di ogni quota è fissato da un minimo di € 250,23 a un massimo di € 1.549,37, a discrezionalità del giudice, che lo determina valutando anche le condizioni economiche e patrimoniali in cui versa l'Ente "allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione" (art. 11).

Per fissare la sanzione pecuniaria il giudice si basa su:

- gravità del fatto;
 - grado di responsabilità dell'Ente;
 - attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del Reato e per prevenirne la commissione di ulteriori.
- In relazione ai soli Reati per i quali siano espressamente previste, si applicano altresì sanzioni interdittive, aventi durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (con la precisazione che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, D.Lgs. 231/2001, le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'Ente); tali sanzioni, a loro volta, possono consistere in:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi.
 - Per tutti i Reati è altresì sempre prevista la confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare) del prezzo o del profitto del Reato nonché, in caso di applicazione di sanzioni interdittive, può essere prevista quale pena accessoria la pubblicazione della sentenza.

L'accertamento della responsabilità amministrativa dell'Ente spetta al giudice penale, che la pronuncia con la stessa sentenza con cui dichiara la responsabilità penale delle persone fisiche che hanno commesso il Reato.

La suddetta responsabilità si configura anche in relazione a Reati commessi all'estero, purché per la loro repressione non proceda già lo Stato del luogo in cui siano stati commessi.

2.2 L'art. 7 comma V dello Statuto della F.I.G.C.

La norma di cui in epigrafe sancisce espressamente che il Consiglio Federale, sentite le Leghe interessate, emana le norme necessarie e vigila affinché le società che partecipano a campionati

nazionali adottino modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto. I predetti modelli, tenuto conto della dimensione della società e del livello agonistico in cui si colloca, devono prevedere:

- a) misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività sportiva nel rispetto della legge e dell'ordinamento sportivo, nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio;
- b) l'adozione di un codice etico, di specifiche procedure per le fasi decisionali sia di tipo amministrativo che di tipo tecnico-sportivo, nonché di adeguati meccanismi di controllo;
- c) l'adozione di un incisivo sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- d) la nomina di un organismo di garanzia, composto di persone di massima indipendenza e professionalità, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.

Ai fini del presente Modello vengono individuati quali Illeciti sportivi tutti gli atti ed i comportamenti posti in essere da soggetti sottoposti alle norme emanate dalla federazione sportiva di appartenenza o da questa recepite.

Tutti i Dipendenti, Soci, Amministratori e Dirigenti di Virtus Entella non hanno alcuna partecipazione, gestione o comunque situazione di controllo, in via diretta od indiretta, in altra società del settore professionistico.

Virtus Entella, sempre nel pieno rispetto dello statuto della FIGC, non ha poi alcuno dei profili sopra menzionati in comune con altre società professionistiche, così come non ha collegamenti od accordi di collaborazione non autorizzati dalla Lega Calcio competente e non comunicati alla FIGC con altra società partecipante allo stesso campionato.

2.3 *La altre Fonti normative*

Oltre alle disposizioni che precedono sussistono altre norme che possono dividersi in due grandi gruppi: internazionali e nazionali.

Rientrano nella prima categoria i provvedimenti dell'Unione Europea direttamente vincolanti per gli stati membri, la Carta Olimpica, lo Statuto e le Raccomandazioni del CIO.

Appartengono invece a quelle nazionali le fonti del diritto italiano (Costituzione, Leggi ordinarie tra cui ricordiamo la numero 81 del 23/03/1991, il codice civile, il codice penale ed altre di pari grado e tutte le altre fonti di pari grado ed anche inferiore), Statuto, Regolamenti e deliberazioni del CONI, Statuto, Regolamenti e deliberazioni della FIGC, Statuti e Regolamenti di Giustizia Sportiva.

2.4 *Il ruolo esimente del Modello*

Ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto, è prevista una forma di “esonero” da responsabilità dell'Ente se esso dimostra, in occasione di un procedimento penale per uno dei Reati rilevanti, di aver adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire Reati della specie di quello verificatosi.

L'art. 6 prevede, inoltre, l'istituzione di un organismo di controllo interno all'Ente, incaricato di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del predetto Modello, nonché di curarne il costante aggiornamento.

È opportuno precisare che la legge prevede l'adozione del Modello in termini di facoltatività e non di obbligatorietà.

La mancata adozione non è soggetta perciò ad alcuna sanzione, ma espone maggiormente l'Ente alla responsabilità derivante dall'eventuale compimento di Reati da parte di soggetti apicali o di sottoposti.

Inoltre, la mancata adozione del Modello può esporre gli amministratori di società alla responsabilità nei confronti dell'Ente per mancato adempimento dell'obbligo di verifica dell'adeguatezza del sistema organizzativo, come espressamente previsto dall'art. 2381 del Codice Civile.

Secondo il Decreto, il Modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività aziendali nel cui ambito possano essere commessi i Reati previsti dal D.Lgs. 231/01;
- prevedere specifici Protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai Reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali Reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nei Modelli.

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 dispone inoltre che i Modelli possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria e da queste comunicati al Ministero della Giustizia, che deve valutarne l'adeguatezza.

In definitiva il Modello consiste in un insieme di regole generali (principi di comportamento e codice etico) e regole operative (procedure e Protocolli), il cui rispetto consente di prevenire comportamenti illeciti (o anche solo scorretti o irregolari) e scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Inoltre i principi di comportamento e i Protocolli operativi hanno anche la funzione di far conoscere ai Destinatari del Modello i comportamenti da tenere nell'ambito dei processi a rischio e di individuare i soggetti responsabili nonché quelli coinvolti.

La responsabilità dell'Ente varia a seconda che il Reato venga commesso da una persona che riveste funzione di rappresentanza, direzione o amministrazione dell'Ente stesso o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale oppure da una persona che esercita di fatto la gestione e il controllo dei suddetti Enti (soggetto in posizione "apicale"); ovvero da una persona sottoposta alla direzione o alla vigilanza da parte di un soggetto apicale (soggetto "sottoposto").

Ove il Reato venga commesso da soggetti "in posizione apicale", l'Ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire Reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- i soggetti hanno commesso il Reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo in ordine al Modello.

Per contro, nel caso in cui il Reato sia commesso da soggetti “sottoposti”, l’Ente è responsabile qualora la commissione del Reato sia stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l’Ente, prima della commissione del Reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire Reati della specie di quello verificatosi, secondo una valutazione che deve necessariamente essere a priori.

Inoltre il Modello applicato alla società sportiva professionistica, secondo quanto dispone l’articolo 13, I comma, lettera a) del Codice di giustizia sportiva, sancisce espressamente l’esonero da responsabilità delle società di calcio professionistiche per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 11 e 12, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti circostanze:

- a) la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo;
- b) la società ha concretamente cooperato con le forze dell’ordine e le altre autorità competenti per l’adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori e per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni;
- c) al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere, disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o discriminazione;
- d) altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti;
- e) non vi è stata omessa od insufficiente prevenzione o vigilanza da parte della società.

La norma prevede che la responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori sia attenuata nel caso in cui quest’ultima provi la sussistenza di alcune delle circostanze sopra elencate.

2.5 Linee Guida di Confindustria

Le prime Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 sono state tracciate da Confindustria in data 7 marzo 2002.

Successivamente, tali Linee Guida sono state aggiornate in seguito alle diverse integrazioni del Decreto e, da ultimo, il 31 marzo 2008. In questi termini sono state approvate e dichiarate idonee dal Ministero della Giustizia.

Nello strutturare il processo di attuazione dei Modelli, le attività fondamentali e propedeutiche alla loro attuazione sono:

- individuazione delle aree di rischio, cioè delle Funzioni aziendali nell’ambito delle quali sia possibile, in termini più concreti, la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal Decreto;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l’adozione di appositi Protocolli.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:

- Codice Etico;
- sistema organizzativo;
- procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;

- sistemi di controllo di gestione;
- comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di segregazione delle Funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice Etico, delle procedure previste dal Modello e del sistema disciplinare della società calcistica con riferimento sia a i dipendenti che agli atleti professionisti;
- individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili in:
 - autonomia e indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità di azione.
- previsione di modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- obblighi di informazione dell'Organismo di Vigilanza.

Il mancato rispetto di punti specifici delle predette Linee Guida non inficia la validità del Modello. Infatti, i Modelli adottati dalle società o da altri enti devono essere necessariamente redatti con specifico riferimento alla propria realtà concreta e pertanto possono anche discostarsi dalle Linee Guida, le quali, per loro natura, hanno carattere di indirizzo generale non vincolante.

Sezione 3

PROFILO AZIENDALE

3.1 L'oggetto sociale di Virtus Entella

Virtus Entella Srl è una società di calcio professionistica ai sensi e per gli effetti della L. 81/91, costituita il 21/07/2010, avente sede legale e direzionale a Chiavari (GE) in Via A. Gastaldi 22.

Virtus Entella ha come oggetto sociale l'esercizio di attività sportive ed in particolare la formazione, la preparazione e la gestione di squadre di calcio nonché la promozione e l'organizzazione di gare, tornei, ed ogni altra attività calcistica in generale, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive della Federazione Italiana Giuoco Calcio e dei suoi organi (di seguito, FIGC). Per l'attuazione dell'oggetto sociale la Società può:

- a) compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente;
- b) promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni, segni distintivi ed emblemi, direttamente od a mezzo di terzi.

E' inoltre prevista la possibilità per Virtus Entella di detenere partecipazioni anche in società produttive di servizi e commerciali purché connesse con il proprio oggetto sociale.

3.2 La Governance di Virtus Entella

Virtus Entella è una società a responsabilità limitata il cui statuto individua gli organi sociali con le relative funzioni.

Per quanto possa occorrere, in questa sede si prendono in esame gli organi amministrativi e quelli di controllo.

L'art. 18 stabilisce che l'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della Società e che in sede di nomina possono essere indicati limiti ai poteri degli amministratori, mentre nel caso di nomina del Consiglio di amministrazione questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 C.C..

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475 comma quinto C.C. (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale).

E' prevista la possibilità di nominare Direttori, Istitutori o Procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

La Società è amministrata da un Consiglio che provvede alla nomina del Presidente, di un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale della Società sia nei confronti dei terzi che in giudizio; in caso di sua assenza od impedimento, la rappresentanza spetta al Vice Presidente.

La rappresentanza spetta anche ai Direttori, agli Istitori ed ai Procuratori, se nominati, e nei limiti dei poteri ad essi conferiti.

In ogni caso, chiunque agisca in nome e per conto di Virtus Entella deve possedere tutti i requisiti, nessuno escluso, richiesti dai regolamenti, dalle norme e dalle direttive della F.I.G.C., nonché dalle disposizioni applicabili in materia.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione, i Consiglieri ed i Sindaci (sia effettivi che supplenti) restano in carica fino all'approvazione del bilancio al 30/06/2016.

Attualmente la Società ha nominato tre Procuratori.

Il primo, che nella struttura societaria riveste la Funzione di Direttore Sportivo, ha il potere di compiere tutti gli atti e le procedure, anche presso i competenti uffici, enti, organizzazioni ed in particolare la Federazione di competenza, per la costituzione del vincolo sportivo e del relativo tesseramento di calciatori e tecnici, nonché del relativo svincolo. A tal fine adotta e fa in modo che siano osservati tutti i provvedimenti necessari in merito al legittimo svolgimento dell'attività sportiva, assumendo le relative responsabilità. Lo stesso è altresì preposto al compimento di tutti gli atti e le procedure diretti alla stipula, gestione amministrativa e tecnica, risoluzione dei contratti tra la Società ed i calciatori professionisti e tecnici, risoluzione dei contratti tra la Società ed altri soggetti giuridici aventi ad oggetto il trasferimento del vincolo contrattuale e dei rapporti riguardanti le prestazioni rese dai calciatori. Limitatamente all'ambito della delega ricevuta, il Direttore Sportivo rappresenta la Società ed esercita, in totale autonomia, tutti i poteri che spetterebbero agli amministratori. In particolare, per l'attività alla quale è preposto, il mandatario:

- a) rappresenta la Società in tutti i rapporti giuridici nei confronti delle autorità pubbliche, dei dipendenti, dei collaboratori, dei calciatori, e dei terzi, formando e sottoscrivendo i relativi atti;
- b) indica il proprio nome, come rappresentante della Società, negli atti amministrativi o contrattuali e simili dove è richiesto il nominativo di una persona fisica che rappresenti Virtus Entella;
- c) rappresenta la Società nei giudizi e/o controversie nelle materie di sua competenza, con potere di nominare, se e quando occorra, difensori e procuratori alle liti;
- d) stipula contratti, ovvero concorre a stipularli, per le parti che concernono materie relative alle sue attribuzioni.

Ai fini della corretta esecuzione dell'attività delegatagli, il Direttore Sportivo ha il potere di promuovere e stipulare per la Società tutti i negozi fino alla concorrenza di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per ciascun atto negoziale. Nell'ipotesi in cui per l'esercizio dei suoi poteri è necessario assumere un'obbligazione per un importo maggiore della somma di euro 1.000.000,00, il medesimo dovrà essere autorizzato dal Consiglio di amministrazione di Virtus Entella a seguito di una sua richiesta scritta, specifica, motivata e corredata da una relazione tecnica e da un progetto esecutivo, oltre che naturalmente da un corrispondente preventivo di spesa.

Il secondo Procuratore, che nella struttura societaria riveste la Funzione di Direttore Generale, ha il potere di compiere tutti gli atti e le procedure, anche presso i competenti uffici, enti, organizzazioni ed in particolare la Federazione di competenza, per la costituzione del vincolo sportivo e del relativo tesseramento di calciatori e tecnici, nonché del relativo svincolo. A tal fine adotta e fa in modo che siano osservati tutti i provvedimenti necessari in merito al legittimo svolgimento dell'attività sportiva. Lo stesso è altresì preposto al compimento di tutti gli atti e le procedure diretti alla stipula, gestione amministrativa e tecnica, risoluzione dei contratti tra la Società ed i calciatori professionisti e tecnici, risoluzione dei contratti tra la Società ed altri soggetti giuridici aventi ad oggetto il trasferimento del vincolo contrattuale e dei rapporti riguardanti le prestazioni rese dai calciatori. Limitatamente all'ambito della delega ricevuta, il Direttore Generale rappresenta la Società ed esercita, in totale autonomia, tutti i poteri che spetterebbero agli amministratori. Normalmente, almeno una volta al

mezzo mese il Direttore Generale presenta al Consiglio di amministrazione una sintetica relazione sull'attività svolta affinché se ne possa dar conto all'Assemblea dei soci. In particolare, per l'attività alla quale è preposto, il mandatario:

- a) rappresenta la Società in tutti i rapporti giuridici nei confronti delle autorità pubbliche, dei dipendenti, dei collaboratori, dei calciatori, e dei terzi, formando e sottoscrivendo i relativi atti;
- b) indica il proprio nome, come rappresentante della Società, negli atti amministrativi o contrattuali e simili dove è richiesto il nominativo di una persona fisica che rappresenti Virtus Entella;
- c) rappresenta la Società nei giudizi e/o controversie nelle materie di sua competenza, con potere di nominare, se e quando occorra, difensori e procuratori alle liti;
- d) stipula contratti, ovvero concorre a stipularli, per le parti che concernono materie relative alle sue attribuzioni.

Ai fini della corretta esecuzione dell'attività delegatagli, il Direttore Generale ha il potere di promuovere e stipulare per la Società tutti i negozi fino alla concorrenza di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per ciascun atto negoziale. Nell'ipotesi in cui per l'esercizio dei suoi poteri è necessario assumere un'obbligazione per un importo maggiore della somma di Euro 1.000.000,00, il medesimo dovrà essere autorizzato dal Consiglio di amministrazione di Virtus Entella a seguito di una sua richiesta scritta, specifica, motivata e corredata da una relazione tecnica e da un progetto esecutivo, oltre che naturalmente da un corrispondente preventivo di spesa.

Il terzo Procuratore, che nella struttura societaria riveste esclusivamente la Funzione di Delegato all'Area Finanza, ha il potere di richiedere, negoziare e sottoscrivere affidamenti a breve, medio e lungo termine, richiedere, negoziare e sottoscrivere garanzie e/o fidejussioni bancarie e/o assicurative, nonché richiedere, negoziare e sottoscrivere l'escussione di quelle rilasciata in favore della Società, cedere crediti a terzi.

3.3 L'assetto organizzativo della Società

Come già indicato in precedenza, Virtus Entella è una società a responsabilità limitata con a capo un Presidente, due Vice Presidenti effettivi ed uno onorario, tutti nominati dal Consiglio di amministrazione, oltre ad un Direttore Generale, un Responsabile Amministrativo, un Segretario Generale ed un Delegato alla sicurezza.

La struttura organizzativa della Società può essere suddivisa in tre grandi aree: commerciale, tecnica e gestionale. L'area commerciale racchiude biglietteria, marketing e comunicazione. L'area tecnica comprende invece la prima squadra, il settore giovanile e l'area sanitaria. Quella gestionale è costituita da un segretario generale e da due altri soggetti, un delegato all'amministrazione ed un delegato alla sicurezza. Per quanto poi concerne più strettamente l'aspetto sportivo, è prevista anche la presenza di un Team Manager, di un Dirigente accompagnatore e di un Addetto all'arbitro.

Tutto ciò premesso, Virtus Entella intende procedere all'attuazione di un Modello di gestione, organizzazione e controllo, ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e delle norme della federazione sportiva di appartenenza, in modo da assicurare la massima trasparenza e correttezza nel perseguimento dei propri fini istituzionali e delle politiche aziendali e sportive, nonché la tutela della posizione e dell'immagine acquisita sul mercato finanziario e nel panorama calcistico professionistico.

Sezione 4

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

4.1 *Premessa*

Nella predisposizione del Modello, la Società ha inteso seguire le indicazioni delle “Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001” emesse da Confindustria in data 7 marzo 2002, aggiornate al 31 marzo 2008 ed approvate dal Ministero di Grazia e Giustizia.

Le suddette Linee Guida sono senz’altro applicabili in linea di principio alla Società, in virtù della natura dell’attività da questa svolta.

4.2 *La funzione del Modello*

Virtus Entella è sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività sportive ed aziendali, a tutela della propria posizione giuridica ed immagine commerciale, delle aspettative dei propri soci e del lavoro dei propri dipendenti e collaboratori; per assolvere a tale esigenza, è consapevole dell’importanza di dotarsi di un sistema organizzativo e di controllo idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti, consulenti e partner d’affari.

A tal fine, sebbene l’adozione del Modello sia prevista dal Decreto come facoltativa e non obbligatoria, Virtus Entella ha condotto un progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la corrispondenza dei principi di comportamento e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto e, se necessario, ad adeguare ed integrare il modello organizzativo già esistente.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l’adozione del Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e/o per conto della Società, affinché essi - nell’espletamento delle proprie mansioni - tengano comportamenti idonei a garantire lo svolgimento dell’attività aziendale e sportiva nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti e a prevenire il rischio di commissione dei Reati rilevanti ai fini del Decreto e/o di Illeciti sportivi.

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di documenti, prassi operative, attività di formazione/informazione ed attività di controllo (preventive e a posteriori), che consenta la riduzione del rischio di commissione dei Reati e/o di Illeciti sportivi.

I principi e le linee guida del Modello mirano infatti a:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, soprattutto nelle aree a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni del Modello, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali e/o sportive comminabili nei loro stessi confronti e di sanzioni amministrative irraggiungibili anche a Virtus Entella;
- infondere, dunque, nel potenziale autore di un Reato o di Illecito sportivo, la piena consapevolezza di stare per commettere un illecito, la cui consumazione è fortemente

condannata e contraria agli interessi di Virtus Entella, anche quando essa ne trae o ne potrebbe trarre vantaggio;

- migliorare il sistema di controllo interno di Virtus Entella, in modo da impedire o, ove ciò non sia possibile, rendere il più difficile possibile la commissione di Reati e/o Illeciti sportivi;
- reagire tempestivamente, nel caso in cui il Modello venga comunque violato, censurando fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

4.3 *Destinatari del Modello*

Destinatari del Modello sono in ogni caso:

- ☐ gli amministratori, i sindaci e in generale i membri degli organi sociali, i direttori generali se nominati, i procuratori e institori, i collaboratori con funzioni direttive e chiunque svolga anche di fatto funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società;
- ☐ i Dipendenti, anche atleti professionisti, ivi inclusi coloro che collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato, quali collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo, interinali, ecc.;

e, nei limiti delle attività svolte per la Società:

- ☐ i Fornitori sociali di beni e servizi;
- ☐ i consulenti, gli agenti, i partner commerciali e in generale tutti coloro che, a qualunque titolo, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, prestano attività professionale a favore della Società ovvero operano su mandato della stessa o comunque nel suo interesse; rientrano in tale categoria anche gli appaltatori d'opera o di servizi che svolgono attività per la Società in virtù di un valido contratto.

Quando nel prosieguo del documento si utilizza il termine Destinatari, se non diversamente precisato di volta in volta, si intendono tutti i soggetti indicati nei capoversi precedenti.

Il rispetto del Modello è garantito anche mediante la previsione di clausole contrattuali che impegnino consulenti e partner commerciali, inclusi i fornitori, al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico nonché, ove possibile, di sistemi disciplinari, protocolli o procedure specificamente inerenti l'attività sportiva svolta, pena - in difetto - la possibilità per la Società di recedere dal contratto o di risolverlo.

Eventuali dubbi sull'applicabilità o sulle modalità di applicazione del Modello ad un soggetto od a una classe di soggetti terzi sono risolti dall'Organismo di Vigilanza, interpellato dal responsabile della Funzione con la quale si configura il rapporto giuridico.

4.4 *Elementi fondamentali del Modello*

Nell'ottica della realizzazione di un programma d'interventi sistematici e razionali, è stata svolta all'interno della Società un'attività mirata a rendere il modello organizzativo idoneo alla peculiare attività svolta.

Con riferimento alle esigenze individuate dal Legislatore nel Decreto e sviluppate nelle Linee Guida, le attività fondamentali messe in atto da Virtus Entella e sviluppate nella definizione del Modello possono essere così brevemente riassunte:

- mappatura delle attività aziendali “critiche” (Processi Sensibili) ovvero di quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i Reati e/o gli Illeciti sportivi, pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio;
- con riferimento ai Processi Sensibili, analisi delle procedure e dei sistemi di gestione in essere e definizione delle necessarie implementazioni, finalizzate a garantire i principi di controllo del Modello;
- in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di Reato previste dal Decreto e/o di Illecito sportivo, definizione di principi etici volti a ribadire la necessità di:
 - osservare in modo rigoroso le leggi ed i regolamenti vigenti;
 - improntare su principi di correttezza e trasparenza i rapporti con la Pubblica Amministrazione e con la Federazione di appartenenza, col CONI e con le Autorità sportive;
 - richiedere ai principali fornitori, appaltatori e subappaltatori una condotta in linea con i principi generali del Codice Etico;
- identificazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei Reati e/o degli Illeciti sportivi;
- identificazione dell’Organismo di Vigilanza, con attribuzione allo stesso di specifici compiti di vigilanza sull’efficace e corretto funzionamento del Modello nonché sul suo aggiornamento;
- definizione dei flussi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza;
- attività di informazione, sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

4.5 L’identificazione dei Processi Sensibili e la realizzazione del Modello

Virtus Entella ha avviato un progetto interno, suddiviso in differenti fasi e diretto alla costruzione di un Modello in linea con le disposizioni del Decreto e con le indicazioni delle Linee Guida e della *best practice* italiana in materia.

La prima fase di costruzione del Modello è stata l’identificazione dei Processi Sensibili.

Il gruppo di lavoro incaricato ha effettuato innanzitutto uno studio della normativa e della prassi di riferimento ed ha condotto un esame di dettaglio delle modalità di gestione dei processi aziendali, dell’*iter* di formazione e attuazione delle decisioni all’interno delle singole aree e dei sistemi di controllo (principali procedure in essere, procure, comunicazioni interne, ecc.).

Questa prima fase ha permesso una definizione del livello organizzativo/gestionale preesistente e una individuazione di massima dei Processi Sensibili.

Si è quindi provveduto a una serie di incontri con i soggetti chiave della struttura aziendale coinvolti nei Processi Sensibili, tra i quali il Direttore Sportivo, il Direttore Generale, il Responsabile Settore Medico, il Responsabile della Sicurezza. All’interno delle singole Direzioni/Funzioni, sono state effettuate interviste anche con soggetti che svolgono specifici incarichi all’interno delle Direzioni/Funzioni esaminate, mirate alla verifica ed all’approfondimento dei Processi Sensibili e dei controlli esistenti sugli stessi.

Sulla base della rappresentazione della Società si è proceduto alla cosiddetta “*Risk analysis*” mediante la quale è stato possibile:

- individuare le attività aziendali nel cui ambito potrebbero essere commessi i Reati e/o Illeciti

sportivi;

- individuare le tipologie di Reati nei quali può incorrere Virtus Entella;
- individuare i soggetti e le Funzioni aziendali interessate;
- esaminare i rischi potenziali nonché le eventuali modalità di commissione dei Reati;
- definire il sistema di controlli interni.

In definitiva, sono stati individuati i requisiti organizzativi e gestionali essenziali per la predisposizione del Modello e sono state avviate le azioni di miglioramento ritenute opportune per l'adeguamento delle procedure e delle prassi operative (cioè del modello organizzativo preesistente) a tale Modello.

I risultati di tale analisi emergono dalla descrizione delle aree aziendali potenzialmente a rischio individuate rispetto a ciascun Reato e/o Illecito sportivo nelle Parti Specifiche del Manuale.

In ogni Parte Specifica sono infatti individuate, per ciascun Reato o gruppi omogenei di Reati e/o Illecito sportivo, le aree aziendali potenzialmente a rischio di coinvolgimento e sono descritti i principi di comportamento cui la Società si uniforma, nonché i Protocolli e le procedure interne che adotta, allo scopo di prevenzione.

Le linee guida cui il Modello si ispira sono:

- i requisiti indicati dal Decreto ed in particolare:
 - l'attribuzione del compito di promuovere l'attuazione efficace e corretta del Modello ad un Organismo di Vigilanza (OdV – v. definizione alla Sezione 1) della Società, anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali e una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del Decreto;
 - la messa a disposizione dell'OdV di risorse adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli ed a raggiungere i risultati ragionevolmente ottenibili;
 - l'attività di verifica del funzionamento nel tempo del Modello, con conseguente aggiornamento periodico (controllo a posteriori);
 - l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- i requisiti indicati in generale dalle norme che regolano l'attività sportiva, in particolare indicati da norme della Federazione sportiva di appartenenza e da quelle dalla stessa recepite come cogenti
- un adeguato sistema di controllo interno (non in senso punitivo/restrittivo, bensì di governo), basato in particolare sui seguenti principi:
 - la verificabilità delle operazioni rilevanti ai fini del Decreto e delle norme della Federazione sportiva di appartenenza;
 - il rispetto del principio della separazione delle Funzioni, con divisione delle responsabilità tra "chi fa" e "chi controlla" e comunque con una separazione di compiti fra più persone nel caso di processi a rischio;
 - la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate.

4.6 L'adozione del Modello

Il Modello è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione di Virtus Entella con delibera del 22 Novembre 2014.

4.7 *Il Manuale di riferimento*

In funzione della individuazione dei Processi Sensibili e delle attività di adeguamento e revisione del sistema organizzativo e di gestione della Società, è stato definito il Modello che è costituito e descritto dal presente Manuale.

Il Manuale rappresenta il documento fondamentale del Modello, in quanto riporta le linee guida per la definizione, l'attuazione e lo sviluppo del Modello stesso.

Esso è suddiviso in tre parti:

- ☐ una “Parte Generale”, contenente i principi e le regole di carattere generale del Modello;
- ☐ una seconda parte (“Reati rilevanti e Protocolli di prevenzione”), costituita da “Parti Specifiche”, ciascuna delle quali predisposta per categorie omogenee di Reati contemplati nel Decreto e ritenuti potenzialmente a rischio in funzione dell'attività svolta da Virtus Entella.

Dalle analisi condotte, è risultato necessario includere nel Modello le seguenti Parti Specifiche:

- la Parte Specifica I, che tratta i Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e il Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria di cui agli artt. 24, 25 e 25-decies del Decreto;
 - la Parte Specifica II, che tratta i Reati societari di cui all'art. 25-ter del Decreto;
 - la Parte Specifica III, che tratta i Reati relativi alla violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro di cui all'art. 25-septies del Decreto;
 - la Parte Specifica IV, che tratta i Reati informatici e di trattamento illecito di dati e i Reati in materia di violazione del diritto d'autore di cui agli artt. 24-bis e 25-novies del Decreto;
 - la Parte Specifica V, che tratta i Reati ambientali di cui all'art. 25-undecies del Decreto;
 - la Parte Specifica VI, che tratta i Reati contro la personalità individuale di cui all'art. 25quinquies del Decreto;
 - La Parte Specifica VII, che tratta gli Illeciti sportivi, seppur non menzionati dal Decreto;
- ☐ una “Appendice Normativa”, ove sono riportati tutte norme del Decreto che riportano i Reati e i relativi articoli del codice civile, del codice penale e di leggi speciali in essi richiamati.

Il Manuale è:

- redatto dal Segretario Generale, responsabile -tra le altre cose- dei Sistemi di gestione e del Modello 231;
- verificato dal Direttore Generale;
- approvato dal Consiglio di amministrazione (CDA), sentito anche il parere del Collegio Sindacale.

Le relative firme (per il CDA del Presidente) sono riportate sulla prima pagina del documento.

Il Manuale è identificato con la sigla “MdR 231” e con il numero e la data della revisione applicabile.

L'Organismo di Vigilanza, titolare di precisi compiti e poteri in merito alla cura, sviluppo e promozione del costante aggiornamento del Modello, propone le modifiche e/o integrazioni del Manuale che dovessero rendersi necessarie in conseguenza di:

- violazioni delle prescrizioni del Modello;
- modifiche organizzative o operative della Società, anche conseguenti al progresso scientifico e tecnologico;
- modifiche normative;
- risultanze dei controlli,

e le trasmette al redattore del Manuale per l'inserimento nel medesimo; la successiva verifica e approvazione degli aggiornamenti del Modello avviene con le stesse modalità e responsabilità previste per la prima approvazione mediante delibera del Consiglio di Amministrazione.

In ogni nuova revisione del Manuale:

- le parti modificate rispetto alla revisione precedente sono evidenziate e contraddistinte con un tratto verticale (“|”) sul margine esterno destro;
- le parti aggiunte rispetto alla revisione precedente sono evidenziate e contraddistinte con un doppio tratto verticale (“||”) sul margine esterno destro;
- le parti eliminate rispetto alla revisione precedente sono segnalate con il segno “≡” sul margine esterno destro.

Il Manuale è reso disponibile in formato PDF a tutte le Funzioni tramite il suo inserimento -a cura del redattore- nella cartella “Modello 231” del Sistema Informativo aziendale riservato ai soli Destinatari.

Il redattore segnala, mediante e-mail, alle Funzioni interessate tale inserimento e ogni successiva revisione del Manuale (con indicazione della data a partire dalla quale la suddetta revisione diventa operativa).

Le persone autorizzate all'accesso alla cartella sono gestite dal documento “*Accesso alla cartella Sistemi di gestione e Modello 231*” (LAS).

4.8 La documentazione del Modello

Il Modello è costituito dai sistemi di controllo esistenti e già operanti in Virtus Entella, nei casi in cui - nella fase di predisposizione del Modello stesso - sono stati giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei Reati e come strumenti di controllo sui Processi Sensibili.

Sono stati inoltre redatti il Codice Etico, il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza, il Sistema disciplinare così come per i sistemi di controllo è stato necessario mettere a punto controlli *ad hoc* e rafforzare ed estendere quanto già esistente.

I documenti di sistema che integrano il Modello e ne fissano le prescrizioni e le regole sono:

- il *Codice Etico* (CE 231): enuncia i valori etici fondamentali per Virtus Entella nello svolgimento dell'attività calcistica a livello professionistico, con la conseguenza che definisce i diritti, doveri morali e non, nonché le responsabilità che la Società attribuisce a tutti coloro che operano all'interno di essa e che sono quindi “portatori del suo interesse” (soggetti in posizione apicale, Dipendenti, Consulenti, Partner d'affari, ecc.).

La funzione del Codice Etico è promuovere o vietare determinati comportamenti e prevedere sanzioni proporzionate alla gravità delle eventuali infrazioni commesse. Pertanto esso

rappresenta il compendio delle linee programmatiche e di condotta che guidano l'attività della Società, fungendo da ausilio e supporto alla realizzazione ed implementazione di un valido modello di organizzazione e gestione.

- Il *Manuale di riferimento del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231* (MdR 231): è il presente documento come descritto nel precedente paragrafo.
- L'*Organigramma aziendale*.
- Il *Regolamento dell'Organismo di Vigilanza* (REG 231): ha lo scopo di fornire all'Organismo di Vigilanza le linee guida per il suo funzionamento.
- Il *Sistema disciplinare* costituito sia dal regolamento disciplinare, con relativo sistema sanzionatorio, a cui sono sottoposti i dipendenti, sia il regolamento disciplinare, con relativo sistema sanzionatorio, cui sono sottoposti gli atleti professionisti.

Tutti i documenti richiamati nel presente Manuale fanno parte integrante e sostanziale del Modello.

Per tutti i suddetti documenti sono stati adottati adeguati provvedimenti per:

- identificarli in modo chiaro ed univoco (incluso lo stato di revisione corrente e le eventuali modifiche apportate);
- individuare per ognuno:
 - chi lo redige (redazione);
 - chi ne controlla i contenuti in termini di congruenza con le prescrizioni della documentazione in vigore, delle normative di riferimento, delle leggi applicabili (verifica);
 - chi ne valuta l'adeguatezza e ne autorizza l'ufficializzazione (approvazione);
- assicurare che tutte le Funzioni interessate abbiano accesso diretto alle informazioni di base, sulle quali fondare la redazione, la verifica e l'approvazione dei documenti;
- definire modalità operative e responsabilità per il loro riesame, la loro revisione o il loro annullamento quando obsoleti;
- assicurare che le versioni pertinenti dei documenti siano disponibili a tutti gli interessati, anche esterni alla Società, nei punti di utilizzazione (emissione, affissione e messa a disposizione);
- garantire la pronta rimozione dei documenti superati;
- assicurare che i documenti si mantengano leggibili e siano facilmente identificabili e reperibili;
- garantire l'identificazione e la messa a disposizione dei documenti prescrittivi di origine esterna alla Società;
- impedire possibile confusione tra documenti in vigore e documenti obsoleti, conservati per motivi legali e/o di mantenimento delle conoscenze.

La *Lista dei Documenti di Sistema* (LDS) indica l'ultima revisione di ogni singolo documento di origine interna dei Sistemi di Gestione e del Modello 231, al fine di evitare l'utilizzo di documenti superati.

Tale lista riporta:

- la codifica;
- il numero;
- il titolo;
- lo stato di revisione;
- la data dell'ultima revisione.

Il sistema documentale di Virtus Entella è caratterizzato da:

- identificazione delle responsabilità: ogni attività ha un responsabile e tale responsabile è sempre unico;
- adeguato livello di formalizzazione.

Tutti i documenti sono a disposizione delle Funzioni interessate sull'internet aziendale (cartella "Sistemi di gestione").

La Funzione Sistemi di gestione segnala mediante e-mail alle Funzioni interessate ogni modifica al contenuto della cartella "Sistemi di gestione" (inserimento di un documento nuovo o revisionato, annullamento di un documento esistente), provvedendo nel contempo all'aggiornamento della Lista dei Documenti di Sistema.

4.9 Protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni

Il sistema di deleghe di poteri e funzioni è adottato in ragione dell'articolazione delle attività e della complessità organizzativa della Società.

Ogni delega, formalizzata e consapevolmente accettata dal delegato, prevede in termini espliciti e specifici l'attribuzione degli incarichi a persone dotate di idonea capacità e competenza, assicurando al delegato l'autonomia ed i poteri necessari per lo svolgimento della funzione.

Il sistema delle deleghe è stato infatti progettato sulla base dei seguenti principi:

- la delega è fatta sempre per iscritto e prevede l'accettazione formale del delegato;
- la delega definisce in modo specifico e inequivoco i poteri del delegato (che devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali) ed il soggetto gerarchico cui il delegato riporta gerarchicamente;
- una volta delegate le responsabilità, queste sono esercitate esclusivamente dal delegato, nei limiti dei poteri ad esso attribuiti e fatto salvo il controllo sul suo operato da parte delle competenti Funzioni aziendali;
- i delegati vengono scelti sulla base delle loro capacità personali e professionali, in modo che risultino idonei all'assolvimento dei compiti loro trasferiti;
- le deleghe sono tempestivamente aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- la procura ha un'estensione adeguata e coerente con le responsabilità delegate.

Con riferimento alle attività relative ai Processi Sensibili, il Modello prevede specifici Protocolli contenenti la descrizione formalizzata:

- 1) delle procedure interne per l'assunzione e l'attuazione delle decisioni di gestione (incluso il normale svolgimento delle relative attività), con l'indicazione delle modalità relative e dei soggetti titolari delle funzioni, competenze e responsabilità;
- 2) delle modalità di documentazione, e di conservazione, degli atti delle procedure, in modo da assicurare trasparenza e verificabilità delle stesse;
- 3) delle modalità di controllo della conformità tra le procedure previste e la loro attuazione e documentazione.

Le procedure interne, incluse nel Sistema di gestione aziendale e nel Modello, assicurano la separazione e l'indipendenza gerarchica tra chi elabora la decisione, chi la attua e chi è tenuto a svolgere i controlli.

Sono stabiliti limiti all'autonomia decisionale per l'impiego delle risorse finanziarie, mediante fissazione di puntuali soglie quantitative in coerenza con le competenze gestionali e la responsabilità organizzativa è affidata a singole persone.

Il superamento dei limiti quantitativi di cui al punto precedente può avere luogo nel rispetto delle procedure di autorizzazione e di rappresentanza stabilite, sempre assicurando separazione e indipendenza gerarchica tra coloro che autorizzano la spesa, coloro che la devono attuare e coloro ai quali sono affidati i controlli.

Nel caso in cui siano previste modalità di rappresentanza congiunta, è assicurato il principio di indipendenza gerarchica tra coloro che sono titolari del potere di rappresentanza in forma congiunta.

Deroghe ai Protocolli e alle procedure previsti nel Modello sono ammesse in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione delle stesse. La deroga, con l'espressa indicazione della sua ragione, è immediatamente comunicata all'Organismo di Vigilanza.

I Protocolli e le procedure sono aggiornati anche su proposta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.

4.10 Modalità di gestione delle risorse finanziarie

Con riferimento alle attività relative ai Processi Sensibili espressamente individuate, il Modello - attraverso l'integrazione con il Sistema di Gestione aziendale - prevede specifiche modalità di gestione delle risorse finanziarie.

Tali modalità assicurano la separazione e l'indipendenza tra i soggetti che concorrono a formare le decisioni di impiego delle risorse finanziarie, coloro che attuano tali decisioni e coloro ai quali sono affidati i controlli circa l'impiego delle risorse finanziarie.

La Società, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, si avvale, il più possibile, di intermediari finanziari e bancari sottoposti ad una regolamentazione di trasparenza e di stabilità conforme a quella adottata negli Stati Membri dell'UE.

Tutte le operazioni che comportano utilizzazione o impegno di risorse economiche o finanziarie devono avere adeguata causale ed essere documentate e registrate, con mezzi manuali o informatici, in conformità a principi di correttezza professionale e contabile; il relativo processo decisionale deve essere verificabile.

Tutte le operazioni inerenti ad attività o prestazioni atipiche o inusuali devono essere specificamente e chiaramente motivate e comunicate all'Organismo di Vigilanza.

Le modalità di gestione sono aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.

4.11 Informazione, sensibilizzazione e formazione sul Modello

Allo scopo di rendere effettivo il Modello, è svolta un'attività di diffusione, informazione, sensibilizzazione e formazione relativamente all'adozione del Modello e ai contenuti dello stesso presso i Destinatari.

Pertanto, con l'adozione del Modello la Società intende sviluppare nei Destinatari la consapevolezza di poter incorrere - in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello - in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti ovvero rilevanti sotto l'aspetto delle sanzioni erogate dagli Organismi di giustizia sportiva, non solo per chi li ha commessi ma anche per la Società stessa.

Il responsabile del Modello, avvalendosi delle strutture aziendali, come di seguito indicato, procede pertanto ad informare tutti i Destinatari dell'esistenza e del contenuto del Modello.

In particolare, la Funzione di responsabile del Modello promuove, coordinandosi con le altre Funzioni sociali interessate e con l'Organismo di Vigilanza nominato, le iniziative per la conoscenza e la diffusione del Modello e per la conseguente formazione, anche con riferimento agli aggiornamenti e alle integrazioni successive.

Il Codice Etico ed il Sistema disciplinare sono pubblicati sull'intranet aziendale riservato ai Destinatari e di ciò è data comunicazione ai Dipendenti e ai Fornitori Sociali di Servizi con informativa via e-mail relativa all'intervenuta adozione del Modello.

Tutti i Destinatari, di volta in volta individuati, inclusi i Dipendenti nuovi assunti, dovranno attestare la presa visione del Codice Etico e del Modello mediante sottoscrizione di un modulo appositamente predisposto.

Copia del Modello, dei documenti ad esso allegati e dei suoi aggiornamenti è inoltre depositata presso la sede della Società ed è a disposizione di chiunque abbia titolo a consultarla.

È effettuata un'attività di formazione per i dipendenti e i fornitori sociali di servizi, articolata in relazione alla loro qualifica, al livello di rischio dell'area in cui operano e all'eventuale titolarità di poteri di rappresentanza della Società.

Il sistema di informazione e formazione è integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'Organismo di Vigilanza.

Il messaggio fondamentale è che la Società opera nel quadro di regole che tutti devono rispettare. Chi infrange tali regole non soltanto commette un possibile Reato e/ Illecito sportivo, ma agisce attivamente contro gli obiettivi dell'azienda e a detrimento della stessa.

Informativa ai soggetti esterni

In relazione a Consulenti, Partners Commerciali e Fornitori, ivi inclusi appaltatori d'opera e di servizi, la Società si impegna a fornire, con il coordinamento dell'Organismo di Vigilanza, apposite informative relativamente alle politiche e alle procedure adottate dalla Società sulla base del Modello, al Codice Etico, nonché alle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Modello o comunque contrari al Codice Etico o alla normativa vigente possano avere con riguardo ai rapporti contrattuali instaurati.

In particolare e laddove possibile con i soggetti con cui la Società ha più intensi rapporti, sono inserite nei testi contrattuali specifiche clausole dirette a garantire il rispetto dei principi del Decreto, del Codice Etico nonché la possibilità per la Società di recedere dal contratto o di risolverlo e a disciplinare le conseguenze dell'inadempimento sull'efficacia del contratto.

Per i rapporti di lungo periodo è prevedibile, in alternativa, la predisposizione e l'invio di un'informativa relativa all'adozione del Modello per l'accettazione delle norme dettate dal Codice Etico. Tale ultima modalità è utilizzabile anche laddove la Società debba utilizzare i testi contrattuali (anche standard) predisposti da terzi.

4.12 Conservazione della documentazione

Tutta la documentazione relativa al Modello, ivi inclusa quella relativa all'attività di vigilanza e controllo effettuata dall'Organismo di Vigilanza, è conservata a cura di quest'ultimo (in formato cartaceo o elettronico) per un periodo minimo di 10 anni e – nel caso di documentazione relativa alla

commissione o al rischio di commissione di specifici Reati – anche oltre i 10 anni, fino al termine di prescrizione del Reato stesso.

L'accesso a tale documentazione è consentito ai membri del Consiglio di Amministrazione, a meno che non si tratti di documenti collegati a indagini nei loro confronti: in questo caso - sempre che tale accesso non sia comunque garantito da norme di legge vigenti - sarà necessaria l'autorizzazione dell'Assemblea dei soci.

Sezione 5

L'ORGANISMO DI VIGILANZA

5.1 *Il ruolo dell'Organismo di Vigilanza*

Il Decreto identifica in un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (art. 6, comma 1, lettera b) l'organo al quale deve essere affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello, nonché di curarne il costante e tempestivo aggiornamento.

Nello specifico, secondo le indicazioni delle Linee Guida di Confindustria, tale Organismo deve:

- vigilare sull'effettività del Modello (cioè sulla coerenza tra gli effettivi comportamenti e il Modello adottato);
- verificare l'adeguatezza del Modello, ovvero la sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire i comportamenti non voluti;
- accertare il mantenimento nel tempo dei requisiti di funzionalità del Modello;
- presentare le opportune proposte per l'aggiornamento del Modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate o cambiamenti sopravvenuti (nell'Ente o a livello legislativo) rendano necessario effettuare correzioni o adeguamenti;
- verificare l'attuazione e la funzionalità delle modifiche apportate al Modello .

Secondo le Linee Guida di Confindustria, i requisiti dell'Organismo di Vigilanza possono essere così sintetizzati:

- ☐ *Autonomia e indipendenza*, che si deve tradurre in:
 - previsione di un “riporto” dell'OdV al massimo vertice operativo aziendale o al Consiglio di Amministrazione;
 - assenza, in capo all'OdV, di compiti operativi che - rendendolo partecipe di decisioni ed attività con effetti economico/finanziari - ne metterebbero a repentaglio l'obiettività di giudizio.
- ☐ *Professionalità*, riferita al “bagaglio di strumenti e tecniche” necessari per svolgere efficacemente l'attività di vigilanza sul Modello.
- ☐ *Continuità di azione*, in quanto l'efficace e costante attuazione del Modello è favorita - specie nelle società medio/grandi - dalla presenza di una struttura dedicata esclusivamente, ed a tempo pieno, all'attività di vigilanza del Modello.

Sulla base dei principi individuati dal Decreto, dalle Linee Guida di Confindustria e dalle indicazioni di prassi, la Società ha definito i criteri e le modalità di nomina dell'Organismo di Vigilanza e la determinazione dei compiti ad esso assegnati.

5.2 *Requisiti di nomina e condizioni di revoca*

L'OdV di Virtus Entella è una struttura collegiale *ad hoc*, formata da soggetti sia interni che esterni alla Società, che risponde direttamente al Consiglio di Amministrazione.

La nomina e la revoca dell'Organismo di Vigilanza sono atti riservati al Consiglio di Amministrazione (CdA).

La nomina a membro dell'Organismo di Vigilanza è disposta con delibera motivata, che evidenzia per il candidato la sussistenza dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, onorabilità e continuità d'azione.

Sono motivi di incompatibilità e di ineleggibilità con la carica di membro dell'Organismo di Vigilanza:

- l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento o la condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- la condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per i Reati previsti dal Decreto e/o per gli Illeciti sportivi;
- l'esistenza di vincoli di parentela e/o affinità entro il quarto grado con il vertice aziendale;
- la sussistenza di rapporti economici con la Società o suoi amministratori (fatte salve tutte le componenti della retribuzione) di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia e/o l'obiettività di giudizio;
- l'esistenza di qualsiasi situazione che possa generare anche un potenziale conflitto d'interesse.

Al fine di garantire la sussistenza di tali requisiti soggettivi, all'atto della presentazione della candidatura, ciascun componente del nominando Organismo di Vigilanza consegna il proprio curriculum vitae e una dichiarazione che attesti l'assenza di motivi di ineleggibilità.

Tali documenti sono conservati agli atti del Consiglio di Amministrazione.

In definitiva l'OdV risultante deve essere professionalmente capace e affidabile, dotato delle competenze e delle esperienze multidisciplinari (di natura giuridica, aziendalistica, ispettiva, ecc.) necessarie per le funzioni che è chiamato ad esercitare.

L'incarico ha una durata pari a tre anni ed è rinnovabile a ciascuna scadenza.

Anche decorsi tali termini, l'OdV in scadenza resta comunque in carica fino alla nomina e all'insediamento del nuovo OdV.

La revoca dell'incarico di un membro dell'OdV è ammessa per "giusta causa"; nel caso di membro interno, si intende per giusta causa anche l'intervento di ristrutturazione organizzativa della Società.

Il singolo membro dell'OdV può altresì recedere dalla carica, indirizzando comunicazione scritta e motivata al Consiglio di Amministrazione, con preavviso di almeno 1 mese.

Per tutelare l'autonomia e l'indipendenza dell'OdV ed evitare forme di ritorsione a suo danno conseguenti alla sua attività, sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni in merito a:

- eventuali remunerazioni, promozioni, trasferimenti o sanzioni disciplinari relativi a un membro interno dell'OdV;
- modifica del rapporto di collaborazione con un membro esterno dell'OdV.

Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcuna Funzione di Virtù Entella; l'unico organo aziendale con compiti di vigilanza sull'adeguatezza dell'attività dell'OdV è il Presidente, in quanto a tale organo dirigente compete comunque la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

5.3 Funzioni e poteri

L'OdV - salva ogni diversa applicabile e prevalente disposizione di legge - ha libero accesso, senza necessità di alcun consenso preventivo, a tutte le Funzioni della Società, onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei suoi compiti.

L'OdV può avvalersi non dell'ausilio di tutte le strutture della Società per l'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie alla funzione di controllo.

Nel contesto delle procedure di formazione del *budget* aziendale, il Consiglio di Amministrazione deve approvare una dotazione di risorse finanziarie per l'OdV; di tale dotazione l'OdV potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.) e di essa dovrà rendere conto al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione. L'OdV, come previsto dal Decreto, ha autonomi poteri di iniziativa e controllo, ai fini di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello.

Non ha invece poteri coercitivi o di intervento modificativi della struttura aziendale o sanzionatori nei confronti dei Destinatari del Modello; tali poteri sono demandati alle competenti Funzioni aziendali (v. anche sezione 6 del presente documento).

Il funzionamento interno dell'OdV (ad es. convocazione delle riunioni, delibere, ecc.) è disciplinato da apposito Regolamento, adottato con delibera del CdA.

In termini generali, all'OdV è affidata la responsabilità di vigilare:

- sull'osservanza del Modello da parte dei Destinatari del medesimo;
- sull'efficacia e adeguatezza del Modello, in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione di Reati o di illeciti sportivi;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

Tale responsabilità, in termini più operativi, si traduce nei seguenti compiti:

- Eseguire attività di controllo sul rispetto delle prassi operative poste a presidio dei Processi Sensibili ai fini del Modello, provvedendo - se del caso - anche all'emanazione di circolari informative interne; tale attività deve coinvolgere tutti i Dipendenti e i Fornitori Sociali di Servizi.
- Condurre ricognizioni sull'attività aziendale, ai fini dell'aggiornamento della mappatura dei Processi Sensibili.
- Valutare le esigenze di aggiornamento del Modello, segnalando al CdA le possibili aree di intervento.
- Indicare al management le opportune integrazioni ai sistemi di gestione delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita) già presenti, per introdurre accorgimenti idonei a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici o comunque connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.
- Segnalare le eventuali violazioni al Modello ed al Decreto al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale.
- Collaborare con il management aziendale per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari conseguenti alla violazione del Modello, ferma restando la competenza del suddetto management per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare.
- Suggerire i provvedimenti più opportuni per porre rimedio alle violazioni.

5.4 *Reporting verso il vertice aziendale*

Annualmente l'Organismo di Vigilanza trasmette al Consiglio d'Amministrazione una relazione sull'attuazione del Modello indicando l'attività svolta con riferimento a:

- attività di controllo svolta (aree/processi verificati, andamento ed esito delle verifiche);
- eventuali criticità emerse, sia in termini di comportamenti od eventi che in termini di efficacia del Modello;
- suggerimenti per risolvere tali criticità;
- modifiche legislative e aziendali che potrebbero avere effetti sul Modello e relative proposte per il suo aggiornamento;
- adeguatezza del Codice Etico;
- rendiconto del fondo economico gestito dall'OdV.

L'Organismo di Vigilanza può rivolgere comunicazioni al Consiglio d'Amministrazione in ogni circostanza in cui lo ritenga necessario od opportuno per il corretto svolgimento delle proprie funzioni e per l'adempimento degli obblighi imposti dal Decreto.

L'OdV può riferire, su base continuativa e non necessariamente formalizzata, direttamente con il Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente hanno la facoltà di convocare l'OdV in qualsiasi momento.

L'OdV a sua volta può presentare richiesta di incontrarsi con il suddetto Organo Sociale al fine di riferire in merito all'attuazione del Modello e in merito a situazioni particolari o eccezionali.

L'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di informare immediatamente il Collegio Sindacale nonché il Consiglio di Amministrazione qualora la violazione riguardi i vertici apicali di Virtus Entella. Lo stesso potrà ricevere, inoltre, richieste di informazioni o di chiarimenti da parte del Collegio Sindacale e della società di revisione.

5.5 *Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza*

L'OdV deve essere tempestivamente informato - mediante apposite segnalazioni da parte dei Dipendenti, degli Organi Sociali, dei Consulenti, dei Fornitori Sociali di Servizi e dei Partner Commerciali - di ogni cambiamento che possa avere influenza sul Modello, nonché in merito a comportamenti ed eventi che:

- possano determinare una violazione del Modello;
- costituiscano commissione, o ragionevole pericolo di commissione, dei Reati richiamati dal Decreto;
- siano comunque rilevanti ai fini del Decreto e possano quindi ingenerare una responsabilità di Virtus Entella in tal senso.

Oltre alle segnalazioni sopra descritte, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o altre notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati, qualora sia coinvolta direttamente o indirettamente la Società;

- le richieste di assistenza legale inoltrate alla Società dai Dipendenti, ai sensi del CCNL in caso di avvio di procedimento giudiziario nei confronti degli stessi;
- l'instaurazione di procedimenti disciplinari unitamente alle giustificazioni presentate ai sensi di legge e di contratto prima dell'irrogazione delle eventuali sanzioni; in tal modo l'OdV può esprimersi in merito alla rilevanza del procedimento (ai fini della violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello o a commissione di Reati od illeciti sportivi che coinvolgano direttamente o indirettamente Virtus Entella) e far pervenire alla Funzione Personale e Organizzazione le relative valutazioni ed indicazioni.
Le sanzioni irrogate ovvero i provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni saranno inviati all'OdV, qualora nella fase di istruttoria quest'ultimo abbia segnalato la loro rilevanza rispetto al Modello;
- le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili (un fatto non rilevante se singolarmente considerato, potrebbe assumere diversa valutazione in presenza di ripetitività o estensione dell'area di accadimento);
- i rapporti con i Consulenti e i Partner Commerciali che operano per conto di Virtus Entella nell'ambito di Processi Sensibili;
- ogni comportamento non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società.

Per i Dipendenti e i Fornitori di Servizi tale dovere di informazione rientra nel più ampio dovere di diligenza e di fedeltà nei confronti del datore di lavoro; un obbligo particolare hanno poi i Responsabili di Funzione che esercitano funzioni di gestione (e quindi di vigilanza) nei confronti di altri Dipendenti.

I Consulenti e i Partner sono tenuti ad effettuare le segnalazioni nei limiti e con le modalità previste contrattualmente.

Le violazioni dei suddetti obblighi di informazione potranno comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari.

5.6 *Modalità delle segnalazioni all'Organismo di Vigilanza*

Con riferimento alle modalità di trasmissione delle informazioni/dati/notizie valgono le seguenti prescrizioni:

- i flussi informativi definiti dovranno pervenire all'Organismo di Vigilanza ad opera delle Funzioni aziendali interessate mediante modalità definite dall'Organismo medesimo;
- le segnalazioni possono essere fatte in forma scritta:
 - per e-mail, al seguente indirizzo: segreteria@entella.it;
 - per posta, all'indirizzo Organismo di Vigilanza Modello 231, c/o Virtus Entella Srl, Via A. Gastaldi 22, 16043 Chiavari (GE);
 - verbalmente ai membri dell'Organismo che provvederanno alla formalizzazione della segnalazione;
- l'Organismo di Vigilanza agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle segnalazioni stesse, assicurando la riservatezza circa la loro identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute, ascoltando ove necessario l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto nella sezione 6 del presente documento.

Non saranno prese in considerazione segnalazioni anonime.

5.7 *Gestione delle registrazioni*

Tutta la documentazione connessa alla propria attività è conservata dall'OdV (in formato cartaceo o elettronico) per un periodo minimo di 10 anni e – nel caso di documentazione relativa alla commissione o al rischio di commissione di specifici Reati – anche oltre i 10 anni, fino al termine di prescrizione del Reato stesso.

Nella gestione di tale documentazione l'OdV ha il dovere di porre in essere tutti gli atti, le cautele e misure che si rendano necessari per il rispetto e la corretta applicazione del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

L'accesso alla suddetta documentazione sarà possibile, oltre che ai membri dell'OdV, anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Sezione 6

IL SISTEMA DISCIPLINARE

6.1 Il Sistema disciplinare di Virtus Entella

La definizione di un Sistema disciplinare, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle prescrizioni del Modello, rende efficiente l'azione di vigilanza dell'OdV ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso. La definizione di tale sistema disciplinare costituisce infatti - ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 231/2001 - un requisito essenziale del Modello stesso, ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della Società.

L'implementazione di un sistema disciplinare, oltre a rappresentare quindi una doverosa applicazione del Decreto, muove dal presupposto che:

- il Modello è l'espressione del potere del datore di lavoro di impartire disposizioni per l'esecuzione del lavoro (art. 2104 c.c.);
- il mancato rispetto del Modello costituisce di conseguenza inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro (art. 2106 c.c.).

Il sistema disciplinare di Virtus Entella si fonda in particolare sui seguenti principi:

- le sanzioni devono essere irrogate tempestivamente;
- le sanzioni devono essere commisurate alla violazione; la tipologia e l'entità della sanzione variano in base a:
 - la condotta del soggetto (dolo, grado di colpa, imprudenza, imperizia);
 - la posizione rivestita nell'ambito aziendale;
 - il danno derivante;
 - la sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, compresa la recidività;
 - la condivisione dell'infrazione con altri soggetti.
- le sanzioni devono essere di entità tale da costituire un valido deterrente alla commissione di Reati od illeciti sportivi e quindi tali da garantire l'effettività del Modello;
- le sanzioni puniscono il mancato rispetto di una regola, indipendentemente dal fatto che dalla violazione sia scaturita la commissione di un Reato o di un Illecito sportivo.

In ogni caso e per ogni tipologia di Destinatario, le contestazioni mosse e le sanzioni applicate sono formalizzate per iscritto.

Al destinatario della contestazione saranno sempre concessi 5 giorni di calendario per essere sentito ovvero per presentare repliche o difese scritte.

L'irrogazione delle sanzioni disciplinari spetta all'organo aziendale competente in relazione al soggetto che ha effettuato l'infrazione.

L'istruttoria, su segnalazione o meno dell'OdV, spetta al responsabile della Funzione Personale e Organizzazione .

Il sistema disciplinare di Virtus Entella è riportato di seguito (da 6.2 a 6.7).

Esso è stato consegnato a tutti i lavoratori, è affisso nella bacheca della Società e viene periodicamente divulgato tramite apposita attività di informazione.

Anche il sistema disciplinare – al pari di tutta la documentazione gestita dal Modello 231 - è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'OdV.

6.2 Sanzioni nei confronti di operai, impiegati e quadri (dipendenti)

La violazione, da parte dei Dipendenti soggetti al CCNL applicato in Virtus Entella, delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello, costituisce illecito disciplinare.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili - sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio del suddetto CCNL e precisamente:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
- licenziamento.

Per quanto concerne invece gli atleti professionisti calciatori, i provvedimenti disciplinari irrogabili nei loro riguardi sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio del suddetto Accordo Collettivo e precisamente:

- a) ammonizione scritta;
- b) multa;
- c) riduzione della retribuzione;
- d) esclusione temporanea dagli allenamenti o dalla preparazione precampionato con la prima squadra;
- e) risoluzione del contratto

Restano ferme e si intendono qui richiamate tutte le previsioni previste in materia dai rispettivi CCNL e relative alle procedure ed agli obblighi da osservare nell'applicazione delle sanzioni previste dai predetti atti.

Ai tesserati si applicano le medesime sanzioni previste per i dipendenti nel caso abbiano con la Società un rapporto di lavoro subordinato. In ogni caso, per i calciatori, atleti professionisti, sono fatte salve le diverse disposizioni contenute negli accordi collettivi e nei regolamenti di settore.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, al management aziendale.

Fermi restando gli obblighi per la Società derivanti dallo Statuto dei Lavoratori e dal CCNL applicato, i comportamenti sanzionabili sono i seguenti:

- violazione di procedure interne previste o richiamate dal presente Modello (ad esempio la non osservanza delle procedure prescritte, omissione di comunicazioni all'OdV in merito a informazioni prescritte, omissione di controlli, ecc.) o adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello o alle procedure ivi richiamate;

- violazione di procedure interne previste o richiamate dal presente Modello o adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello o alle procedure ivi richiamate *che espongano la Società ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei Reati e/o di Illecito sportivo*;
- mancato rispetto delle politiche aziendali previste o richiamate dal presente Modello nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello o alle procedure ivi richiamate;
- mancato rispetto delle politiche aziendali previste o richiamate dal presente Modello nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello o alle procedure ivi richiamate che espongano la Società ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei Reati e/o Illeciti sportivi;
- adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente Modello, o alle procedure ivi richiamate e diretti in modo univoco al compimento di uno o più Reati;
- adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, o delle procedure ivi richiamate, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di sanzioni previste dal Decreto;

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del Dipendente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità del suo comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta - ai sensi e per gli effetti del Decreto - a seguito della condotta censurata e comunque nei limiti imposti dal CCNL.

In conformità a quanto stabilito dalla normativa rilevante e in ossequio ai principi di tipicità delle violazioni e di tipicità delle sanzioni, Virtus Entella intende portare a conoscenza dei propri Dipendenti le disposizioni e le regole comportamentali contenute nel Modello, la cui violazione costituisce illecito disciplinare, nonché le misure sanzionatorie applicabili, tenuto conto della gravità delle infrazioni.

Fermi restando gli obblighi in capo a Virtus Entella derivanti dallo Statuto dei Lavoratori, i comportamenti che costituiscono violazione del Modello (in cui si comprendono anche i comportamenti che costituiscono violazione dei doveri dei dipendenti e dei calciatori atleti professionisti), corredate dalle relative sanzioni, sono i seguenti:

1. incorre nel provvedimento di "richiamo verbale" il lavoratore che violi una delle procedure interne previste dal Modello (ad esempio, che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.), o adotti nell'espletamento di attività nei Processi Sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso. Tali comportamenti costituiscono una mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società;
2. incorre nel provvedimento di "ammonizione scritta" il lavoratore che sia recidivo nel violare le procedure previste dal Modello o nell'adottare, nell'espletamento di attività comprese nei Processi Sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello. Tali comportamenti costituiscono una ripetuta mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società;
3. incorre nel provvedimento della "multa", il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, o adottando nell'espletamento di attività nei Processi Sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, esponga l'integrità dei beni aziendali ad una situazione di oggettivo pericolo. Tali comportamenti, posti in essere con la

mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società, determinano una situazione di pericolo per l'integrità dei beni della Società e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa;

4. incorre nel provvedimento della “sospensione” dal servizio/ prestazione sportiva e dal trattamento retributivo il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, o adottando nell'espletamento di attività nei Processi Sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, arrechi danno alla Società compiendo atti contrari all'interesse della stessa, ovvero il lavoratore che sia recidivo oltre la seconda volta nel corso degli ultimi 24 mesi nelle mancanze di cui ai punti 1, 2 e 3; tali comportamenti, posti in essere per la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società, determinano un danno ai beni, anche immateriali, della Società e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa;
5. incorre nel provvedimento del “licenziamento con preavviso” (con diritto del datore di lavoro all'esonero immediato dalla attività lavorativa/prestazione sportiva, provvedendo alla liquidazione dei relativi emolumenti) il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nei Processi Sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un Reato sanzionato dal D.Lgs. 231/2001, nonché il lavoratore che sia recidivo oltre la seconda volta negli ultimi 24 mesi nelle mancanze di cui al punto 4. Tale comportamento costituisce una grave inosservanza delle disposizioni impartite dalla Società e/o una grave violazione dell'obbligo del lavoratore di cooperare alla prosperità della Società;
6. incorre nel provvedimento del “licenziamento senza preavviso” il lavoratore che adotti - nell'espletamento delle attività nei Processi Sensibili - un comportamento, in violazione alle prescrizioni del Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001. Tale comportamento fa venire meno radicalmente la fiducia della Società nei confronti del lavoratore, costituendo un grave nocumento morale e/o materiale per l'azienda.

Più specificatamente per quanto riguarda i calciatori,

- incorrono nella riduzione della retribuzione nel caso di squalifica da parte degli organi della Giustizia Sportiva nazionale o internazionale; la riduzione della retribuzione effettiva lorda, per il periodo corrispondente alla durata della squalifica, non potrà essere superiore al 50% (cinquantapercento) della retribuzione dovuta per tale periodo. Ai fini della applicazione della sanzione, si terrà conto:

- a) della parte fissa della retribuzione;
- b) della natura del comportamento antiregolamentare posto in essere e sanzionato e dell'elemento soggettivo che hanno determinato la squalifica; in particolare, la riduzione della retribuzione non potrà essere applicata qualora il calciatore dimostri che la squalifica sia stata comminata, a seguito di comportamenti dallo stesso tenuti nell'esclusivo interesse sportivo della squadra (a titolo meramente esemplificativo c.d. fallo da ultimo uomo);
- c) della misura del pregiudizio, anche all'immagine, arrecato alla Società.

In tutti gli altri casi la riduzione della retribuzione potrà riguardare anche la parte variabile. La sanzione comunque non potrà superare il massimale di riduzione del 50% ad eccezione di quanto previsto al punto successivo.

In caso di squalifica per *doping*, la riduzione della retribuzione, in alternativa o in subordine alla domanda di risoluzione del Contratto, può essere pari all'intera retribuzione, fissa e variabile, dovuta per il periodo di durata della squalifica, con decorrenza dalla sospensione cautelare deliberata dagli organi di giustizia sportiva. Tale previsione opera anche nei casi di illecito sportivo o violazione dei

divieti di qualsiasi fonte in materia di scommesse, con decorrenza dall'efficacia del provvedimento disciplinare deliberato dagli Organi di Giustizia Sportiva, anche se non definitivo.

La riduzione della retribuzione non può in ogni caso comportare una diminuzione della retribuzione al di sotto di quella prevista dalla tabella minima di retribuzione.

La risoluzione del Contratto determina la risoluzione delle Altre Scritture; gli effetti della risoluzione sulle intese ex articolo 4.3 dell'Accordo Collettivo Calciatori sono determinati dal Collegio Arbitrale in applicazione dei principi generali del diritto civile. La risoluzione può essere ottenuta dalla Società anche nel caso di condanna del Calciatore a pena detentiva, per reati non colposi, comminata in Italia o all'estero, passata in giudicato.

Nel caso di Calciatore tesserato a seguito di cessione temporanea del contratto (ivi compresi i casi di compartecipazione), alla risoluzione consegue il diritto della società cedente di pretendere il ripristino, con decorrenza dalla data di risoluzione, dell'originario rapporto tra essa ed il Calciatore fino al termine originariamente previsto per tale rapporto. La società cedente decade dal diritto al ripristino qualora non manifesti per iscritto al calciatore, alla Lega ed alla Federazione tale volontà entro quindici giorni dalla data in cui ha ricevuto informazione della risoluzione, informazione della quale è in ogni caso onerato il calciatore che dovrà provvedervi in forma scritta..

La risoluzione del Contratto e/o la riduzione della retribuzione per cause derivanti da malattia o infortunio (inidoneità o inabilità) sono disciplinate dall'art. 15 dell'Accordo Collettivo della Lega Serie B.

6.3 *Sanzioni nei confronti dei dirigenti*

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività connesse con i Processi Sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso (ove sono compresi anche i comportamenti posti in essere in violazione degli obblighi propri dei dirigenti), tra cui la violazione degli obblighi di vigilanza sui soggetti sottoposti, la Società provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL e dagli Accordi per i dirigenti di aziende sportive dalla stessa applicato.

Le sanzioni comminate saranno commisurate alla violazione e all'impatto della stessa sul rapporto di fiducia; rientra in tali sanzioni il licenziamento senza preavviso, che potrà essere comminato nei casi in cui vi sia una lesione del rapporto di fiducia tale da non consentire la prosecuzione del rapporto stesso.

Qualora il dirigente sia incorso in una delle mancanze passibili di licenziamento, la Società potrà disporre la sospensione cautelare con effetto immediato. Nel caso in cui la Società decida di procedere con il licenziamento, questo avrà effetto dalla data di inizio della sospensione cautelare.

Nel caso in cui venga accertata una responsabilità che non comporti la risoluzione del rapporto di lavoro, la notazione dell'avvenuta infrazione viene inserita nel fascicolo personale del dirigente.

Della stessa si terrà conto per un periodo di due anni dalla data della comminazione ai fini dell'applicazione della recidiva e dovrà essere inoltre considerata negativamente all'atto del conferimento di eventuali ulteriori incarichi o deleghe nonché dell'elargizione di gratifiche, premi, ecc.

La competenza ad assumere nei confronti dei responsabili le misure più idonee sopra menzionate è del Responsabile della Funzione Personale e Organizzazione .

6.4 *Sanzioni nei confronti degli Amministratori*

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'OdV informa il Collegio Sindacale e l'intero Consiglio di Amministrazione affinché prendano gli opportuni provvedimenti.

Tali provvedimenti possono consistere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella revoca delle deleghe o della carica, previa delibera dell'organo competente, così come nel licenziamento qualora il membro del Consiglio di Amministrazione che ha commesso la violazione sia legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato. Se necessario, vale a dire in caso di consiglieri che siano anche dirigenti di Virtus Entella, l'OdV coinvolgerà, per quanto di competenza, il Responsabile della Funzione Personale e Organizzazione.

Resta salva la possibilità per la Società di procedere con autonoma azione di responsabilità.

6.5 *Sanzioni nei confronti dei Sindaci*

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più Sindaci, l'OdV informa l'intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione affinché prendano gli opportuni provvedimenti, disponendo per la revoca e la richiesta di risarcimento danni.

L'OdV coinvolgerà, per quanto di competenza, il Responsabile della Funzione Personale e Organizzazione.

6.6 *Sanzioni nei confronti dei Fornitori di Servizi*

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più dei Fornitori di Servizi, l'OdV informa il responsabile della Funzione Personale e Organizzazione affinché prenda gli opportuni provvedimenti.

Le violazioni sono sanzionate con le stesse modalità previste per i lavoratori dipendenti dalla società da cui dipende il lavoratore che ha commesso la violazione e con la risoluzione del rapporto contrattuale, oltre il risarcimento del danno.

6.7 *Sanzioni nei confronti dei Consulenti e dei Partner Commerciali*

Tutti i contratti con i Consulenti e i Partner Commerciali devono essere integrati da apposita clausola che preveda l'accettazione delle disposizioni di loro interesse contenute nella presente Sezione.

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più Consulenti o Partner Commerciali, l'OdV informa la Funzione Personale e Organizzazione affinché vengano presi gli opportuni provvedimenti.

Le violazioni possono essere sanzionate proporzionalmente alla gravità, fino ad arrivare alla risoluzione del rapporto contrattuale in essere, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora dalla violazione derivino danni concreti alla Società (come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto).

Le infrazioni di minore entità saranno comunque valutate negativamente ai fini del rinnovo del contratto/incarico al trasgressore.

Sezione 7

VERIFICHE SULL'ADEGUATEZZA DEL MODELLO

La mappatura delle aree a rischio - che sta alla base del Modello - è reiterata ogni volta che l'evoluzione legislativa o aziendale lo richieda; comunque, almeno una volta all'anno, l'OdV valuta con il Presidente la sua adeguatezza.

Inoltre l'OdV - in aggiunta all'attività di vigilanza che svolge con continuità sull'effettività del Modello (e che si concretizza nella verifica della coerenza tra i comportamenti effettivi dei Destinatari ed il Modello stesso) - periodicamente effettua specifiche verifiche sulla reale capacità del Modello alla prevenzione dei Reati.

Tale attività si concretizza in una verifica a campione dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi da Virtus Entella in relazione ai Processi Sensibili, con valutazione della conformità degli stessi alle regole del Modello.

Per la verifica l'OdV può avvalersi del supporto di altre Funzioni interne che, di volta in volta, si rendano a tal fine necessarie.

Le verifiche e il loro esito sono oggetto di *report* annuale al Consiglio di Amministrazione; in particolare, in caso di rilevata inefficienza del Modello, l'OdV proporrà i miglioramenti da attuare.

PARTI SPECIFICHE

Reati rilevanti e Protocolli di prevenzione

PREMESSA

Di seguito sono riportate le “Parti Specifiche” del Manuale.

Ciascuna delle prime cinque prende in considerazione categorie omogenee di Reati contemplati nel D.Lgs. 231/2001; per la precisione:

- la Parte Specifica I tratta i Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e il Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- la Parte Specifica II tratta i Reati societari;
- la Parte Specifica III tratta i Reati relativi alla violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- la Parte Specifica IV tratta i Reati informatici e di trattamento illecito di dati e i Reati in materia di violazione del diritto d'autore;
- la Parte Specifica V tratta i Reati ambientali;
- la Parte Specifica VI tratta dei Reati contro la personalità individuale
- la Parte Specifica VII tratta degli Illeciti sportivi.

Ovviamente sono state prese in considerazione solo quelle categorie che si possono ipotizzare come applicabili – perlomeno per uno o più Reati - a Virtus Entella in ragione dell'attività da questa svolta.

Tuttavia, il Codice Etico indirizza la Società e i Destinatari del Modello verso comportamenti volti a prevenire situazioni che possano, anche strumentalmente, portare a coinvolgimenti della Società nelle fattispecie di Reato per le quali attualmente non si rilevano aree di rischio.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza monitora e vigila su qualsiasi modifica dell'attività della Società ovvero della propria struttura organizzativa che può far sorgere nuove Aree di Rischio non attualmente individuate.

Obiettivo di ogni Parte Specifica è che tutti i Destinatari (Dipendenti, Fornitori di Servizi, Organi sociali, Consulenti e Partner, come già definiti nella Parte Generale) adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Nello specifico, ogni Parte Specifica ha lo scopo di:

- dettagliare le procedure che tutti i Destinatari sono chiamati ad osservare, ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza (e ai responsabili delle altre Funzioni aziendali che con lo stesso cooperano) gli strumenti esecutivi per esercitare le previste attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Per una miglior comprensione dei Reati dichiarati come inapplicabili (o comunque estremamente improbabili), è opportuno tenere presente che Virtus Entella è una società di calcio, non è quotata in borsa il cui scopo è raggiungere i migliori risultati sportivi possibili ma nel rispetto di una gestione economico-finanziaria attenta, oculata e rispettosa di tutte le norme.

Parte specifica I
REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI
O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI
ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

I.1 Le fattispecie di Reato (artt. 24, 25 e 25-decies del D.Lgs. 231/2001)

Vengono qui richiamati i Reati contemplati dagli articoli 24, 25 e 25-decies del Decreto:

- gli articoli 24 e 25 sono presenti nel Decreto dall'atto della sua emissione;
- l'articolo 25-decies è stato aggiunto al D.Lgs. 231/2001 dalla Legge 116 del 3 agosto 2009 *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale”*.

Si è ritenuto opportuno trattarli nella stessa Parte specifica, in quanto contemplano Reati contro ed in danno della Pubblica Amministrazione.

Si riporta qui di seguito una breve descrizione dei Reati richiamati da tali articoli, rimandando all'Appendice Normativa del presente documento per una dettagliata descrizione degli stessi.

Poiché tali Reati presuppongono l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione, si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti su che cosa la legge intenda con tale dizione.

❖ **Pubblica Amministrazione (P.A.)**

Agli effetti della legge penale, è comunemente considerato come “ente della Pubblica Amministrazione” qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Sebbene non esista nel codice penale una definizione di Pubblica Amministrazione, in base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale allo stesso codice, la Pubblica Amministrazione comprende, in relazione ai Reati in esso previsti, “tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici”.

A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della Pubblica amministrazione, i seguenti enti o categorie di enti:

1. istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
2. enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, quali:
 - 2.1. Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 - 2.2. Ministeri;
 - 2.3. Camera dei Deputati e Senato della Repubblica;
 - 2.4. Dipartimento Politiche Comunitarie;
 - 2.5. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
 - 2.6. Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;
 - 2.7. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;

- 2.8. Banca d'Italia;
- 2.9. Consob e Covisoc;
- 2.10. Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
- 2.11. Agenzia delle Entrate;
- 2.12. ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo);
- 3. Regioni;
- 4. Province;
- 5. Comuni;
- 6. Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
- 7. Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- 8. Comunità Europea e Istituti collegati;
- 9. tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali:
 - 9.1. INPS;
 - 9.2. CNR;
 - 9.3. INAIL;
 - 9.4. INPSAI;
 - 9.5. INPSAP;
 - 9.6. ISTAT;
 - 9.7. ENASARCO;
 - 9.8. ASL;
 - 9.9. Enti e Monopoli di Stato;
 - 9.10. RAI.

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, occorre precisare come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose previste dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001.

In particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle di “*pubblico ufficiale*” e di “*incaricato di pubblico servizio*”.

❖ Pubblico ufficiale

Ai sensi dell'art. 357, primo comma, c.p., è considerato pubblico ufficiale “*agli effetti della legge penale*” chi esercita “*una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*”. In sostanza la qualifica di pubblico ufficiale va riconosciuta a tutti i soggetti, pubblici dipendenti o privati, che possano o debbano, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della pubblica amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi.

❖ Incaricato di un pubblico servizio

La definizione di “*soggetto incaricato di un pubblico servizio*” si rinviene all'art. 358 c.p., il quale recita che “*sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale*”.

Al fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 357 e 358 c.p., ha rilievo esclusivo la natura delle funzioni

esercitate, che devono essere inquadrabili tra quelle della P.A.. Non rilevano invece la forma giuridica dell'ente e la sua costituzione secondo le norme del diritto pubblico, né lo svolgimento della sua attività in regime di monopolio, né tanto meno il rapporto di lavoro subordinato dell'agente con l'organismo datore di lavoro.

Nell'ambito dei soggetti che svolgono pubbliche funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale è poi riservata a coloro che formano o concorrono a formare la volontà della P.A. o che svolgono tale attività per mezzo di poteri autoritativi o certificativi, mentre quella di incaricato di un pubblico servizio è assegnata dalla legge, in via residuale, a coloro che non svolgono pubbliche funzioni, ma che non curino neppure mansioni di ordine o non prestino opera semplicemente materiale.

Al fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 357 e 358 c.p., è necessario verificare se essa sia, o non sia, disciplinata da norme di diritto pubblico, quale che sia la connotazione soggettiva del suo autore, distinguendosi poi - nell'ambito dell'attività definita pubblica sulla base del detto parametro oggettivo - la pubblica funzione dal pubblico servizio per la presenza (nell'una) o la mancanza (nell'altro) dei poteri tipici della potestà amministrativa, come indicati dal comma 2 dell'art. 357 predetto

I.1.1 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24 del D.Lgs. 231/2001)

❑ Reati in tema di erogazioni pubbliche (artt. 316-bis, 316-ter, 640-bis c.p.). Anche se l'attività prevalentemente sportiva svolta da Virtù Entella non comprende, al momento erogazioni pubbliche, si ritiene pertinente la seguente disamina.

Le fattispecie previste mirano a tutelare l'erogazione di finanziamenti pubblici sia nel momento dell'erogazione, sia nel successivo momento dell'utilizzazione del finanziamento.

Nel caso dell'art. 316-bis (Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea), il Reato si configura se, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, non si procede all'utilizzo di parte o di tutte le somme ottenute per gli scopi cui erano destinate.

Nel caso dell'art. 316-ter (Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea), il Reato si configura quando - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengono, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

In questo caso quindi, contrariamente a quanto visto in merito all'art. 316-bis, a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il Reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Nel caso dell'art. 640-bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), il Reato si configura quando, per ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea, si pone in essere una truffa.

In questo caso, a differenza di quanto visto in merito all'art. 316-ter, oltre all'illecito che costituisce la truffa, è necessaria un'attività fraudolenta che vada ben oltre la semplice esposizione di dati falsi, cioè sia tale da vanificare o comunque rendere meno agevole l'attività di controllo delle relative richieste da parte delle autorità preposte.

❑ Truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.).

Tale Reato si realizza quando, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, si procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea.

❑ Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).

Tale Reato si realizza quando, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati o i programmi in esso contenuti, si procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea.

I.1.2 Concussione e corruzione (art. 25 del D.Lgs. 231/2001)

Artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320, 321, 322 e 322-bis c.p.

Il Reato di concussione (art. 317 c.p.) si realizza quando un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringe o induce taluno a dare o a promettere a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.

Il Reato di corruzione (art. 318 c.p.) si realizza quando un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio riceve, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi non dovuti o ne accetta la promessa:

- per compiere o aver compiuto un atto del suo ufficio;
- per omettere o ritardare un atto del suo ufficio o per averlo ommesso o ritardato;
- per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio.

Tale Reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

È opportuno ricordare che la corruzione rileva anche nel caso sia realizzata nei confronti di soggetti stranieri i quali, secondo la legge italiana, sono pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

I.1.3 Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del D.Lgs. 231/2001)

Art. 377-bis c.p.

Tale Reato si realizza quando, con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, si induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

Soggetto attivo della suddetta condotta illecita può essere chiunque, mentre destinatario della stessa può essere soltanto chi ha facoltà di non rispondere in un processo penale, ossia l'indagato o l'imputato, nell'unico processo o in un processo connesso.

I.2 I processi sensibili

- ❖ Per i Reati in tema di erogazioni pubbliche i rischi connessi alla realizzazione di tali tipologie di Reati sono attualmente ridotti.
- ❖ Per il Reato di truffa aggravata ai danni dello stato:
Virtus Entella ha rapporti con enti della Pubblica Amministrazione per lo svolgimento ordinario della propria attività sportiva (che presuppone il rilascio di titoli abilitativi e, in genere, autorizzativi, ed è sottoposta a controlli di autorità di vigilanza).
In questo ambito si deve però sottolineare come manchi il contenuto patrimoniale o negoziale che caratterizza il Reato.

Aree potenzialmente a rischio per il suddetto Reato possono invece individuarsi nell'area di gestione del processo amministrativo (con riferimento all'invio di dichiarazioni e alla liquidazione di imposte o tasse) e nel processo di gestione delle risorse umane (con riferimento all'eventuale accesso e fruizione di agevolazioni contributive, previdenziali o assistenziali).

❖ Per il Reato di frode informatica:
come per il Reato di cui al punto precedente, tale Reato può realizzarsi in quelle aree operative (Amministrazione, Gestione Personale) che inviano dati per via telematica o li inseriscono in registri della Pubblica Amministrazione accessibili telematicamente.

❖ Per i Reati di corruzione e di concussione:
le potenziali situazioni di rischio si presentano nei casi in cui la Società viene in contatto con la Pubblica Amministrazione o - attraverso il proprio sistema di deleghe - individua delle funzioni di rappresentanza nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Come in parte già riferito per quanto concerne il Reato di frode ai danni dello Stato, la Virtus Entella ha rapporti con enti della Pubblica Amministrazione per lo svolgimento ordinario della propria attività solo nel caso in cui si possa presupporre il rilascio di titoli abilitativi e, in genere, autorizzativi nonché attività connesse alla formazione e modifica degli strumenti urbanistici connessi all'impianto sportivo, ed alle relative convenzioni.

In generale, inoltre, costituiscono attività potenzialmente a rischio quelle per la gestione di questioni previdenziali, assistenziali, fiscali e tributarie ovvero dei contenziosi giudiziali o stragiudiziali, nonché tutti i casi in cui vi sia la necessità di ottenere provvedimenti amministrativi occasionali/ad hoc anche per attività che siano strumentali o accessorie all'attività della Società.

Alla luce di quanto sin qui detto ed entro i limiti descritti, devono considerarsi a rischio anche processi da qualificarsi "strumentali" alle attività sopra esposte. Si tratta di attività che, pur non essendo caratterizzate dall'esistenza di rapporti diretti con la P.A., possono costituire supporto e presupposto (finanziario ed operativo) per la commissione dei Reati di corruzione.

Ci si riferisce in particolare all'acquisto di beni, consulenze e servizi professionali, al processo di assunzione del personale, alla gestione dei flussi finanziari, alle procedure per omaggi e sponsorizzazioni.

Si segnala che le ipotesi di responsabilità delle società per concussione sono molto più rare, in quanto la condotta penalmente rilevante ai sensi del Decreto deve essere realizzata nell'interesse o a vantaggio della Società mentre il Reato è compiuto normalmente nell'esclusivo interesse del concussore. Le aree di rischio potenziale, tuttavia, sono le stesse individuate per il Reato di corruzione.

In considerazione di quanto sin qui riportato, possono individuarsi i principali Processi Sensibili che Virtus Entella ha individuato quali aree a rischio diretto rispetto al coinvolgimento nelle fattispecie di Reato esaminate in questa sezione:

- gestione dei rapporti con enti della Pubblica Amministrazione per:
 - contratti e convenzioni di concessione;
 - richieste per l'ottenimento di provvedimenti amministrativi, autorizzazioni, titoli abilitativi, licenze necessarie per l'esercizio delle attività aziendali.
- gestione dei rapporti con l'autorità giudiziaria;
- gestione dei rapporti con le autorità di vigilanza e di ispezione (amministrative, fiscali, previdenziali, ambientali, ecc.);
- gestione della richiesta, della percezione e dell'utilizzazione di finanziamenti e contributi pubblici .

Virtus Entella ha inoltre individuato quali aree di rischio indiretto (consistenti in attività potenzialmente strumentali alla commissione dei Reati della presente sezione in quanto idonee ad attribuire indebiti vantaggi o utilità a soggetti della Pubblica Amministrazione):

- gestione delle risorse umane (selezione ed assunzione del personale);
- gestione delle risorse finanziarie:
 - transazioni finanziarie (fatturazione passiva, pagamenti);
 - erogazione di contributi e liberalità.
- gestione processo di approvvigionamento di beni e servizi (selezione fornitori, assegnazione incarichi di consulenza e di prestazioni professionali).

1.3 Principi generali di comportamento

Gli organi sociali e i dirigenti della Società (in via diretta) e i Dipendenti e Consulenti (limitatamente, rispettivamente, agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure, nel Codice Etico e nelle specifiche clausole inserite nei contratti) sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali:

- stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza.

Conseguentemente è espressamente vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato previste dagli artt. 24, 25 e 25-decies del Decreto;
- violare le regole contenute nelle procedure e nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

In particolare, ogni soggetto destinatario del Modello dovrà (per quanto di sua competenza e per quanto applicabile) attenersi alle disposizioni di seguito riportate:

- è fatto divieto di effettuare o promettere elargizioni in denaro;
- a rappresentanti della Pubblica Amministrazione o a loro familiari non deve essere offerto o promesso, né direttamente né indirettamente, qualsiasi regalo, dono o gratuita prestazione che possa essere o comunque apparire connesso con il rapporto di affari con la Società ovvero mirante ad influenzare la loro indipendenza di giudizio o ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società stessa;
- a rappresentanti della Pubblica Amministrazione o a loro familiari è vietato accordare o promettere vantaggi di qualsiasi natura (ad es. promesse di assunzione) che possano determinare o lasciar supporre le stesse conseguenze previste al punto precedente;
- è vietato effettuare prestazioni o riconoscere compensi di qualsiasi tipo in favore dei Consulenti o clienti o fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi o in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- è vietato ricevere omaggi, regali o vantaggi di altra natura, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia; chiunque riceva omaggi o vantaggi di altra natura non compresi

nelle fattispecie consentite, è tenuto, secondo le procedure stabilite, a darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza;

- è vietato alterare il funzionamento di sistemi informatici e telematici o manipolare i dati in essi contenuti;
- è vietato presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari, al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o, in generale, tali da indurre in errore ed arrecare un danno allo Stato o ad altro ente pubblico;
- è vietato destinare somme ricevute da organismi pubblici a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Fermi gli obblighi e i divieti sopra esposti, sono adottati i Protocolli generali di comportamento di seguito riportati.

A) Nella gestione dei Processi Sensibili relativi ai rapporti con la Pubblica Amministrazione occorre di volta in volta:

- individuare mediante espressa delega il dipendente, il Consulente od il Procuratore incaricato di rappresentare Virtus Entella di fronte alla Pubblica Amministrazione, qualora l'attività non sia svolta direttamente dal Presidente;
- dare debita evidenza dell'attività di negoziazione, stipulazione, esecuzione di contratti o convenzioni con la Pubblica Amministrazione ovvero della richiesta di permessi e concessioni, mediante invio di informative e verbali di riunioni. Il Presidente riferisce al Consiglio di Amministrazione in tutti i casi in cui gestisce l'attività nell'ambito dei poteri ad esso attribuiti.

B) Nell'ambito dei rapporti con l'autorità giudiziaria:

- è vietato porre in essere atti di violenza, minaccia o altre forme analoghe di coartazione e intimidazione ovvero dare o promettere elargizioni in denaro o altre forme di utilità affinché una persona:
 - non presti una fattiva collaborazione con l'autorità giudiziaria;
 - non renda dichiarazioni trasparenti e veritiere o comunque non esprima liberamente la propria rappresentazione dei fatti.

C) Nei rapporti con le autorità ispettive:

- alle ispezioni giudiziarie, tributarie, amministrative o ambientali devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati;
- di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali dal Responsabile di Funzione delegato;
- nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'OdV dovrà esserne informato con nota scritta da parte del Responsabile di Funzione delegato.

D) Nell'ambito della corresponsione di omaggi e liberalità:

- è fatto divieto di distribuire o promettere omaggi e regali che eccedano le normali pratiche commerciali o di cortesia ovvero rivolti ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività;
- gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per la loro esiguità;

- le spese di cortesia in occasione di ricorrenze o comunque attinenti la sfera dell'immagine e della comunicazione devono essere sempre autorizzate dal Presidente, che ne vaglia la rispondenza ai caratteri ed ai principi sopra esposti;
- le liberalità di carattere benefico o culturale, ivi comprese le sponsorizzazioni, devono restare nei limiti permessi dalle relative disposizioni legali e devono svolgersi nel rispetto delle politiche aziendali, sempre previa autorizzazione scritta del Presidente;
- in tutti i casi, regali, omaggi, spese di cortesia, liberalità e sponsorizzazioni devono essere documentati e registrati nelle scritture contabili in modo adeguato.

E) Nell'ambito di finanziamenti pubblici:

- è vietato presentare dichiarazioni non veritiere, al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- è vietato destinare somme dei finanziamenti pubblici ricevuti a scopi diversi da quelli cui erano destinati.

I.4 Procedure specifiche

Di seguito sono esposti i Protocolli di prevenzione specifici e le procedure aziendali, adottati per prevenire i Reati di cui alla presente sezione.

I.4.1 I Responsabili delle Funzioni aziendali coinvolte nello svolgimento dei Processi Sensibili di cui ai punti I.2 di cui sopra devono:

- comunicare all'Organismo di Vigilanza qualunque anomalia o criticità riscontrata nel corso dello svolgimento dell'attività;
- verificare la concreta ed efficace attuazione, nell'ambito delle funzioni di competenza, delle procedure aziendali, del Codice Etico e dei principi generali di cui al presente Modello;
- verificare la regolarità e la conformità alla legge e ai regolamenti vigenti delle richieste avanzate dalla Società nei confronti degli uffici competenti della Pubblica Amministrazione, ovvero delle richieste avanzate nei confronti della Società da esponenti della Pubblica Amministrazione;
- assicurare la correttezza e veridicità dei documenti e delle informazioni fornite dall'azienda alla Pubblica Amministrazione o ad altro Ente Pubblico;
- documentare in modo idoneo, su supporto cartaceo o informatico, i principali adempimenti eseguiti dalla Funzione aziendale preposta nel corso delle relazioni con la Pubblica Amministrazione o altro Ente Pubblico.

I.4.2 Gestione delle ispezioni tributarie.

Nel caso di accessi o ispezioni da parte dei competenti Organi di controllo in materia fiscale e tributaria (Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate), il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in occasione del primo accesso, provvede a fornire apposita delega mediante la quale designa una o più persone a seguire tutte le operazioni di verifica giornaliera.

La persona delegata è il principale interlocutore degli Organi verificatori, ai quali fornisce la documentazione richiesta e tutte le informazioni e spiegazioni di cui gli stessi necessitano.

A conclusione di ogni giornata di verifica, gli Organi verificatori redigono un verbale in cui riassumono l'attività svolta, la documentazione acquisita agli atti per l'espletamento dei controlli, gli eventuali rilievi riscontrati nel corso della verifica e le dichiarazioni della Società (qualora la stessa intenda formulare osservazioni o controdeduzioni all'attività svolta dai verificatori).

Nel caso in cui non venga condiviso un verbale con gli Organi verificatori, la persona delegata riferisce con redazione di report scritto al delegante circa lo svolgimento della verifica.

I.4.3 Trasparenza dei flussi finanziari.

Dal punto di vista della gestione finanziaria quotidiana, Virtus Entella opera con il sistema bancario solo ed esclusivamente tramite disposizioni di trasferimento di denaro firmate dal Presidente, da Procuratori *ad hoc* di volta in volta da questi delegati.

I contratti di finanziamento (inclusi i finanziamenti dei Soci) e le richieste di fondi al sistema bancario o agli enti propri del settore sportivo in generale e del movimento calcistico in particolare sono anch'essi sempre sottoscritti da funzioni delegate nei limiti dei poteri ad essi assegnati in conformità alle deleghe e procure ad essi attribuiti dal CdA o in seguito a delibere *ad hoc* del CdA.

La gestione di tutte le operazioni che comportano movimenti di denaro coinvolge diverse Funzioni aziendali in modo che il soggetto che autorizza un'operazione sia sempre soggetto diverso da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione.

Le vendite sono gestite per la maggior parte dei casi con modalità di pagamento tramite bonifico bancario, mentre sporadicamente con gli altri mezzi di pagamento.

I flussi in entrata (fatture attive) transitano sui conti correnti aziendali, monitorati dalla Funzione Finanza che si occupa della registrazione contabile degli incassi ricevuti e della stesura e gestione del report scadenziario clienti. Se non ci sono giustificativi o la causale è dubbia, viene avvisata la Funzione Contabilità che effettua le verifiche del caso.

La registrazione sui libri contabili aziendali di tutti i flussi di denaro (sia in entrata che in uscita) è responsabilità della Funzione Contabilità.

I.4.4 Controllo degli altri movimenti di denaro.

- L'acquisizione di prestazioni professionali è sempre regolarizzata tramite apposito ordine o contratto, sottoscritto dalla Funzione munita di idonea procura.
- La concessione di contributi e liberalità è sempre decisa dal Presidente il quale, in questi casi, invia una mail alla Funzione Contabilità indicando la causale e l'ammontare dell'assegno richiesto. La Funzione Contabilità conserva ricevuta della donazione e l'eventuale documentazione attestante la stessa.

Parte specifica II

REATI SOCIETARI

II.1 Le fattispecie di Reato (art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001)

L'art. 25-ter del decreto legislativo n. 231 del 2001 è stato introdotto dall'articolo 3 del Decreto Legislativo 61 dell'11 aprile 2002 "*Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366*"; successivamente l'articolo 31 della Legge 262 del 28 dicembre 2005 "*Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari*" ha inserito tra i Reati societari anche il Reato di omessa comunicazione del conflitto d'interessi.

Tale norma è stata poi novellata dalla L. 27/05/2015 n. 69.

A tal proposito si rileva come prima dell'entrata in vigore della Legge 69/2015 i reati in materia societaria, riportati nell'art. 25-ter e previsti dal codice civile, si configurassero qualora fossero stati commessi nell'interesse della società da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza e qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi inerenti alla loro carica, oggi il nuovo testo normativo si limita a prevedere semplicemente l'entità della sanzione pecuniaria a carico dell'ente in relazione alla commissione dei reati societari.

L'art. 54 del D. Lgs 19/2023, ha introdotto il reato di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare che punisce il comportamento di chiunque – nell'ambito degli adempimenti prescritti dalla nuova disciplina normativa introdotta in attuazione delle disposizioni eurounitarie – “formi documenti in tutto o in parte falsi, alteri documenti veri, renda dichiarazioni false oppure ometta informazioni rilevanti” al fine di dimostrare la sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 29 per il rilascio del certificato preliminare da parte del notaio attestante la regolarità delle formalità seguite.

Si riporta qui di seguito una breve descrizione dei suddetti Reati, rimandando all'Appendice Normativa del presente documento per una dettagliata descrizione degli stessi.

II.1.1 False comunicazioni sociali (artt. 2621, 2621bis, 2621ter e 2622 c.c.).

Le tipologie di Reato previste dai due articoli sono praticamente coincidenti e si realizzano nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori - nell'intento di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto - espongano nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettano informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.

Le due ipotesi criminose si differenziano solo per il verificarsi (art. 2622 c.c.) o meno (art. 2621 c.c.) di un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

L'art. 2621bis cod. civ. ha invece introdotto un'ipotesi attenuata, sotto il profilo sanzionatorio, delle condotte previste dall'art. 2621 c.c., rubricato infatti con la denominazione di “Fatti di lieve entità”, mentre l'art. 2621ter c.c. contempla addirittura la non punibilità nell'ipotesi in cui il fatto sia di particolare tenuità.

Si precisa che:

- la punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;

- il Reato di cui all'articolo 2622 c.c. è punibile a querela di parte, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici, dell'Unione Europea o che si tratti di società quotata, nel qual caso è prevista la procedibilità d'ufficio;
- le informazioni false od omesse devono essere tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

La punibilità è infatti esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento, ovvero se il fatto è conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

Come si evince dalla descrizione della norma, oggetto materiale del Reato di false comunicazioni sociali sono:

- bilanci;
- relazioni;
- comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico.

Il termine "relazione" è usato nella disciplina civilistica delle società di capitali per indicare dei particolari rapporti informativi dei soggetti qualificati, caratterizzati dalla forma scritta ed obbligatori al ricorrere di situazioni normativamente stabilite.

In particolare: la relazione degli amministratori (art. 2428 c.c.) e quella dei sindaci (art. 2429 c.c.) che accompagnano il bilancio ordinario d'esercizio; la relazione semestrale degli amministratori sull'andamento della gestione delle società con azioni quotate in borsa (art. 2428, III comma, c.c.); la relazione degli amministratori necessaria nel procedimento previsto per la distribuzione di acconti sui dividendi (art. 2433 bis, V comma, c.c.); la relazione degli amministratori con la quale deve essere illustrata la proposta di aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione (art. 2441, VI comma, c.c.); la relazione degli amministratori e le osservazioni del collegio sindacale sulla situazione patrimoniale per la riduzione di capitale in seguito a perdite (art. 2446 c.c.); la relazione dei sindaci al bilancio finale di liquidazione (art. 2453, II comma, c.c.); la relazione degli amministratori al progetto di fusione o di scissione (art. 2501 quater c.c. e 2504 novies c.c.).

Quanto alla categoria dei "bilanci", essa è sicuramente comprensiva del bilancio d'esercizio o ordinario (artt. 2423 e segg. c.c.) inteso come "strumento d'informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa in funzionamento, cioè di un'impresa caratterizzata dalla continuità operativa".

Inoltre, in linea generale, deve essere considerato anche il bilancio consolidato e possono fungere da possibile contenitore delle falsità espresse dall'art. 2621 n. 1 c.c. anche tutti i bilanci la cui natura è straordinaria (cioè quei prospetti contabili che servono a esprimere la situazione patrimoniale della società in occasione di eventi diversi dalla chiusura del normale esercizio sociale o in occasione di particolari vicende giudiziarie o amministrative).

Esempi di bilanci straordinari sono: il prospetto contabile richiesto (ex art. 2433-bis, V comma, c.c.) ai fini della distribuzione di acconti sui dividendi; il bilancio finale di liquidazione di cui agli artt. 2311 e 2453 c.c.; la situazione patrimoniale redatta con l'osservanza della normativa sul bilancio d'esercizio (art. 2501-ter, I comma, c.c.), che deve accompagnare il progetto di fusione (art. 2501-ter c.c.) o di scissione (art. 2504-novies c.c.); il bilancio che deve essere depositato unitamente all'istanza di fallimento della società (art. 14 Legge Fallimentare).

Riguardo alle comunicazioni sociali rilevanti ad integrare i Reati descritti, si devono tenere presenti tre requisiti:

- "l'ufficialità" (requisito relativo al soggetto della comunicazione);

- "l'inerenza all'oggetto sociale" (requisito determinato dalla relazione della comunicazione con l'oggetto);
- "la direzionalità pubblica" (requisito concernente i destinatari della comunicazione).

In buona sostanza, la norma è volta ad escludere dalla fattispecie le comunicazioni con unico destinatario pubblico o privato (quale ad esempio una falsa situazione patrimoniale relativa alle condizioni economiche della società, presentata dagli amministratori a istituti di credito al fine di ottenere un finanziamento) o le comunicazioni interorganiche (tra le quali rientrano tutte le comunicazioni che si verificano tra diversi organi della società, tipicamente tra organo d'amministrazione ed organo di controllo); non sono inoltre propriamente "sociali" (e non integrano quindi i Reati qui trattati) né le comunicazioni che i singoli membri di organi collegiali (consiglio di amministrazione e collegio sindacale) compiono nei confronti degli organi stessi né quelle rese dagli amministratori all'organo di controllo interno.

Seppur contestabile in termini teorici, anche una comunicazione puramente verbale potrebbe configurare una ipotesi di comunicazione falsa da tenere presente.

Si pensi, ad esempio, alle false dichiarazioni rese agli amministratori o dai sindaci all'assemblea dei soci o degli obbligazionisti, ovvero dai promotori dell'assemblea dei sottoscrittori.

In termini generali, si deve considerare che anche eventuali alterazioni dei libri sociali (che si caratterizzano per essere "istituiti come un mezzo di informazione per i soci e gli eventuali terzi") possono concretizzare delle violazioni di falso ai sensi dei Reati di cui sopra.

II.1.2 Tutela penale del capitale (artt. 2626, 2627, 2628, 2629 e 2633 c.c.).

☐ Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.).

La condotta tipica consiste nella restituzione dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, in maniera palese o simulata, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.

Soggetti attivi del Reato sono gli amministratori (Reato proprio); resta, tuttavia, la possibilità del concorso dei soci, che possono aver svolto un'attività di istigazione, di determinazione o di ausilio nei confronti degli amministratori.

☐ Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.).

Anche in questo caso l'oggetto giuridico tutelato è da individuarsi nell'integrità del capitale sociale e delle riserve legali e statutarie.

Tale Reato, proprio degli amministratori, consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

La condotta degli amministratori deve essere caratterizzata dall'illegale ripartizione di utili cosiddetti "fittizi"; se l'utile reale risulta da operazioni concluse e da situazioni giuridiche definite, l'utile fittizio (e in quanto tale non ripartibile) deve ritenersi quello che incide sul capitale sociale, traducendosi in tal modo in un illecito rimborso ai soci dei conferimenti da questi effettuati. Sono inoltre da considerarsi fittizi anche gli utili risultanti da un bilancio falso.

Occorre aggiungere che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il Reato.

☐ Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali (art. 2628 c.c.).

Questo Reato, proprio degli amministratori, si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote della società che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Per realizzarsi il Reato sarà sempre necessario che la condotta cagioni un danno al bene giuridico tutelato, vale a dire all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

Anche in questo caso, se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il Reato è estinto.

☐ Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.).

Commettono tale Reato gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori. Si tratta quindi di un Reato di danno la cui ratio incriminatrice può individuarsi nella funzione di garanzia del capitale nei confronti dei creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il Reato.

☐ Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.).

Il Reato, proprio dei liquidatori, si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Anche in questo caso la ratio è da ravvisare nell'esigenza di proteggere le ragioni dei creditori, i quali vantano sui beni sociali un diritto di prelazione rispetto ai soci.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il Reato.

II.1.3 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.).

Tale Reato si realizza quando gli amministratori ed i soci conferenti, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale della società mediante:

- attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Non è invece incriminato l'omesso controllo ed eventuale revisione, da parte di amministratori e sindaci, della valutazione dei conferimenti in natura (ai sensi dell'art. 2343, 3° comma, c.c.) contenuta nella relazione di stima redatta dall'esperto nominato dal Tribunale.

II.1.4 Tutela penale del regolare funzionamento della società (artt. 2625, 2636 e 2629-bis c.c.).

☐ Impedito controllo (art. 2625 c.c.).

Tale Reato si realizza quando gli amministratori impediscono od ostacolano, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Perché scatti la tutela penale è però necessario che all'impedito controllo sia conseguito un danno patrimoniale ai singoli soci, titolari del diritto di querela.

❑ Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.).

Tale Reato si realizza quando, con atti simulati o fraudolenti, si determina la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

La condotta delittuosa potrebbe configurarsi nell'impiego di azioni o quote non collocate (es. non sottoscritte o rese successivamente libere per mancata esecuzione dei versamenti), nell'esercizio sotto altro nome del diritto di voto oppure nell'uso di altri mezzi illeciti (l'attribuzione a taluni di un voto plurimo in violazione dell'art. 2351, comma 3, c.c., computo di voti corrispondenti ad azioni rimborsate per riduzione del capitale, ammissione al voto di titolari di azioni o quote per i quali tale diritto sia sospeso od escluso).

Per la commissione del Reato si richiede un concreto risultato lesivo funzionale al conseguimento della finalità espressa dal dolo specifico.

❑ Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.).

Tale Reato si realizza quando un amministratore non dà notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

In particolare se l'amministratore è l'Amministratore delegato, egli deve astenersi dal compiere una tale operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

Soggetti attivi del Reato sono gli amministratori o i component del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea ovvero diffusi tra il pubblico in misura rilevante (ai sensi dell'articolo 116 del D.Lgs. 58/1998 e s.m.i.), o di società sottoposte alla vigilanza di cui ai T.U. in materia bancaria e creditizia e di intermediazione finanziaria.

II.1.5 Tutela penale contro le frodi (art. 2637 c.c.).

❑ Aggiotaggio (art. 2637 c.c.).

Tale Reato consiste nel diffondere notizie false ovvero nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati (o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato) ovvero nell'incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

Con tale norma si tutelano contemporaneamente gli interessi dei soci singolarmente considerati (soprattutto quelli estranei al gruppo di controllo della società), gli interessi dei terzi, l'interesse al regolare svolgimento dell'attività bancaria nonché più in generale l'interesse dell'*economia pubblica* e dell'*ordine economico*.

II.1.6 Tutela penale delle funzioni di vigilanza (art. 2638 c.c.).

❑ Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

Tale Reato si realizza quando:

- alle autorità pubbliche di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, si comunicano fatti materiali, ancorché oggetto di valutazioni, non rispondenti al vero rispetto alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'azienda, ovvero si occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima;

- si ostacola l'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche autorità, in modo consapevole ed in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità medesime.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

II.2 I Processi Sensibili

In relazione ai Reati di cui alla presente sezione, i Processi Sensibili che Virtus Entella ha individuato al proprio interno sono i seguenti:

- redazione del bilancio e predisposizione delle comunicazioni a soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- attività di rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività d'impresa nelle scritture contabili, nelle relazioni e in altri documenti dell'impresa (i.e. redazione dei bilanci, delle relazioni sulla gestione, del bilancio consolidato e di altre comunicazioni sociali, quali analisi e studi aventi ad oggetto strumenti finanziari);
- rapporti con soggetti ai quali la legge attribuisce attività di controllo e revisione (soci, Collegio Sindacale, ecc.) e formazione della volontà assembleare;
- partecipazione alla predisposizione del bilancio;
- operazioni societarie che possano incidere sull'integrità del capitale sociale (attività di formazione del capitale, riduzione del capitale sociale, restituzione dei conferimenti, ripartizioni degli utili e delle riserve);
- informativa societaria e rapporti con le autorità di vigilanza;
- attività in potenziale conflitto di interessi e, in particolare, potenzialmente pregiudizievoli per i soci, i creditori e i terzi;
- documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative alla attività di impresa;
- in generale, adempimenti e incombenze dipendenti e connessi alle disposizioni stabilite dalla normativa vigente in materia di Reati societari.

Vi sono poi attività a rischio che possono considerarsi di fatto strumentali alla possibile realizzazione di fattispecie criminose esaminate e, dunque, da valutare in questo contesto come potenzialmente a rischio:

- gestione delle risorse finanziarie (definizione del budget, investimenti, controllo di gestione) ivi incluse le transazioni finanziarie (fatturazione passiva, gestione dei pagamenti e degli incassi);
- approvvigionamento di beni e servizi, in particolare assegnazione di incarichi di consulenza e di prestazioni professionali (es. scelta dei soggetti esterni cui affidare l'incarico di redigere o impostare documenti);
- gestione delle risorse umane (selezione ed assunzione di personale);
- erogazione di contributi e liberalità.

II.3 Principi generali di comportamento

Nell'espletamento delle operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole indicate nel Modello, i Destinatari, in relazione al loro grado di coinvolgimento nei Processi Sensibili di cui sopra, devono in generale conoscere e rispettare:

- la documentazione e le disposizioni procedurali inerenti la struttura organizzativa e amministrativa della Società e il sistema di controllo della sua gestione;
- le normative inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e di reporting.

Ai Destinatari coinvolti nei Processi Sensibili rilevanti è fatto, inoltre, specifico divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato previste dall'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001;
- porre in essere o determinare le violazioni delle prescrizioni legali, dei principi e delle procedure aziendali.

In particolare, ogni soggetto Destinatario del Modello dovrà (per quanto di sua competenza e per quanto applicabile) attenersi alle disposizioni di seguito riportate.

A) Nell'ambito della formazione del bilancio e della predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o ai terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società:

- è fatto obbligo di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta. A tale scopo è fatto divieto di:
 - rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
 - omettere dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, è fatto divieto di rappresentare o trasmettere dati falsi, lacunosi o comunque non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- è vietato omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- è vietato alterare i dati e le informazioni finalizzati alla formazione del bilancio;
- è vietato illustrare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società.

B) Nell'ambito delle operazioni relative al capitale sociale:

- è fatto obbligo di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- è vietato restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi previsti dalla legge;
- è vietato ripartire utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- è vietato effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione alle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- è vietato procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale.

- C) Nell'ambito della gestione dei rapporti con gli Organi di controllo e di vigilanza e della formazione della volontà assembleare:
- è vietato porre in essere comportamenti che impediscano materialmente (mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti) o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale, in violazione delle direttive che sanciscono l'obbligo alla massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con quest'ultimo;
 - è vietato omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
 - è vietato esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società;
 - è vietato tenere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
 - è vietato determinare o influenzare le deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.

II.4 Procedure specifiche

Di seguito sono esposti i protocolli di prevenzione specifici e le procedure aziendali, adottati per prevenire i Reati di cui alla presente sezione e per garantire il più rigoroso rispetto delle normative in materia di gestione dei processi amministrativo, finanziario e contabile.

1. Allo scopo di prevenire i Reati relativi alla redazione del bilancio e alla predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o ai terzi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, sono stati adottati i seguenti protocolli:
 - una procedura inerente la redazione del bilancio che definisce con chiarezza:
 - i principi contabili da adottare per la definizione delle poste del bilancio;
 - le modalità operative per la loro contabilizzazione;
 - le responsabilità delle Funzioni coinvolte.Tale procedura è aggiornata dalle Funzioni competenti alla luce delle novità della normativa fiscale e civilistica e diffusa a tutti gli interessati.
 - Un Sistema Informatico per la trasmissione di dati e informazioni che garantisca la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione delle postazioni che inseriscono i dati nel Sistema. Il responsabile di ciascuna Funzione coinvolta nel processo garantisce inoltre la tracciabilità delle informazioni contabili non generate in automatico dal Sistema.
 - La conservazione in luogo accessibile esclusivamente ai dipendenti della Funzione Gestione Finanza dei fascicoli relativi ai bilanci; tale la Funzione si occupa dell'aggiornamento dei relativi dossier, seguendo l'iter dalla loro approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione al deposito e pubblicazione, fino alla loro archiviazione.

- La conservazione in luogo accessibile esclusivamente ai dipendenti della Funzione Finanza dei libri sociali relativi all'azienda, ossia: libro Verbali Consiglio di Amministrazione, libro Verbali Assemblee Soci, libro Soci, libro Inventari e libro Collegio Sindacale. Gli stessi libri vengono aggiornati dalla summenzionata Funzione, la quale inoltre, intrattenendo rapporti con gli Organi sociali preposti e studi notarili, segue l'iter di approvazione, redazione, stampa ed archiviazione (cartacea e informatica) di qualsiasi atto che coinvolga la Società.
- Effettuazione di una o più riunioni tra l'Organismo di Vigilanza ed il Collegio Sindacale per la valutazione di eventuali criticità emerse nello svolgimento delle attività.

2. Allo scopo di prevenire i Reati relativi a operazioni sul capitale sociale, sono stati elaborati i seguenti Protocolli:

- adeguata giustificazione, documentazione e relativa archiviazione di eventuali modifiche apportate alla bozza di bilancio/situazioni infra-annuali da parte del Consiglio di Amministrazione, con particolare riferimento agli utili ed alle riserve;
- le operazioni sul capitale sociale sono decise dai soci della Società ed adottate con deliberazione dell'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2480 cod. civ.

Tutte le operazioni che hanno ad oggetto il capitale sociale devono essere compiute nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile.

Qualora i soci abbiano intenzione di effettuare un'operazione sul capitale sociale, sottopongono la loro proposta al Presidente che, con l'ausilio del responsabile amministrativo, valuta la fattibilità e la rispondenza della stessa operazione così come strutturata nella proposta dei soci alle prescrizioni civilistiche.

I membri del Collegio Sindacale vengono preventivamente interpellati e posti a conoscenza del progetto dell'operazione, affinché possano esprimere eventuali loro osservazioni, ovvero richiedere approfondimenti, al fine di accertarsi che l'operazione nel suo complesso sia conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia.

3. Allo scopo di prevenire i Reati relativi alla gestione dei rapporti con gli organi di controllo e alla formazione della volontà assembleare, sono stati redatti i seguenti Protocolli:

- effettuazione di una o più riunioni tra l'Organismo di Vigilanza e il Collegio Sindacale, per reciproco scambio di informazioni sul sistema di controllo e di gestione aziendale e la valutazione di eventuali criticità emerse nello svolgimento delle attività di controllo;
- trasmissione al Collegio Sindacale (con congruo anticipo) di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge;
- obbligo di riporto al Presidente della Società ed all'Organismo di Vigilanza sullo stato dei rapporti con il Collegio Sindacale, da parte dei servizi istituzionalmente deputati ai rapporti con tali soggetti;
- comunicazione all'Organismo di Vigilanza:
 - delle valutazioni che presiedono alla scelta dei membri del Collegio Sindacale, in base non solo all'economicità, ma anche a criteri di professionalità e di esperienza nel settore;
- obbligo generale di garantire ed agevolare ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale;
- La gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale è tenuta dal responsabile amministrativo.

I principali momenti di incontro e di scambio di informazioni sono rappresentati dalla verifiche periodiche condotte dall'organo di controllo nonché dalla partecipazione dei Sindaci alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e all'assemblea dei soci (sia essa convocata in forma ordinaria che straordinaria); in queste riunioni i Sindaci vengono adeguatamente informati circa l'evoluzione della gestione e i piani di sviluppo della Società.

4. Gestione dei flussi finanziari, dell'approvvigionamento di beni e servizi, delle risorse umane, dell'erogazione di contributi e liberalità.

Su tali argomenti si fa rimando alla Sezione precedente in materia di Reati contro la Pubblica Amministrazione.

Parte specifica III

**REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME
ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA
SALUTE SUL LAVORO**

III.1 Le fattispecie di Reato (art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001)

L'art. 25-septies del decreto legislativo n. 231 del 2001 è stato introdotto dalla legge 9 agosto 2007, n. 123 (entrata in vigore il 25 agosto 2007) e successivamente modificato e sostituito dal decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.

Con questo articolo il legislatore ha inteso ampliare la sfera della responsabilità amministrativa delle società, estendendo l'elenco dei Reati presupposto fino a comprendere (per la prima volta) due fattispecie colpose: le lesioni colpose gravi e gravissime e l'omicidio colposo, quando commessi in violazione delle norme poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (di cui all'abrogato decreto legislativo n. 626 del 1994 e al vigente decreto legislativo n. 81 del 2008).

L'individuazione dei nuovi Reati è fatta dall'articolo 25-septies attraverso il rimando alle fattispecie previste dagli articoli 589 e 590 del codice penale.

Si riporta qui di seguito una breve descrizione dei suddetti Reati, rimandando all'Appendice Normativa del presente documento per una dettagliata descrizione degli stessi.

- ☐ **Omicidio colposo (art. 589 c.p.):** risponde di tale delitto chi per colpa cagiona la morte di un altro uomo.

Il fatto materiale dell'omicidio colposo implica tre elementi: una condotta, un evento (la morte di una persona) e il nesso di causalità tra l'una e l'altro.

Sul piano dell'elemento soggettivo, l'omicidio è colposo quando l'agente non vuole la morte della vittima né l'evento lesivo da cui la stessa deriva, ma l'uno e l'altra si verificano per colpa dell'agente ossia per negligenza, imperizia o inosservanza di leggi da parte dello stesso.

- ☐ **Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.):** l'art. 590 c.p., terzo comma, punisce la condotta di chi cagiona ad altri una lesione personale grave o gravissima a seguito della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La lesione personale è grave:

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Per la responsabilità del datore di lavoro (ricordiamo che per la configurabilità della responsabilità amministrativa della Società sono richiesti i requisiti indicati nel Decreto all'art. 5, ovvero che il Reato sia stato commesso "nell'interesse o a vantaggio dell'Ente" stesso), non occorre la violazione di norme specifiche relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro; la giurisprudenza ha infatti statuito che, per l'addebito di colpa specifica, è sufficiente in questo caso che l'evento dannoso si sia verificato a causa della violazione del disposto dell'art. 2087 c.c. (che pone a carico dell'imprenditore l'adozione, nell'esercizio dell'impresa, delle misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori).

Al fine di escludere la responsabilità del datore di lavoro (o degli altri soggetti tenuti a garantire la sicurezza dello svolgimento del lavoro) non appare sufficiente che si adottino le idonee misure protettive e si impartiscano direttive da seguire, a tale scopo essendo altresì opportuno che si controlli con continua diligenza la loro puntuale osservanza.

Tale controllo sull'operato dei dipendenti non può risolversi esclusivamente nella mera messa a disposizione di questi ultimi dei presidi antinfortunistici e nel generico invito a servirsene, gravando sul datore di lavoro l'onere di sviluppare una cultura sul rispetto delle norme antinfortunistiche, con il ricorso - se del caso - anche a sanzioni disciplinari nei confronti dei lavoratori che non si adeguino alle citate disposizioni.

In mancanza di tutto quanto sopra, in caso di incidente occorso ad un lavoratore, il datore di lavoro sarà esonerato solo se il comportamento del dipendente è stato abnorme (ossia il comportamento imprudente è posto in essere dal lavoratore del tutto autonomamente ed in ambito estraneo alle mansioni affidategli).

III.2 I Processi Sensibili

Le aree di attività a rischio di commissione dei Reati qui esaminati non sono facilmente circoscrivibili e sono trasversali su tutte le aree aziendali.

Infatti, poiché qualsiasi violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro che provochi morte o lesioni gravi può determinare l'applicazione del D.Lgs. 231/2001, l'area critica delle fattispecie in esame riguarda in via astratta tutti gli ambiti aziendali.

Concretamente, tuttavia, il rischio per Virtus Entella deve essere commisurato al tipo di attività svolta, che comprende principalmente attività sportive che potrebbero cagionare incidenti sul lavoro in mancanza di corretti presidi di sicurezza.

III.3 Principi generali di comportamento

La presente Parte Specifica prevede l'espresso divieto, a carico di tutti i soggetti destinatari del Modello, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato previste dall'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001;
- porre in essere o dare causa a violazioni delle prescrizioni legali, dei principi e delle procedure aziendali in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

In particolare, ogni soggetto destinatario del Modello dovrà (per quanto di sua competenza e per quanto applicabile):

- a. considerare sempre prevalente la necessità di tutelare la salute e la sicurezza dei dipendenti e dei terzi eventualmente presenti rispetto a qualsiasi considerazione economica;
- b. valutare sempre gli effetti delle proprie condotte in relazione al rischio di infortuni sul lavoro;
- c. conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal datore di lavoro, non adottare comportamenti imprudenti quanto alla salvaguardia della propria salute e della propria sicurezza;
- d. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di propria competenza ovvero suscettibili di compromettere la sicurezza propria, di altri dipendenti, o di soggetti terzi eventualmente presenti sui luoghi di lavoro;
- e. contribuire all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- f. partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dalla Società;
- g. sottoporsi ai controlli sanitari previsti ai sensi di legge o comunque disposti dal medico competente;
- h. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione ricevuti in dotazione;
- i. utilizzare correttamente i macchinari e le attrezzature di lavoro, i mezzi di trasporto e i dispositivi di sicurezza;
- j. rispettare la normativa e le procedure aziendali interne al fine della protezione individuale e collettiva, ivi inclusa quella di soggetti terzi eventualmente presenti sui luoghi di lavoro, osservando altresì le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti della sicurezza e dai preposti;
- k. segnalare immediatamente al datore di lavoro, al Responsabile della Sicurezza, al preposto, ovvero a chi di dovere (in ragione delle responsabilità attribuite) le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere h) ed i), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui venga a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla successiva lettera l) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
- l. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo esistenti sulle attrezzature o nei luoghi di lavoro.

III.4 Procedure specifiche

Virtus Entella, in occasione della definizione del Modello, ha riesaminato il proprio Sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro allo scopo di assicurare che lo stesso sia idoneo a prevenire i Reati indicati (omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime in violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro).

In occasione di questo riesame non sono emerse particolari criticità nell'ambito della gestione corrente degli adempimenti relativi alla sicurezza sul lavoro, per un Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, nel rispetto dell'art. 30 del D.Lgs. 81/2008.

Tuttavia, allo scopo di ulteriormente garantire la mitigazione dei relativi rischi, la Società ha ritenuto opportuno proseguire nelle azioni già avviate, volte all'adozione degli standard internazionali al fine della integrazione con l'attuale Sistema di Gestione Aziendale.

III.4.1 Attività di valutazione dei rischi, compresi quelli di esposizione agli agenti chimici, fisici e biologici e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti (D.Lgs. n. 81/2008, art. 30, lettera b)

Ai fini della corretta identificazione e valutazione dei rischi e della predisposizione delle misure conseguenti, pur in considerazione della particolarità dell'attività svolta dalla Società, si tiene conto tra l'altro:

- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale adottati;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
- l'indicazione del nominativo dell'RLS e del medico competente che hanno partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici e che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.

La valutazione dei rischi ed il Documento di Valutazione dei Rischi sono periodicamente revisionati; tale revisione è sempre effettuata:

- in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- in relazione all'evoluzione della prevenzione e protezione;
- a seguito di infortuni significativi;
- quando i risultati delle attività di sorveglianza e di monitoraggio ne evidenzino la necessità.

A tal proposito si evidenzia come a seguito della pandemia da Covid-19 che ha investito l'Italia nel primo semestre 2020 Virtus Entella abbia aggiornato ed integrato il DVR, adottando specifiche procedure e norme di comportamento idonee e finalizzate alla prevenzione ed al contrasto alla diffusione del suddetto virus che, per quanto qui possa occorrere, costituisce "rischio generico".

III.4.2 Attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008, art. 30 lettera c)

Gestione delle emergenze e del primo soccorso

Per garantire indicazioni operative a tutti i lavoratori e alle figure coinvolte nelle situazioni di emergenza e gestione del primo soccorso, sono stati adottati:

- gli adempimenti necessari e quelli obbligatori a seguito di un infortunio;
- le modalità idonee di realizzazione del sopralluogo successivo all'infortunio o ad un mancato infortunio;
- le modalità idonee di analisi dell'evento infortunistico o di un mancato infortunio;
- le modalità idonee di diffusione delle informazioni sull'evento infortunistico o di un mancato infortunio;

- le modalità idonee di definizione dell'attività di miglioramento per evitare il ripetersi dell'evento.

Gestione degli appalti e degli accessi in azienda

I lavori affidati in appalto rappresentano un elemento delicato nell'ambito delle attività di prevenzione e protezione dei lavoratori, in quanto la presenza di soggetti terzi determina la nascita di rischi, sia propri delle attività cedute in appalto, sia derivanti dall'interferenza tra i vari soggetti coinvolti e tra le diverse attività svolte.

Questo è un aspetto sensibile per Virtus Entella, che affida a soggetti terzi mediante contratto di appalto la realizzazione di servizi e di opere funzionali alla propria attività sportiva.

Riunioni periodiche di sicurezza e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Il tema della sicurezza viene anche regolarmente analizzato dalla struttura aziendale nel corso delle riunioni periodiche per il monitoraggio degli indicatori di performance; ove necessario, in tali riunioni, vengono anche definiti e verbalizzati gli opportuni interventi correttivi e/o preventivi.

Le riunioni sono presiedute dal Direttore Generale e ad essa intervengono i Responsabili delle altre Funzioni della Società di volta in volta interessate.

Infine, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 81/2008, è effettuata una riunione annuale per riesaminare l'organizzazione della sicurezza ed in particolare:

- il Documento di valutazione dei rischi (D.V.R.);
- l'andamento degli infortuni, l'eventuale manifestarsi di malattie professionali e i risultati anonimi e collettivi della sorveglianza sanitaria (dati biostatistici);
- i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.);
- i programmi di formazione e informazione.

A tale riunione partecipano il Direttore Generale, i Responsabili delle altre Funzioni della Società a vario titolo interessate.

III.4.3 Attività di sorveglianza sanitaria (D.Lgs. n. 81/2008, art. 30, lettera d)

La sorveglianza sanitaria è condotta in conformità alle prescrizioni di legge ed è gestita dal Responsabile del settore sanitario.

III.4.4 Attività di informazione e formazione dei lavoratori (D.Lgs. n. 81/2008, art. 30, lettera e)

La conoscenza dei rischi e delle modalità operative più sicure sono un elemento per limitare l'esposizione ai rischi e quindi la possibilità di infortuni o l'insorgenza di malattie correlate al lavoro.

Di conseguenza, Virtus Entella:

- ☐ forma e addestra i Dipendenti, al fine di assicurare che tutto il personale - ad ogni livello - sia consapevole dell'importanza di conformare le proprie azioni alle prescrizioni del Modello organizzativo e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino da tali prescrizioni.
- ☐ informa i Dipendenti, al fine di sensibilizzarli e coinvolgerli nelle questioni relative alla gestione della sicurezza, attraverso strumenti quali:
 - consultazione preventiva di tutti i soggetti interessati in merito all'individuazione e valutazione dei rischi e alla definizione delle misure preventive. Con il termine "Soggetti

Interessati” ci si riferisce, oltre che all’RSPP e ai preposti, anche al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e al personale non dipendente che opera nell’ambito di attività affidate in appalto;

- riunioni periodiche con tutti i Soggetti Interessati per analizzare le criticità e pianificare azioni di miglioramento;
- reportistica e informativa periodica su andamento infortuni e attività correlate, con affissione di poster nelle bacheche aziendali;
- distribuzione di documentazione ad hoc, di volta in volta predisposta dal datore di lavoro

III.4.5 Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori (D.Lgs. n. 81/2008, art. 30, lettera f) e periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate (D.Lgs. n. 81/2008, art. 30, lettera h e comma 4)

Al fine di mantenere gli standard di sicurezza in essere, la Società effettua attività di vigilanza e di controllo periodico del rispetto delle procedure e corrette prassi operative, nonché dell’efficienza delle misure di tutela poste in atto.

Sono previste ed effettuate le seguenti attività:

- manutenzione periodica atta a garantire l’efficienza delle attrezzature e delle strutture;
- controllo costante da parte dei preposti delle condizioni di sicurezza e del comportamento dei lavoratori, con conseguente segnalazione delle eventuali inefficienze alle Funzioni interessate e all’OdV;
- sopralluoghi periodici da parte del Responsabile Sicurezza al fine di:
 - verificare lo stato generale del luogo di lavoro ed il comportamento del personale;
 - confrontarsi con i preposti sulle problematiche di sicurezza.

Ove necessario, tali apposite ispezioni sono verbalizzate, per registrare le non conformità rilevate e per segnalare alla Funzione Manutenzione le eventuali carenze impiantistiche per gli interventi di ripristino; eventuali violazioni a disposizioni/istruzioni di sicurezza sono segnalate alla Funzione Personale per i provvedimenti del caso.

III.4.6 Acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge (D.Lgs. n. 81/2008, art. 30, lettera g)

Virtus Entella ha adottato una procedura per la gestione documenti di origine esterna, che stabilisce - tra le altre cose - le modalità che devono essere seguite per assicurare il reperimento di leggi e norme anche in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, ai fini della loro disponibilità agli interessati, nonché a fini di diffusione e archiviazione.

La documentazione è resa disponibile agli interessati mediante inserimento nelle suddette cartelle (o in aggiunta, in casi particolari, anche mediante distribuzione cartacea).

III.4.7 Definizione di idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività (D.Lgs. n. 81/2008, art. 30, comma 2)

Nell’ambito del proprio Sistema di gestione, la Società ha adottato la procedura inerente le registrazioni, che include le attività relative agli adempimenti per la sicurezza e le relative responsabilità di gestione.

III.5 Sistema disciplinare (D.Lgs. n. 81/2008, art. 30, comma 3)

Il mancato rispetto delle procedure e degli obblighi in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori da parte dei Destinatari del Modello verrà sanzionato secondo quanto previsto dal capitolo 6 del Modello.

III.6 I controlli dell'Organismo di Vigilanza ed il riesame del Modello (D.Lgs. n. 81/2008, art. 30, comma 4)

L'Organismo di Vigilanza provvede alle verifiche secondo le previsioni di cui al capitolo 5 del Modello e nei termini di cui al Regolamento dell'Organismo di Vigilanza adottato.

Pertanto, l'OdV effettua periodicamente controlli sul rispetto delle disposizioni contenute nella presente Parte Specifica e delle procedure ivi richiamate, in collaborazione con il Datore di Lavoro, il Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza (SGE), i Preposti, il Medico competente nonché tutti gli altri soggetti dotati di funzioni nell'ambito della sicurezza.

Parte specifica IV

REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI.

REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

IV.1 Le fattispecie di Reato (artt. 24-bis e 25-novies del D.Lgs. 231/2001)

Nella presente Parte Specifica sono esaminati i Reati contemplati dagli articoli 24-bis (Delitti informatici e trattamento illecito dei dati) e 25-novies (Reati in violazione del diritto d'autore) del Decreto.

Si ritiene opportuno trattare nella medesima Parte specifica le due categorie di Reato in quanto, relativamente alla attività svolta dalla Società, si è riscontrata la sovrapposibilità delle aree di rischio e dei Protocolli di prevenzione dei Reati ritenuti potenzialmente rilevanti

Si riporta qui di seguito una breve descrizione dei Reati richiamati da tali articoli che si ritengono rilevanti e potenzialmente a rischio per Virtus Entella, rimandando all'Appendice Normativa del presente documento per una dettagliata descrizione degli stessi.

IV.1.1 Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001)

L'art. 24-bis del decreto legislativo n. 231 del 2001 è stato introdotto dall'articolo 7 della Legge 48 del 18 marzo 2008 “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno*”.

☐ **Falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.).**

L'articolo stabilisce che tutti i Reati relativi alla falsità in atti disciplinati dal Codice Penale (tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali, tanto in atti pubblici quanto in atti privati) sono punibili anche nel caso in cui l'illecito riguardi un documento informatico, pubblico o privato, avente efficacia probatoria (in quanto rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti).

I documenti informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali.

In particolare, si ha “falsità materiale” quando un documento viene prodotto o sottoscritto da persona diversa da quella che appare come autore o firmatario (contraffazione) ovvero quando il documento è artefatto (e quindi alterato) per mezzo di aggiunte o cancellazioni successive alla sua formazione.

Si ha, invece, “falsità ideologica” quando un documento non è veritiero nel senso che, pur non essendo né contraffatto né alterato, contiene dichiarazioni non vere; nel falso ideologico, dunque, è lo stesso autore del documento che attesta fatti non rispondenti al vero.

A titolo esemplificativo, commette il Reato di falsità in documenti informatici chi falsifichi documenti aziendali oggetto di flussi informatizzati verso l'esterno dell'azienda o chi alteri informazioni a valenza probatoria presenti sui propri sistemi, allo scopo di eliminare dati considerati “sensibili” in vista di una possibile attività ispettiva.

❑ Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.).

Con il primo articolo viene tutelato il così detto domicilio informatico quale spazio ideale (ma anche fisico) in cui sono custoditi i dati di pertinenza della persona, ad esso estendendo la tutela della sfera individuale, costituzionalmente protetta.

La norma non si limita a tutelare solamente i contenuti personalissimi dei dati raccolti nei sistemi informatici protetti, ma offre una tutela più ampia che si concreta nello "*ius excludendi alios*", quale che sia il contenuto dei dati racchiusi in esso, purché attinente alla sfera di pensiero o all'attività, lavorativa o non, dell'utente, con la conseguenza che la tutela della legge si estende anche agli aspetti economico-patrimoniali dei dati sia che titolare dello "*ius excludendi*" sia persona fisica, giuridica, privata o pubblica, o altro ente.

Il delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico, che è Reato di mera condotta, si perfeziona con la violazione del domicilio informatico e, quindi, con l'introduzione in un sistema costituito da un complesso di apparecchiature che utilizzano tecnologie informatiche, senza che sia necessario che l'intrusione sia effettuata allo scopo di insidiare la riservatezza dei legittimi utenti e che si verifichi un'effettiva lesione alla stessa. E' sufficiente quindi la sola intrusione.

L'art. 1 della Convenzione di Budapest chiarisce che per "sistema informatico" si considera "qualsiasi apparecchiatura, dispositivo, gruppo di apparecchiature o dispositivi, interconnesse o collegate, una o più delle quali eseguono l'elaborazione automatica di dati in base ad un programma".

Si tratta di una definizione molto generale che permette di includere qualsiasi strumento elettronico, informatico o telematico, in rete (gruppo di dispositivi) o anche in grado di lavorare in completa autonomia. In questa definizione rientrano anche dispositivi elettronici che siano dotati di un software che permetta il loro funzionamento elaborando delle informazioni (o comandi).

Nel medesimo articolo è contenuta la definizione di "dato informatico", che descrive il concetto derivandolo dall'uso: "qualunque rappresentazione di fatti, informazioni o concetti in forma idonea per l'elaborazione con un sistema informatico, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema informativo di svolgere una funzione".

Tale Reato si potrebbe realizzare in uno dei seguenti modi:

- quando un soggetto si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza;
- quando qualcuno, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si trattiene contro la volontà del titolare del sistema stesso;
- quando qualcuno, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, lo utilizza per finalità differenti da quelle alle quali è stato autorizzato.

Le finalità di questo accesso abusivo possono essere sia il danneggiamento o la modifica di dati, sia la sottrazione o la visualizzazione di informazioni riservate; è comunque sufficiente la sola intrusione abusiva perché si configuri un Reato.

❑ Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.).

Questo articolo punisce la detenzione, la riproduzione e la diffusione non autorizzata di codici o di altri mezzi idonei all'accesso in un sistema informatico o telematico protetto; ciò a prescindere dall'uso lecito o illecito che di tali codici possa essere fatto.

Il termine codice di accesso individua qualsiasi mezzo che consenta l'accesso ad un sistema informatico protetto (autenticazione mediante user ID e Password, smart card, firma digitale, accesso biometrico, ecc.).

- ❑ Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.); installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.).

Il Reato punito dall'art. 617-quater c.p. si realizza quando un soggetto fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisca o interrompa tali comunicazioni, nonché nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni al pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione.

Lo scopo dell'azione è tipicamente quello di violare la riservatezza dei messaggi, o comprometterne l'integrità, ovvero ritardarne o impedirne l'arrivo a destinazione (ad esempio nei confronti della concorrenza, nel caso di partecipazione a gare).

Pertanto l'art. 617-quater c.p. persegue un duplice obiettivo:

- garantire dal rischio di intercettazioni abusive la riservatezza delle comunicazioni ed informazioni che vengono inviate attraverso uno o più sistemi informatici, e ciò indipendentemente dalla qualità del dato personale sensibile che l'informazione può rivestire;
- tutelare la libera circolazione delle comunicazioni attraverso sistemi informatici, proteggendole da condotte illecite che le possano impedire o interrompere.

L'art. 617-quinquies c.p. costituisce un corollario di tale norma, avendo l'obiettivo di rendere più efficace la tutela dell'art. 617-quater c.p.

Con esso, infatti, si sanziona l'illecita installazione di apparecchiature idonee ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (a prescindere dalla circostanza che le stesse siano o meno utilizzate, purché siano potenzialmente lesive).

- ❑ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.).

Il Reato punito dall'art. 635-bis c.p. si realizza quando un soggetto cancelli, deteriori, o alteri dati o programmi informatici altrui (ad esempio per eliminare la prova di un debito della Società nei confronti di un fornitore o per sopprimere dati aziendali "compromettenti").

Il Reato punito dall'art. 635-ter c.p. si realizza quando un soggetto commetta un fatto diretto a cancellare, deteriorare o alterare dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato ovvero da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

Si distingue dal Reato precedente perché in questo caso l'illecito è relativo a beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità.

L'art. 635-quater c.p. sanziona la condotta di chi, tramite la distruzione, la cancellazione, il deterioramento o alterazione di dati o programmi informatici, o mediante l'introduzione abusiva nel sistema informatico, distrugge, cancella, deteriora o altera sistemi informatici o telematici altrui.

Il successivo art. 635-quinquies prevede invece che se il fatto di cui all'articolo **635**-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni

Per l'applicazione della sanzione prevista è sufficiente che la condotta sia diretta ed idonea a determinare il danneggiamento, non essendo necessario che il danneggiamento si sia effettivamente prodotto.

- ❑ Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.); danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.); diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.).

Questi articoli sanzionano la distruzione o il danneggiamento anche parziale di sistemi informatici o telematici, da un lato ricalcando le fattispecie di cui agli articoli 635-bis e 635-ter c.p. e, dall'altro, discostandosene per ciò che concerne il bene leso: un intero sistema informatico (inteso come insieme di componenti hardware e software logicamente pensati per essere utilizzati congiuntamente allo scopo di eseguire una serie di operazioni).

L'art. 615-quinquies c.p. è un corollario, punendo la condotta di chi, allo scopo di realizzare i Reati di cui ai due articoli precedenti, si procura, realizza, riproduce, diffonde o mette a disposizione di altri soggetti dispositivi hardware ovvero programmi informatici (virus, malware, spyware, ecc.) a tale scopo finalizzati.

- ❑ Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

Tale Reato si realizza quando un soggetto incaricato di prestare il servizio di certificazione della firma elettronica viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Si definisce “firma elettronica” l'insieme dei dati in formato elettronico allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica, basata su una procedura che permetta di identificare in modo univoco il titolare attraverso mezzi di cui il firmatario deve detenere il controllo esclusivo, e la cui titolarità è certificata da un soggetto terzo attraverso un certificato qualificato (art. 1 D.Lgs. 82/2005).

La mera violazione delle norme per il rilascio di un certificato qualificato non è sufficiente ad integrare il delitto in esame: affinché ciò avvenga, la condotta illecita dovrà essere altresì finalizzata a procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero ad arrecare ad altri un danno.

IV.1.1bis. *Delitti in materia di strumenti di pagamento diverso dai contanti. (art. 25octies 1)*

La norma sanziona la condotta di chi utilizza, indebitamente, strumenti elettronici di pagamento, diversi dal denaro contante.

IV.1.2 *Reati in violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001)*

L'art. 25-novies del decreto legislativo n. 231 del 2001 è stato introdotto dall'articolo 15 della Legge 99 del 23 luglio 2009 “*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*”.

- ❑ Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (LDA - Legge 633/1941, art. 171, comma 1, lettera a-bis e comma 3).

La fattispecie prevista dal comma 1 tutela l'interesse patrimoniale dell'autore di un'opera dell'ingegno e incrimina chiunque, senza averne diritto, mette a disposizione del pubblico, a qualsiasi

scopo e in qualsiasi forma, un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere.

In questa fattispecie, infatti, l'autore dell'opera potrebbe vedere frustrate le aspettative di guadagno a causa della libera circolazione della propria opera in rete.

Il comma 3 estende la tutela alla relativa aggravante prevista per il caso in cui tutti i Reati di cui al primo comma siano commessi su un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

In questa fattispecie, il bene giuridico tutelato non è l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera, ma il suo onore e la sua reputazione.

❑ Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (LDA - Legge 633/1941, art. 171-bis).

Tale fattispecie tutela le opere dell'ingegno informatiche e, in particolare, i software e le banche di dati.

Per ricostruire l'esatta portata della norma appare opportuno far riferimento e riportare la definizione di software di cui alle norme civilistiche della stessa LDA.

In particolare, l'art. 2 LDA tutela *“i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi, purché originali, quale risultato della creazione intellettuale dell'autore mentre esclude dalla tutela le idee ed i principi che stanno alla base di un programma, compresi quelli alla base delle interfacce”* e *“le raccolte di opere, dati e altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo.”*

L'articolo in esame punisce, al primo comma, chiunque abusivamente duplichi, per trarne profitto, software o ai medesimi fini importi, distribuisca, venda, detenga a scopo commerciale o imprenditoriale o conceda in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE (programmi cd. “pirata”). Il fatto è punito anche se la condotta ha lo scopo di consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore.

Al secondo comma, invece, la norma punisce chiunque, al fine di trarne profitto, riproduca su supporti non contrassegnati SIAE, trasferisca su altro supporto, distribuisca, comunichi, presenti o dimostri in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui alla LDA, ovvero esegua l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni della LDA, ovvero distribuisca, venda o conceda in locazione una banca di dati.

A titolo esemplificativo, si commette il suddetto Reato qualora in azienda vengano utilizzati, per scopi lavorativi, programmi non originali, al fine di risparmiare il costo della relativa licenza.

❑ Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (LDA - Legge 633/1941, art. 171-ter).

Il primo comma di questo articolo tutela in particolare le opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo e cinematografico, le opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, anche multimediali, e punisce molteplici condotte abusive, quali, ad esempio, la duplicazione e la diffusione dell'opera stessa, nonché la detenzione e la cessione a qualsiasi titolo di supporti contenenti le suddette opere ma privi del contrassegno SIAE. Punisce altresì molteplici condotte aventi ad oggetto dispositivi che consentono l'accesso a servizi criptati senza il pagamento del canone dovuto o che sono finalizzati a facilitare l'elusione delle misure tecnologiche di protezione di opere protette.

Le condotte sopra descritte sono penalmente rilevanti soltanto se commesse con il fine di lucro e per uso non personale.

Il secondo comma dell'art. 171-ter, invece, oltre a punire chi promuova o commetta - nell'esercizio in forma imprenditoriale di attività di riproduzione, distribuzione, vendita, commercializzazione e importazione di opere tutelate - i fatti di cui al primo comma, punisce molteplici condotte abusive (riproduzione, vendita, cessione a qualsiasi titolo, etc.) aventi ad oggetto oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate.

Ancorché la norma non preveda espressamente il fine di lucro, un orientamento giurisprudenziale richiede anche per le fattispecie di cui al secondo comma il fine di lucro previsto dal primo comma del medesimo articolo.

Accanto a tali condotte, il secondo comma dell'art. 171-ter punisce il cosiddetto file sharing, cioè l'immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore o parte di essa.

❑ Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (LDA - Legge 633/1941, artt. 171-septies e 171-octies).

L'art. 171-septies è posto a tutela delle funzioni di controllo della SIAE, in un'ottica di tutela anticipata del diritto d'autore.

Infatti l'articolo in esame punisce i produttori e importatori che non comunichino alla SIAE i dati identificativi di supporti non soggetti all'obbligo di apposizione del contrassegno e chiunque, in sede di richiesta di apposizione del contrassegno SIAE, attesti falsamente di aver assolto gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore.

L'art. 171-octies punisce chiunque a fini fraudolenti produca, ponga in vendita, importi, promuova, installi, modifichi, utilizzi - per uso pubblico o privato - apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (cioè limitato agli utenti selezionati dal soggetto che emette il segnale) effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

IV.2 I Processi Sensibili

In considerazione dell'attività svolta da Virtus Entella, è astrattamente ipotizzabile la commissione dei Reati previsti dall'art. 24-bis e di alcuni dei Reati previsti dall'art. 25-novies.

Sono infatti da considerare sensibili tutti i settori aziendali in cui l'attività lavorativa viene svolta mediante un ampio utilizzo di apparecchiature informatiche connesse con la rete interna (*intranet*) o interfacciate con *internet* (essendo proprio queste ultime lo strumento attraverso cui porre in essere la gran parte dei comportamenti finalizzati alla commissione dei suddetti Reati).

Particolarmente sensibile è la Funzione preposta alla amministrazione, gestione e manutenzione del sistema informatico e della rete aziendale; d'altra parte gli amministratori di rete dispongono delle conoscenze tecniche ed informatiche e della strumentazione idonee a porre in essere molti dei Reati descritti.

Resta inoltre sensibile il settore amministrativo-finanziario, con riferimento alla gestione informatizzata di ordini, fatturazione, pagamenti *on-line*.

Quanto alle attività specificamente a rischio di commissione dei Reati, l'analisi del rischio ha evidenziato le seguenti:

- tutte le attività aziendali svolte tramite l'utilizzo dei Sistemi Informativi aziendali, del servizio di posta elettronica e dell'accesso a Internet;
- la gestione dei Sistemi Informativi aziendali, al fine di assicurarne il funzionamento, la manutenzione, la sicurezza e lo sviluppo;
- la gestione degli accessi wireless;
- la gestione dei flussi informatici verso Terzi;
- la gestione delle firme elettroniche certificate tramite smart card;
- l'utilizzo di software e banche dati informatiche;
- la gestione dei contenuti del sito internet;
- in generale, gli adempimenti e le incombenze dipendenti e connessi alle disposizioni stabilite dalla normativa vigente in materia di Reati informatici, trattamento illecito di dati e violazione del diritto d'autore.

IV.3 Principi generali di comportamento

Ogni dipendente è responsabile del corretto utilizzo delle risorse informatiche a lui assegnate, che devono essere utilizzate per l'espletamento della propria attività lavorativa.

Tali risorse devono essere conservate in modo appropriato e la Società dovrà essere tempestivamente informata di eventuali furti o danneggiamenti.

La presente Parte Specifica prevede l'espresso divieto a carico di tutti i soggetti destinatari del Modello di:

- connettere al Sistema Informativo aziendale computer, periferiche o altre apparecchiature ovvero installare software, senza la preventiva autorizzazione della Funzione Sistemi informativi (SI);
- modificare la configurazione hardware o software di postazioni di lavoro informatiche fisse o mobili, senza la preventiva autorizzazione della Funzione Sistemi informativi (SI);
- usare o installare, sugli strumenti informatici concessi in dotazione dalla Società, materiale copiato, non contrassegnato o comunque non autorizzato;
- duplicare o riprodurre, anche nell'ambito dello svolgimento di un'attività lavorativa autorizzata, opere dell'ingegno coperte da copyright fuori dai casi espressamente consentiti dalla legge;
- introdursi abusivamente in Sistemi informatici o telematici, aziendali o esterni, protetti da misure di sicurezza, e comunque senza l'autorizzazione del titolare del diritto all'accesso e con procedure differenti da quelle aziendali autorizzate;
- divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla Società le proprie credenziali di accesso;
- manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale (incluso il sito internet) o di Terzi;
- acquisire o utilizzare prodotti tutelati da diritto d'autore, in violazione delle tutele contrattuali previste;
- comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne alla Società, i controlli implementati sul Sistema Informativo aziendale e le modalità con cui vengono autorizzati;
- utilizzare e/o mettere a disposizione del pubblico opere dell'ingegno fuori dei casi consentiti dalla legge;
- produrre e diffondere documenti in formato elettronico contenenti dati alterati o falsificati;

- nell'utilizzo della posta elettronica, mascherare, oscurare o sostituire la propria identità nonché inviare intenzionalmente mail contenenti virus o altri programmi in grado arrecare danni al ricevente;
- effettuare spamming, come pure ogni azione di risposta al medesimo;
- in generale porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato previste dagli artt. 24-bis e 25-novies del D.Lgs. 231/2001.

Inoltre, è fatto obbligo:

- agli Amministratori del Sistema, di denunciare (alla Direzione aziendale e all'Organismo di Vigilanza) eventuali accessi al sistema informatico aziendale da parte di hacker o soggetti non autorizzati;
- ai dipendenti, dirigenti ed amministratori, di attenersi alle procedure e alle policy aziendali e alle indicazioni di questa parte speciale per l'utilizzo del Sistema Informatico relativamente a:
 - ✓ utilizzo degli strumenti informativi;
 - ✓ utilizzo della rete aziendale;
 - ✓ gestione delle *password*;
 - ✓ utilizzo dei supporti magnetici;
 - ✓ uso della posta elettronica;
 - ✓ uso della rete Internet e dei relativi servizi;
 - ✓ privacy e riservatezza del *know-how*.

IV.4 Procedure specifiche

L'utilizzo e la gestione di Sistemi Informativi e dei relativi dati informatici in conformità alla legge e ai regolamenti vigenti sono attività importanti per Virtus Entella e contraddistinguono la sua attività.

Tra i Sistemi Informativi utilizzati dalla Società vi sono quelli per l'espletamento di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione, che prevedono l'utilizzo di specifici programmi forniti appunto dalla Pubblica Amministrazione o la connessione diretta con gli stessi.

A tutela di un utilizzo e di una gestione dei Sistemi Informativi e dei relativi dati informatici in coerenza con la normativa vigente e quali Protocolli per la prevenzione di comportamenti illeciti che possano coinvolgere la Società nelle fattispecie di Reato esaminate, sono stati adottati i presidi di seguito sintetizzati.

1. Ogni Funzione ha l'obbligo di predisporre e mantenere aggiornato un elenco degli applicativi che si interconnettono con enti esterni (Pubblica Amministrazione, Autorità di vigilanza, Banche, ecc.) e delle persone autorizzate a operare su di essi.
2. Tutti i dipendenti coinvolti in processi aziendali che comportino l'utilizzo di strumenti informatici devono essere previamente ed appositamente incaricati dai loro superiori.
3. Le postazioni di lavoro sono impostate dalla Funzione Sistemi Informativi (SI) in modo tale che richiedano una password per il loro avvio.
Gli utenti vengono inoltre informati che, qualora intendano proteggere il PC da accessi indesiderati (ad esempio per il tempo in cui non lo possono fisicamente presidiare), premendo

contemporaneamente Ctrl + Alt + Canc è possibile bloccarlo e rendere necessaria una nuova digitazione della password per la sua ripartenza.

4. Sui PC fissi e portatili, i programmi in uso sono quelli installati ufficialmente dalla Funzione Sistemi informativi (SI) e per i quali la Società dispone delle regolari licenze d'uso.
5. Per le postazioni fisse, anche eventuali programmi utilizzati per accedere a siti particolari (Inps, Banche, Agenzia delle entrate, ecc.) sono installati da SI; l'accesso a questi siti viene effettuato tramite login/password, forniti direttamente dalla Società proprietaria del sito all'utente interessato.
6. Una volta effettuato l'accesso (con password) a questi siti, è responsabilità della Società interessata procedere a tutti i controlli del caso, in modo da impedire eventuali danni ai loro archivi.
7. La gestione amministrativa del server, della posta elettronica e del sito internet è curata dalla società Virtual s.r.l.
8. L'accesso indesiderato alla rete aziendale è protetto da un firewall , periodicamente aggiornato; tale firewall blocca anche il traffico in uscita verso siti che la Società qualifica come indesiderati (siti pornografici, siti relativi a droghe, armi, ecc.).
9. Viene utilizzato un antivirus installato sul Server e su tutte le unità periferiche (Client). L'aggiornamento di questo software è effettuato periodicamente .
10. L'accesso wireless è criptato .
11. Per la gestione delle firme elettroniche viene predisposto apposito iter .
12. I file firmati digitalmente sono modificabili solo dal firmatario.
13. I dati sul server vengono salvati periodicamente su server dedicato.
14. Ai Terzi coinvolti nella gestione del Sistema Informativo aziendale o dei dati informatici o delle connessioni telematiche con la Pubblica Amministrazione è espressamente richiesto di operare nel rispetto della normativa vigente e tale clausola è inserita nei relativi contratti.
15. Nei rapporti contrattuali con i fornitori di software e di banche dati sviluppati per specifiche esigenze della Società, è prevista una clausola di manleva volta a tenere indenne Virtus Entella da eventuali responsabilità, in caso di violazione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di terzi da parte dei suddetti fornitori.
16. Ogni eventuale incidente di "sicurezza informatica" deve essere immediatamente segnalato alla Direzione aziendale e all'Organismo di Vigilanza; l'eventuale documentazione di supporto deve essere conservata e tenuta a disposizione.

Parte specifica V

REATI AMBIENTALI

V.1 Le fattispecie di Reati (art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001)

Con l'entrata in vigore, il 16 agosto 2011, del D.Lgs. 7 luglio 2011 n. 121, "*Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni*" la responsabilità amministrativa degli Enti è stata estesa anche nel caso di commissione di alcuni dei così detti "Reati ambientali" (art. 25-undecies).

Tale estensione è destinata ad avere un impatto rilevante sulle aziende che svolgono un'attività che possa, anche indirettamente e a titolo colposo, provocare danni o un pregiudizio all'ambiente e alla salute. La legge sanziona infatti condotte sia dolose che colpose.

I Reati ambientali richiamati dal D.Lgs. 231/2001 che possono dare luogo alla relativa responsabilità degli Enti sono ricompresi nelle seguenti normative:

- Codice Penale (art. 727-bis e art. 733-bis, nonché Titolo VI-bis del Libro II del Codice Penale intitolato "Dei delitti contro l'ambiente" introdotto dalla L. 22/05/2015 n. 68);
- D.Lgs. n. 202/2007 sull'inquinamento provocato da navi;
- D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'Ambiente), integrato con il D.Lgs. n. 128/2010 e il D.Lgs. n. 205/2010;
- Legge n. 150/1992 sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione;
- Legge n. 549 /1993 sulla tutela dell'ozono atmosferico.

La Legge 9 marzo 2022 n.22 ha aggiunto gli articoli 25-septiesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale) e 25-duodevicies (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici) quindi ampliato l'inventario dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

In considerazione delle attività svolte da Virtus Entella, nella valutazione dei rischi sono state esaminate tutte le fattispecie di Reato richiamate dall'art. 25-undecies, per una completa definizione del Modello e per la redazione della presente Parte Specifica.

In seguito alle valutazioni effettuate, è emerso che alcune delle fattispecie di Reato incluse nel suddetto articolo non sono in alcun modo configurabili in capo alla Società e pertanto si ritiene superfluo approfondirne la descrizione.

I Reati nei quali può essere coinvolta la Società sono essenzialmente riconducibili alle seguenti categorie:

- ☐ violazione di norme sulla gestione di rifiuti (artt. 256, 258, 259, 260 e 260-bis del D.Lgs. 152/2006);
- ☐ inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257 del D.Lgs. 152/2006);
- ☐ esercizio di un impianto o di una attività in violazione dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabilite dall'autorizzazione ottenuta (art. 279 del D.Lgs. 152/2006).

Di seguito si riporta una breve descrizione di tali Reati, rimandando all'Appendice del presente documento per una dettagliata descrizione degli stessi (che devono comunque intendersi già noti ai sensi dell'art. 5 c.p.).

V.1.1 Normativa rilevante in materia di gestione dei rifiuti.

☐ Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 del D.Lgs.152/2006).

Si verifica la fattispecie in esame qualora sia effettuata una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui ai seguenti articoli:

- articolo 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti);
- articolo 209 (Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale);
- articolo 210 (Autorizzazioni in ipotesi particolari);
- articolo 211 (Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione);
- articolo 212 (Albo nazionale gestori ambientali);
- articolo 214 (Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate);
- articolo 215 (Autosmaltimento);
- articolo 216 (Operazioni di recupero).

La legge sanziona dette attività sia nel caso di rifiuti non pericolosi, sia nel caso di rifiuti pericolosi, applicando le pene previste anche ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti sul suolo e nel suolo ovvero immettono rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee, in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 (divieto di abbandono di rifiuti) del decreto richiamato.

L'art. 256 in esame sanziona anche la realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, prevedendo pene più gravi nel caso in cui la discarica sia destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

Inoltre viene anche sanzionata:

- la violazione del divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi (ex art. 187 del D.Lgs.152/2006);
- la violazione del divieto di effettuazione del deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (ex art. 227, comma 1, lettera b del D.Lgs.152/2006).

☐ Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 del D.Lgs.152/2006).

L'articolo in esame sanziona le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi (ex art. 212, comma 8 del D.Lgs.152/2006), che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI (ex art. 188-bis, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 152/2006) ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti.

L'articolo prevede inoltre un'estensione della responsabilità all'impresa (nel caso in cui sia coinvolta nel Reato da chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

❑ **Traffico illecito di rifiuti (art. 259 del D.Lgs.152/2006).**

La norma in esame punisce chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259 che disciplina la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità Europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio.

Punisce anche chi effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del sopra citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

❑ **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 del D.Lgs.152/2006).**

La norma sanziona chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. La pena prevista è aumentata, se si tratta di rifiuti ad alta radioattività.

❑ **Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis del D.Lgs.152/2006).**

L'art. 25-undecies richiama la responsabilità della società nei casi in cui sia coinvolta in violazioni di norme in materia di SISTRI. Tale norma risulterà applicabile con l'entrata in vigore della relativa disciplina.

In particolare, nel caso di predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito di un sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, è punito chi fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e chi fornisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Inoltre, la responsabilità dell'impresa è anche prevista nel caso in cui il trasportatore ometta di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti in caso di trasporto di rifiuti pericolosi e, inoltre, il trasportatore, durante il trasporto, fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. È anche sanzionato il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con copia cartacea SISTRI fraudolentemente alterata.

V.1.2 Normativa rilevante in materia di bonifica dei siti (art. 257 del D.Lgs. 152/2006).

La norma in esame punisce chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e non provveda alla bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti del D.Lgs. 152/2006.

La norma in esame prevede un aggravamento delle pene nei casi di inquinamento provocato da sostanze pericolose e sanziona anche la mancata effettuazione della comunicazione di cui al citato articolo 242.

V.1.3 Normativa rilevante in materia di tutela del patrimonio culturale

La normativa in esame (artt. art. 25-septiesdecies ed art. 25-duodevicies) punisce chiunque commetta reati contro il patrimonio già previsti nel codice penale il cui bene tutelato sia, nello specifico, il patrimonio culturale ed artistico.

Gli articoli di riferimento del codice penale, e quindi le relative fattispecie di reato integrate nel novero dei reati presupposto sono i seguenti:

Art. 518 bis — Furto di beni culturali

Art. 518-ter — Appropriazione indebita di beni culturali

Art. 518 quater — Ricettazione di beni culturali

Art. 518 octies — Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali

Art. 518-novies — Violazioni in materia di alienazione di beni culturali

Art. 518 decies — Importazione illecita di beni culturali

Art. 518 undecies — Uscita o esportazione illecite di beni culturali

Art. 518 duodecies — Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

Art. 518 quaterdecies — Contraffazione di opere d'arte

Art. 518 sexies — Riciclaggio di beni culturali

Art. 518 terdecies — Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

V.2 I Processi Sensibili

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio per la Società si ricollegano tutte in via diretta all'inosservanza di norme poste a tutela dell'ambiente da cui discenda l'evento dannoso per la salute delle persone ovvero un danno rilevante per le componenti naturali dell'ambiente.

Tali aree di attività risultano essere le seguenti:

- attività svolta dai dipendenti di Virtus Entella nell'ambito del proprio lavoro;
- monitoraggio, mantenimento e messa in sicurezza degli impianti, macchinari ed attrezzature dell'azienda;
- attività di gestione dei rifiuti derivanti dall'esercizio dell'attività sportiva;
- attività che venga svolta presso la sede e le strutture delle Società e che sia affidata, in tutto o in parte, a terzi contraenti.

Nell'ambito delle suddette aree, sono state individuate le seguenti attività operative che, per peculiarità ed in caso di carenze nello svolgimento delle stesse, possono potenzialmente comportare la commissione di Reati di cui all'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001:

- Gestione ed attuazione degli adempimenti legislativi, in merito a:
 - scarichi;
 - uso e contaminazione del suolo;
 - gestione dei rifiuti;
 - bonifica di siti inquinati;

Devono poi considerarsi a rischio indiretto processi da qualificarsi “strumentali” alle attività sopra esposte e che possono costituire presupposto (finanziario ed operativo) nonché causa per la commissione dei Reati indicati in questa sezione; precisamente:

- gestione finanziaria, inclusa la definizione di obiettivi, investimenti e budget;

- gestione dei rapporti contrattuali con fornitori di beni e servizi;
- pianificazione, gestione e controllo processi e sistemi, inclusa la formalizzazione dei ruoli e delle competenze, nonché delle relative responsabilità gestionali in materia ambientale;
- gestione dei documenti e delle informazioni;
- gestione delle risorse umane (informazione, formazione dei dipendenti e verifica del rispetto delle procedure).

V.3 Principi generali di comportamento

La presente Parte Specifica prevede l'espresso divieto, a carico di tutti i soggetti Destinatari del Modello, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato previste dall'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001;
- porre in essere o determinare la violazioni delle prescrizioni legali, dei principi e delle procedure aziendali in materia di protezione ambientale.

In particolare, ogni soggetto Destinatario del Modello dovrà (per quanto di sua competenza e per quanto applicabile):

- comportarsi nella più rigorosa osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e le procedure che disciplinano l'attività aziendale e che rilevano in relazione alla tutela ambientale;
- adottare gli opportuni provvedimenti per assicurarsi che i propri sottoposti operino in modo corretto - nel rispetto delle procedure interne e della normativa ambientale - nello svolgimento delle proprie mansioni, anche con riferimento all'utilizzo dei prodotti necessari per l'espletamento di tali mansioni.

Qualora i mezzi a disposizione risultassero insufficienti, segnalare la necessità dell'intervento ai propri superiori;

- operare - su indicazione del datore di lavoro e del Responsabile della Sicurezza - dando esecuzione agli interventi di adeguamento prescritti dagli enti competenti in materia di tutela dell'ambiente o dai relativi organi di controllo;
- regolarizzare prontamente – per quanto nelle sue possibilità – la situazione della propria Funzione a seguito dell'emanazione di nuove disposizioni cogenti, di cui avrà ricevuto tempestiva informativa da parte del Responsabile della Sicurezza;
- nello svolgimento quotidiano dei propri compiti:
 - evidenziare tempestivamente situazioni di pericolo per l'ambiente e darne opportuna segnalazione alle competenti Funzioni aziendali;
 - controllare, per quanto di sua competenza, la puntuale applicazione delle disposizioni in materia di protezione ambientale;
- farsi parte diligente perché agli eventuali sottoposti sia garantita adeguata informazione e formazione, in materia di protezione ambientale.

La Società, per parte sua, si impegna affinché l'informazione e formazione sia ricorrente, sia sempre eseguita per personale neo-assunto o trasferito di mansione, sia ripetuta in caso di variazione e/o ammodernamento del processo (ad es. installazione di nuove attrezzature o utilizzo di nuovi prodotti).

- Operare perché:

- gli stoccaggi di prodotti potenzialmente inquinanti e/o pericolosi affidati alla sua gestione avvengano conformemente ai disposti di legge ed in modo tale da non costituire pericolo per la salute dei lavoratori e per la tutela ambientale;
- la gestione della raccolta di rifiuti (nell'area di sua competenza) ed il relativo smaltimento avvengano conformemente ai disposti di legge.

In attuazione di tutte le norme di legge e regolamentari, nella gestione degli adempimenti relativi agli scarichi, la Società provvede a:

- individuare i punti di scarico presenti nelle strutture;
- rispettare i divieti imposti dalla normativa vigente, tra i quali il divieto di diluizione, poiché i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione;
- verificare periodicamente la corretta attuazione dei precedenti adempimenti;
- rispettare in modo rigoroso tutte le prescrizioni impiantistiche e generali previste nelle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.

In attuazione di tutte le norme di legge e regolamentari, nella gestione dei rifiuti, la Società provvede a:

- individuare la figura giuridica di produttore, per ogni specifica attività dalla quale vengano originati rifiuti, sulla base di una analisi iniziale del processo di produzione dei rifiuti; nel caso in cui il produttore di rifiuti fosse una ditta esterna, vigilare sulla corretta gestione dei rifiuti prodotti all'interno del proprio stabilimento;
- effettuare la caratterizzazione di base dei rifiuti, mediante attribuzione del codice CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti), al fine di eseguire una corretta gestione degli stessi, sul sito ed al di fuori di esso, e determinare l'ammissibilità dei rifiuti in ciascuna categoria di discarica; nel caso di dubbia attribuzione del codice CER, soprattutto ai fini della classificazione della pericolosità, prevedere l'esecuzione di analisi chimiche - per la corretta identificazione del rifiuto - presso laboratori qualificati e accreditati;
- aggiornare i registri di carico e scarico all'atto di produzione e movimentazione del rifiuto;
- gestire il deposito temporaneo dei rifiuti in accordo con la legislazione vigente;
- rispettare in modo rigoroso tutte le prescrizioni impiantistiche e generali previste nelle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti;
- richiedere e verificare le autorizzazioni di tutti i soggetti coinvolti nelle varie fasi della gestione dei rifiuti (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento);
- verificare l'accettazione del sito di destinazione tramite ricezione della quarta copia del formulario.

V.4 Procedure specifiche

Sulla base delle norme vigenti e sopra indicate, la Società ha effettuato un'analisi operativa degli adempimenti ivi previsti nonché ha individuato quelli ritenuti opportuni implementare per dare piena attuazione alla politica ambientale.

Sul punto, le ditte terze appaltatrici di opere e servizi, pena la risoluzione del contratto, devono:

- operare nel pieno rispetto delle leggi ambientali e adeguarsi alle disposizioni aziendali in materia ambientale;

- garantire che le persone il cui lavoro potrebbe causare impatti ambientali significativi siano competenti per l'esecuzione dei compiti loro assegnati.
- rispettare le *Specifiche Tecniche* richiamate nei documenti contrattuali, redatte dalla Società tenendo conto delle peculiarità ambientali del servizio da svolgere o dell'opera da eseguire.

Ruoli e responsabilità

Per la gestione del Sistema di Gestione Ambientale, nell'ambito della definizione del sistema delle deleghe e della struttura organizzativa ed autorizzativa aziendale sono stati assegnati compiti e responsabilità in materia ambientale.

Le procure e l'individuazione dei compiti sono attribuite secondo criteri formalizzati e secondo il principio di effettività; esse sono volte ad assicurare la sussistenza delle competenze tecniche e un adeguato livello di istruzione ed esperienza professionale dei soggetti il cui lavoro o le cui mansioni hanno un impatto ambientale, anche indiretto, ovvero hanno funzioni specialistiche in campo ambientale.

Informazione, formazione e comunicazione in materia ambientale

La conoscenza dei rischi ambientali e delle modalità operative che li minimizzano sono un elemento fondamentale per assicurare la protezione ambientale (e in molti casi anche la salute e la sicurezza dei lavoratori).

Nella individuazione e nella programmazione delle necessità formative, al fine di un'efficace attuazione della politica ambientale, la Società opera in modo che tutti i soggetti siano informati degli aspetti ambientali delle attività della medesima che potrebbero influenzare il loro lavoro, nonché delle regole interne e prescrizioni la cui violazione potrebbe dare luogo a responsabilità ex art 25-undecies del D.Lgs. 231/2001.

Pertanto, la formazione e l'addestramento delle risorse umane sono finalizzati ad assicurare che tutto il personale – ad ogni livello – sia consapevole dell'importanza di conformare le proprie azioni alle prescrizioni del Modello e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino da tali prescrizioni.

La Società cura, inoltre, la comunicazione interna relativa alle necessità di attuazione del modello di gestione ambientale e in relazione all'adempimento delle prescrizioni regolamentari e di legge.

La sensibilizzazione e il coinvolgimento delle risorse umane viene realizzato attraverso riunioni periodiche con tutti i soggetti interessati per analizzare le criticità e pianificare azioni di miglioramento;

Quanto alla comunicazione esterna, la Funzione Sistemi di gestione (SGE) della Società, in attuazione degli obblighi e delle prescrizioni di legge, trasmette periodicamente le previste comunicazioni alle autorità competenti. In particolare:

- Comunicazione MUD per la denuncia dei rifiuti pericolosi (se ed in quanto) prodotti e di quelli smaltiti nell'anno precedente la dichiarazione; il Modello di denuncia viene compilato entro il 30 aprile di ogni anno ed è presentato presso la Camera di Commercio di Genova dove ha sede l'unità in cui è materialmente prodotto, avviato al recupero o smaltito il rifiuto.

Attività di controllo e di verifica

Al fine di assicurare la protezione ambientale e l'attuazione della politica ambientale e dei presidi di prevenzione del Modello, la Società effettua attività di controllo periodico nel rispetto delle procedure adottate, delle corrette prassi operative e dell'efficienza delle misure di tutela poste in atto. In particolare, sono effettuati:

- una manutenzione periodica atta a garantire l'efficienza delle attrezzature e delle strutture;
- un controllo quotidiano, da parte di ogni singolo lavoratore, della tutela ambientale in relazione allo svolgimento della propria mansione, con conseguente segnalazione al superiore di eventuali rischi o anomalie riscontrate;
- un controllo costante da parte dei preposti delle condizioni ambientali, con conseguente segnalazione di eventuali rischi o anomalie ai Superiori e all'OdV;
- sopralluoghi periodici da parte dell'Responsabile della Sicurezza.

Miglioramento continuo del sistema

Per garantire il miglioramento nel tempo della tutela ambientale, periodicamente (almeno una volta all'anno) la Società fissa obiettivi – in linea con gli impegni definiti nella politica ambientale – per migliorare i risultati operativi e gestionali.

La Società promuove inoltre una stretta collaborazione con le Autorità competenti (Pubblica amministrazione, ARPA, ecc.) e le Associazioni di categoria a vario titolo interessate al fine di stabilire un efficace canale di comunicazione rivolto al miglioramento continuo delle prestazioni in tema di tutela dell'ambiente.

Parte specifica VI

REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

VI.1 Le fattispecie di Reato (artt. 25quiquies del D.Lgs. 231/2001)

La norma in oggetto è stata aggiunta al D.Lgs. 231/2001 dalla Legge n. 228 del 11 agosto 2003 e si riporta qui di seguito una breve descrizione dei Reati richiamati da tale articolo, rimandando all'Appendice Normativa del presente documento per una dettagliata descrizione degli stessi.

Costituiscono reati contro la libertà individuale quelli previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale (artt. 600-604) che sanzionano le ipotesi di riduzione e mantenimento in schiavitù o in servitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di persone, acquisto ed alienazione di schiavi.

Pur non essendo espressamente citati dal D.Lgs 231/01, si ritiene che debbano essere ricompresi nella classificazione in oggetto anche i reati contro la persona previsti dal capo I del titolo XII del libro II del codice penale (artt. 575-593) che puniscono chiunque commetta il delitto di omicidio, infanticidio, omicidio del consenziente, istigazione o aiuto al suicidio, percosse, lesione personale, omicidio preterintenzionale, morte o lesione come conseguenza di altro delitto, rissa, omicidio colposo, lesioni personali colpose, abbandono di persone, omissione di soccorso.

VI.1.1 Reati contro la libertà individuale

(Artt. 600, 600bis, ter, quater, quinquies, 601, e 602)

☐ Riduzione e mantenimento in schiavitù.

Le fattispecie previste mirano a tutelare la libertà personale di ogni individuo ed il Reato si configura quando un soggetto esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà, ovvero riduce o mantiene taluno in uno stato di soggezione continuativa costringendola a prestazioni lavorative o sessuali o all'accattonaggio, comunque tali da comportarne lo sfruttamento,

Per la configurazione di tale delitto è necessario che la riduzione, costrizione o mantenimento in stato di soggezione avvenga a seguito di violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità od approfittamento di una situazione di inferiorità.

☐ Prostituzione e pornografia minorile

Tale Reato si realizza quando un soggetto induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione, mentre commette il reato di pornografia chi sfrutta minori al fine di realizzare esibizioni o produrre materiale di carattere pornografico.

Costituisce altresì illecito penalmente rilevante chiunque distribuisce, divulga o pubblicizza, anche per via telematica, materiale pornografico ovvero compie tali condotte finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori.

☐ Detenzione materiale pornografico.

Tale Reato si realizza quando un soggetto, al di fuori delle ipotesi che precedono, consapevolmente si procura o disponga di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento di minori.

☐ Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

Tale Reato si realizza quando un soggetto organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione in danno di minori si procuri o disponga di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento di minori.

☐ Tratta di persone.

Tale Reato punisce la condotta di chiunque faccia commercio di schiavi o persone che versino in condizione analoga a quella della schiavitù.

☐ Acquisto ed alienazione di schiavi.

Tale Reato punisce la condotta di chi, fuori dei casi di tratta, alieni o ceda una persona che si trovi in stato di schiavitù od una condizione analoga ovvero se ne impossessa o ne fa acquisto o la mantiene in tale stato o condizione.

La differenza tra le due summenzionate ipotesi è che, nella prima, l'agente svolge professionalmente l'attività di commercio, mentre nella seconda il fatto è isolato od occasionale.

VI.1.2 Reati contro la persona

(Artt. 575, 578, 579, 580, 581, 582, 584, 586, 588, 589, 590, 591 e 593).

☐ Omicidio

Tale Reato si realizza quando un soggetto uccide una persona con un comportamento doloso, ovvero con l'intenzione di compiere quell'atto in assenza di cause di giustificazione, ovvero circostanze che escludano la punibilità del reo.

Scopo della norma è la tutela del diritto alla vita di ogni singolo uomo inteso come bene individuale.

☐ Infanticidio

Tale Reato si realizza quando la madre cagiona volontariamente la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da situazione di abbandono materiale e morale connesso al parto.

Caratteristica di questo reato è che può essere commesso solo dalla madre, eventualmente in concorso con altri soggetti.

☐ Omicidio del consenziente.

Tale Reato è sostanzialmente identico all'omicidio, con la peculiarità che l'evento mortale è cagionato con il consenso e la consapevolezza della vittima.

☐ Istigazione o aiuto al suicidio.

Preliminarmente occorre chiarire che il nostro ordinamento non punisce colui che decide di togliersi la vita, sebbene solo per motivi di politica criminale dal momento che non è concretamente possibile una repressione efficace.

Tuttavia, essendo il bene "vita" indisponibile, il legislatore punisce il fatto di chi determina, sia fisicamente che psichicamente, altri al suicidio ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione.

☐ Percosse.

Tale Reato punisce la condotta di chi, volontariamente, percuote taluno a condizione che dal fatto non derivi una malattia nel corpo e nella mente.

Per malattia deve intendersi ogni alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, ancorché localizzata e non influente sulle condizioni organiche generali.

Percossa è dunque qualsiasi atto che procuri una sensazione dolorosa nella vittima, senza però cagionare conseguenze più gravi (una malattia).

☐ Lesione personale

Tale Reato si realizza quando un soggetto cagiona intenzionalmente ad un altro soggetto una lesione personale dalla quale derivi una malattia nel corpo e nella mente.

La lesione personale può poi essere grave o gravissima a seconda degli effetti e delle conseguenze della malattia sul soggetto passivo dell'illecito.

☐ Morte o lesione come conseguenza di altro delitto

Tale Reato si realizza quando da un fatto previsto dalla legge come delitto doloso deriva, come conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona.

Presupposto fondamentale di questa disposizione è che l'evento in concreto verificatosi sia diverso da quello voluto dall'agente nel momento in cui ha posto in essere la condotta delittuosa.

☐ Rissa.

Tale Reato si realizza quando fra tre o più persone si scateni una violenta mischia con passaggio alle vie di fatto tra le persone coinvolte che compiono atti di violenza

Scopo della norma è la tutela dell'incolumità individuale, con la conseguenza che è del tutto irrilevante il luogo dove la rissa si consuma (privato, pubblico od aperto al pubblico).

☐ Omicidio colposo.

Tale Reato punisce la condotta di chiunque per colpa cagioni la morte di un uomo.

Si differenzia dall'omicidio doloso per il fatto che l'evento morte non è una conseguenza voluta dall'agente, bensì un fatto che si verifica per effetto di imprudenza, negligenza, imperizia, violazione di leggi o regolamenti.

☐ Lesioni personali colpose.

Tale Reato è sostanzialmente sovrapponibile a quello di lesioni personali dolose, con la differenza, anche in questo caso, che l'evento malattia non è una conseguenza voluta dall'agente, bensì un fatto che si verifica per effetto di imprudenza, negligenza, imperizia, violazione di leggi o regolamenti.

☐ Abbandono di minore od incapace.

Tale Reato punisce la condotta di abbandoni sul territorio nazionale una persona minore degli anni 14, ovvero una persona incapace di provvedere a se stessa, ovvero un minore degli anni 18 ma all'estero.

Con il termine "abbandonare" si intende lasciare il soggetto in balia di se stesso o di terzi in modo che ne derivi pericolo per la vita e l'incolumità dell'abbandonato

☐ Omissione di soccorso.

Tale Reato prevede due distinte ipotesi criminose; ricorre la prima quando trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni 10 o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa per malattia, vecchiaia od altra causa omette di darne immediato avviso all'autorità.

Ricorre invece la seconda ipotesi quando taluno, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, o una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'autorità.

Scopo della norma, in entrambi i casi, è quello di prevenire i danni ai quali determinati soggetti possono trovarsi esposti.

VI.2 I processi sensibili

- ❖ Per i Reati in tema di violazione della libertà individuale:
i rischi connessi alla realizzazione di tali tipologie di Reati sono oggi sostanzialmente nulli in quanto i calciatori e gli altri Dipendenti della Società svolgono la propria attività in piena libertà, senza alcun coartamento della volontà per effetto di violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità od approfittamento di una situazione di inferiorità.
Analogo discorso deve essere fatto per i Reati a sfondo sessuale poiché l'attività di Virtus Entella è quella di partecipare ad eventi e manifestazioni sportive del tutto estranea alle condotte previste dalle norme sopra indicate.
- ❖ Per i Reati contro la persona:
l'oggetto sociale di Virtus Entella fa sì che siano sostanzialmente nulli i rischi di commissione dei reati di infanticidio, omicidio del consenziente, istigazione o aiuto al suicidio, così come scarsamente probabile è la consumazione dei delitti dolosi di lesione, omicidio preterintenzionale, percosse abbandono di persone, omissione di soccorso.
Ipotesi delittuose potenzialmente verificabili possono invece individuarsi nei reati di lesioni colpose, omicidio colposo, morte come conseguenza di altro delitto e rissa.

In considerazione di quanto sin qui riportato, possono individuarsi i principali Processi Sensibili che Virtus Entella ha individuato, quali aree a rischio rispetto al suo coinvolgimento, nelle fattispecie di Reato esaminate in questa sezione:

- gestione dei rapporti con e tra i dipendenti;
- gestione dei rapporti con la tifoseria;
- gestione dei rapporti con le autorità preposte alla tutela della persona.

VI.3 Principi generali di comportamento

Gli organi sociali e i dirigenti della Società (in via diretta) e i Dipendenti e Consulenti (limitatamente, rispettivamente, agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure, nel Codice Etico e nelle specifiche clausole inserite nei contratti) sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali:

- stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività sociale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione e tutti gli organismi sportivi;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Pubblica Sicurezza sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza finalizzato alla prevenzione e, nel caso di commissione, repressione di condotte penalmente rilevanti.

Conseguentemente è espressamente vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato previste nelle presente Parte Specifica numero VI;
- violare le regole contenute nelle procedure e nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale ed in ogni altro provvedimento vincolante per la Società, di qualsiasi natura esso sia.

VI.4 Procedure specifiche

Di seguito sono esposti i Protocolli di prevenzione specifici e le procedure aziendali, adottati per prevenire i Reati di cui alla presente sezione.

I Responsabili delle Funzioni aziendali coinvolte nello svolgimento dei Processi Sensibili di cui ai punti I.2 di cui sopra devono:

- comunicare all'Organismo di Vigilanza qualunque anomalia o criticità riscontrata nel corso dello svolgimento dell'attività;
- verificare la concreta ed efficace attuazione, nell'ambito delle funzioni di competenza, delle procedure aziendali, del Codice Etico e dei principi generali di cui al presente Modello;
- verificare la regolarità e la conformità alla legge e ai regolamenti vigenti delle richieste avanzate dalla Società nei confronti degli uffici competenti della Pubblica Amministrazione, ovvero delle richieste avanzate nei confronti della Società da esponenti della Pubblica Amministrazione;
- assicurare la correttezza e veridicità dei documenti e delle informazioni fornite dall'azienda alla Pubblica Amministrazione o ad altro soggetto;
- documentare in modo idoneo, su supporto cartaceo o informatico, i principali adempimenti eseguiti dalla Funzione aziendale preposta nel corso delle relazioni con la Pubblica Amministrazione o altro soggetto.

Parte specifica VII ILLECITI SPORTIVI
--

VII.1 Premessa

Costituisce “Illecito sportivo” il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica.

Fermo quanto precede, occorre innanzitutto precisare che l’Illecito sportivo è una fattispecie di Reato non prevista dal Decreto.

E’ presumibile che la ragione consista nel fatto che il legislatore, al momento della preparazione, della stesura e della successiva approvazione del testo normativo avesse come obiettivo le società prettamente “commerciali”, ovvero quelle che svolgono attività imprenditoriale con finalità prevalentemente di lucro.

E’ evidente quindi come *ab origine* le società professionistiche di calcio non fossero state prese in considerazione all’atto di indicare, nel Decreto, i Reati che l’ente ed i suoi vertici apicali avrebbero potuto commettere.

Ritenuto pertanto che non sarebbe obbligatorio per la Società iscrivere nel presente elenco gli illeciti sportivi che possono essere compiuti da Presidente, Consiglio di amministrazione, Procuratori, Dipendenti, Dirigenti, Atleti professionisti, Consulenti, Fornitori ed ogni altro soggetto collegato alla medesima, Virtus Entella ritiene comunque di dover di seguito specificare le fattispecie costituenti illecito secondo il Codice di giustizia sportiva proprio al fine di rafforzare il ruolo e la funzione del Modello e renderlo aderente alla politica societaria diretta ad escludere qualsiasi comportamento non conforme da parte dei Destinatari del Modello.

VII.2 Gli Illeciti Sportivi di cui al C.G.S..

Norme di comportamento

(Artt. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 e 15)

Le norme del Codice di giustizia sportivo hanno come finalità quella di indicare tutta una serie di condotte che le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici ed ogni altro soggetto dell’ordinamento federale devono rispettare ed osservare, il cui comun denominatore è il dovere di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riconducibile all’attività sportiva,

☐ Doveri ed obblighi generali

Alle società, ai loro dirigenti, soci e tesserati è fatto divieto di intrattenere rapporti finalizzati al conseguimento di vantaggi nell’ambito di attività sportive, comunicare a terzi notizie riguardanti procedimenti disciplinari in corso.

☐ Responsabilità delle società

Le società rispondono direttamente dell’operato di chi le rappresenta, anche per singole questioni ai sensi delle norme federali, dell’operato dei propri dirigenti, dei propri tesserati, delle persone addette ai servizi, dei propri tifosi fatto salvo quanto disposto dall’art. 13 C.G.S.

Sono altresì responsabili dell’ordine e della sicurezza prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, della presenza di sostanze proibite nei locali nella propria disponibilità,

Sono invece ritenute presunte responsabili degli illeciti sportivi commessi a loro vantaggio da persone ad esse estranee, tranne il caso in cui risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia partecipato all'illecito o lo abbia ignorato.

☐ Dichiarazioni lesive

Tale illecito si realizza quando i soggetti previsti dall'ordinamento federale esprimono pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, società, organismi operanti nell'ambito del CONI; della FIGC, dell'UEFA o della FIFA

Costituisce causa di giustificazione la prova che della verità del fatto, qualora si tratti dell'attribuzione di un fatto determinato e specifico.

☐ Divieto di scommesse.

E' fatto divieto a dirigenti, soci, tesserati, delle società professionistiche effettuare o accettare scommesse, direttamente od indirettamente anche per interposte persone, ovvero agevolare scommesse di altri che vertano su incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FIFA, dell'UEFA e della FIGC.

☐ Obbligo di denuncia.

Le società, i dirigenti, i soci ed i tesserati che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti costituenti illecito sportivo ne sono responsabili.

Le società, i dirigenti, i soci ed i tesserati che comunque abbiano avuto rapporti con soggetti che abbiano posto o stiano per porre in essere un illecito sportivo, ovvero siano venuti a conoscenza che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere tale violazione, hanno il dovere di informare senza indugio la Lega od il Comitato competente o direttamente la Procura Federale della FIGC.

☐ Violazione in materia gestionale ed economica.

Tale illecito punisce la condotta di mancata produzione, alterazione o falsificazione materiale o ideologica dei documenti richiesti dagli Organi di Giustizia sportiva, dalla COVISOC e dagli altri Organi di controllo della FIGC, nonché dagli Organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze UEFA e FIGC, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali. E' sanzionata pure la condotta diretta ad eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica, nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in materia.

Costituisce altresì illecito la condotta della società appartenente alla Lega Nazionale Professionisti che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili od amministrativi, si avvale di prestazioni di sportivi professionisti con cui non avrebbe potuto stipulare contratti sulla base delle disposizioni federali vigenti, così come quella dei tesserati che pattuiscano con la Società o percepiscano dalla medesima compensi, premi o indennità in violazione sempre delle norme federali.

☐ Divieti in materia di trasferimenti, tesseramenti e cessioni.

Ai dirigenti federali, nonché ai dirigenti, ai soci ed ai tesserati delle società è fatto divieto di svolgere attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o al tesseramento di calciatori o tecnici che non avvengano nell'interesse della propria società, così come è vietato avvalersi, nelle suddette attività, di soggetti non autorizzati, tesserati inibiti o squalificati.

Integra invece un illecito disciplinare la violazione delle norme federali in materia di tesseramenti compiuta mediante falsa attestazione di cittadinanza.

☐ Condotte discriminatorie.

Costituisce comportamento discriminatorio ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso,

nazionalità, origine territoriale od etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.

Sono soggetti attivi del summenzionato illecito i calciatori, i dirigenti, i soci ed i tesserati delle società che sono invece responsabili per l'introduzione negli impianti sportivi, da parte dei propri sostenitori, di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili recanti espressione di discriminazione, così come sono responsabili per cori, grida ed ogni altra manifestazione espressiva di tale tipo di condotta.

☐ Prevenzione di fatti violenti

Alle società è fatto divieto di contribuire, con interventi finanziari od ogni altro utilità, alla costituzione ed al mantenimento di gruppi, organizzati e non, di propri sostenitori.

Le società sono tenute all'osservanza delle norme e delle disposizioni in materia di distribuzione al pubblico di biglietti d'ingresso, così come sono responsabili per l'introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti od oggetti comunque idonei ad offendere o di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili minacciose od incitanti alla violenza.

Sono punibili poi le società, i dirigenti, i soci ed i tesserati che pubblicamente, anche con il mezzo televisivo, radiofonico e nel corso di esternazioni rese agli organi di stampa, mantengano comportamenti o rilascino dichiarazioni idonee a costituire incitamento alla violenza

☐ Responsabilità delle società per fatti violenti dei sostenitori.

Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara, sia all'interno dello stadio che nelle aree esterne contigue allo stesso quando siano direttamente collegati ad altre comportamenti posti in essere all'interno dell'impianto sportivo, da uno o più dei propri sostenitori, se dal fatto deriva un pericolo per l'incolumità pubblica o un danno grave all'incolumità fisica di una o più persone.

☐ Violazione della clausola compromissoria.

Realizzano tale illecito i soggetti tenuti all'osservanza del vincolo di giustizia di cui all'art. 30 dello Statuto federale qualora pongano in essere comportamenti intesi all'elusione e/o violazione del suddetto.

VII.3 I processi sensibili

Per gli illeciti descritti al precedente paragrafo, i rischi connessi alla loro realizzazione sono oggi sostanzialmente non rilevanti in quanto i calciatori, i tesserati, i Consulenti, i Procuratori e gli altri Dipendenti della Società svolgono la propria attività nel pieno e massimo rispetto dei principi che pervadono il Codice di giustizia, mentre la tifoseria non si è mai resa responsabile in passato di condotte discriminatorie, violente né nei confronti dei propri sostenitori né verso quelli delle squadre ospitate.

In considerazione di quanto sin qui riportato, possono individuarsi i principali Processi Sensibili che Virtus Entella ha individuato, quali aree a rischio rispetto al suo coinvolgimento, nelle fattispecie di illecito esaminate in questa sezione:

- gestione dei rapporti con e tra i dipendenti compresi calciatori atleti professionisti;
- gestione dei rapporti con la tifoseria;
- gestione dei rapporti con le autorità preposte alla tutela della persona;

VII.4 Principi generali di comportamento

Gli organi sociali e i dirigenti della Società (in via diretta), i dipendenti, i calciatori e i consulenti (limitatamente, rispettivamente, agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure, nel Codice Etico e nelle specifiche clausole inserite nei contratti) sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali:

- stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività sociale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione e tutti gli organismi sportivi;
- in particolare stretta osservanza, sia nelle manifestazioni sportive che in ogni rapporto, atto, comportamento conseguente all'attività sportiva, degli obblighi derivanti dalle norme sportive, federali e assimilate;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Pubblica Sicurezza sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza finalizzato alla prevenzione e, nel caso di commissione, repressione di condotte penalmente rilevanti.

Conseguentemente è espressamente vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, gli illeciti previsti nelle presente Parte Specifica numero VII;
- violare le regole contenute nelle procedure e nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale ed in ogni altro provvedimento vincolante per la Società, di qualsiasi natura esso sia.

VII.5 Procedure specifiche

Di seguito sono esposti i protocolli di prevenzione specifici adottati dalla Società per prevenire gli illeciti di cui alla presente sezione.

1) Virtus Entella ha installato, ad ogni accesso allo stadio, apposite strutture adibite alla gestione dei flussi umani ed al controllo dell'entrata/uscita delle persone dall'impianto sportivo (c.d. tornelli) che permettono al pubblico di affluire e/o defluire in sicurezza, diminuendo sensibilmente i rischi per l'incolumità fisica dei tifosi.

Gli accessi allo stadio sono poi presidiati da soggetti che procedono alla perquisizione, nel rispetto dell'individuo, di ogni sostenitore che acceda all'impianto sportivo al fine di evitare che siano introdotti all'interno dello stadio oggetti potenzialmente idonei ad offendere o lesivi dell'incolumità fisica.

E' altresì previsto che la Società esegua, due ore prima di ogni gara, la c.d. "bonifica" dell'impianto, ovvero un controllo di tutte le parti dell'impianto sportivo (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: spalti, servizi igienici, aree limitrofe al campo di gioco ed interne allo stadio).

2) Al fine di prevenire ed evitare l'uso di farmaci i cui principi attivi rientrano nell'elenco delle sostanze citate dalla c.d. "normativa antidoping", la Società ha vietato ai propri calciatori di assumere farmaci che non siano stati prescritti dal Responsabile sanitario.

E' altresì obbligatorio per i calciatori informare il Responsabile sanitario dell'insorgenza di ogni malattia, stato influenzale o comunque patologia o alterazione dello stato psicofisico per la cui guarigione è necessaria o consigliata l'assunzione di medicinali. In tali ipotesi il Responsabile medico può effettuare egli stesso la diagnosi ovvero inviare il calciatore presso uno specialista per un ulteriore consulto che dovrà poi relazionare per iscritto la Società ed il Responsabile sanitario sullo stato di

salute del paziente. L'eventuale terapia da somministrare al calciatore dovrà poi essere concordata con medico sociale di Virtus Entella che avrà anche il compito di valutarne la conformità alle disposizioni "antidoping" vigenti nel momento della somministrazione.

Presso la sede della Società esiste poi un locale specifico al cui interno sono custoditi, in un armadio chiuso a chiave, i farmaci e medicinali di uso più comune, ovvero quelli che devono essere assunti dai calciatori in caso di necessità. La suddetta chiave è posseduta in via esclusiva dal Responsabile sanitario. L'approvvigionamento dei farmaci o medicinali viene effettuato dalla Società su precisa richiesta del Responsabile sanitario il quale ne cura successivamente, sotto la propria esclusiva responsabilità, il ricovero e la custodia nel predetto armadio chiuso a chiave.

3) Prima dell'inizio di ogni gara uno speaker incaricato da Virtus Entella provvede ad avvisare il pubblico presente allo stadio, attraverso l'impianto fonico, che è vietato intonare canti, gridare, urlare o comunque manifestare, in qualsiasi modo, espressioni verbali o scritte (striscioni) di carattere discriminatorio, ingiurioso ovvero di qualsiasi altra natura che possano scatenare atti di violenza.

Nell'ipotesi in cui prima e/o durante lo svolgimento della gara si verificano i fatti di cui al presente punto, lo speaker dello stadio provvede immediatamente ad invitare i soggetti attivi che hanno posto in essere la condotta illecita a cessare immediatamente il comportamento antisportivo, nonché gli altri sostenitori a dissociarsi apertamente ed in maniera palese dal comportamento posto in essere dalla minoranza dei tifosi.

4) Poiché la Società è contraria e disprezza ogni sorta di violenza e/o comportamento antisportivo, sia in campo che fuori, la medesima non finanzia né supporta in alcun modo, sia esso diretto o indiretto, il c.d. "tifo organizzato". I propri sostenitori pertanto seguono la squadra, sia nelle gare casalinghe che in quelle in trasferta, con mezzi propri ed in via totalmente autonoma e svincolata dall'attività della Società.

Per prevenire condotte violente ovvero favorire l'Autorità Giudiziaria nell'identificazione dei soggetti che dovessero compiere un simile comportamento, la vendita al pubblico dei biglietti di ingresso allo stadio avviene previa identificazione dell'acquirente che, al momento del ritiro del biglietto, deve presentare un valido documento di riconoscimento o, in alternativa, il codice fiscale.

Per i sostenitori che invece abbiano sottoscritto un abbonamento per l'intera stagione sportiva, all'atto della sottoscrizione viene fatta compilare una scheda che raccoglie i principali dati anagrafici ed identificativi del tifoso.

5) La Società fa espresso divieto ad ogni soggetto dell'ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati di effettuare e/o accettare scommesse, direttamente e/o per interposta persona, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle o agevolarle, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC..

6) La Società fa espresso divieto ai soci e ai tesserati (calciatori professionisti compresi) di prendere contatto, in qualsiasi forma e modalità, nell'imminenza di incontri ufficiali o nel corso di questi, con altri tesserati che possano essere interessati al risultato degli incontri stessi ed a trarne vantaggi.

7) La Società pone espresso obbligo ad ogni soggetto dell'ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati di fare immediata denuncia alle Autorità preposte alla vigilanza dei comportamenti, segnatamente alla Procura federale sportiva, di ogni condotta che possa risultare contraria agli obblighi posti ai paragrafi n.2), 5) e 6) che precedono.

8) La Società pone espresso divieto a che i soggetti tesserati previsti dall'ordinamento federale esprimano pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, società, organismi operanti nell'ambito del CONI, della FIGC, dell'UEFA o della FIFA.

9) La Società pone espresso divieto ai dirigenti, ai soci ed ai tesserati di svolgere attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o al tesseramento di calciatori o tecnici che non

avvengano nell'interesse della Società stessa, così come di avvalersi, nelle suddette attività, di soggetti non autorizzati, tesserati inibiti o squalificati.

APPENDICE NORMATIVA

Reati e relative sanzioni

PREMESSA

Questa Appendice Normativa riporta i testi integrali degli articoli del Decreto che individuano e descrivono i Reati e le relative sanzioni cui può essere soggetta la Società nel caso di coinvolgimento in una delle fattispecie di illecito previste e, per ciascuno di essi, l'indicazione di tutti gli articoli del Codice Penale, del Codice Civile o di Leggi speciali richiamati nel Decreto che descrivono le singole fattispecie di Reato.

Questa Appendice Normativa include:

- ❑ sia i Reati in relazione ai quali è stata predisposta una Parte Specifica del Modello, allo scopo di integrare e precisare la descrizione delle fattispecie di illecito rilevante indicate nel Modello;

- ❑ sia le fattispecie di Reato incluse nel Decreto, ma ritenute non specificamente a rischio per la Società, allo scopo di richiamare il complesso normativo che è stato oggetto di valutazione al momento della adozione del Modello e che sarà costantemente punto di riferimento per l'attività di vigilanza e controllo dell'Organismo di Vigilanza.

A.1 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 24

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.

1 In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a cinquecento quote.

2 Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3 Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Codice penale

Art. 316-bis. Malversazione a danno dello Stato. Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Art. 353. Turbata libertà degli incanti. Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private⁽¹⁾ per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni⁽²⁾ e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

Art. 353bis Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Art. 316-ter. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. - Salvo che il fatto costituisca il Reato previsto dall'articolo 540-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore ad Euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da Euro 5.164 a Euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Art. 640. Truffa. - Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni:

1 se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2 se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Art. 640-bis. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. - La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Art. 640-ter. Frode informatica. - Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 51 ad Euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da Euro 309 ad Euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma e un'altra circostanza aggravante.

Art. 54 del D. Lgs 19/2023, False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare, 1. Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 2. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale”.

* * *

Art. 25

Concussione e corruzione.

1 In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2 In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3 In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4 Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5 Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Codice penale

Art. 317 Concussione. - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Art. 318. Corruzione per un atto d'ufficio. - Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da uno a sei anni»;

Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.

Art. 319. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. - Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Art. 319-bis. Circostanze aggravanti. - La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Art. 319-ter. Corruzione in atti giudiziari. - Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Art. 320. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio. - Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Art. 321. Pene per il corruttore. - Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Art. 322. Istigazione alla corruzione. - Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Art. 322-bis. Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri. - Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità Europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Art. 322 ter. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto (3).

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-bis, secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-bis, secondo comma.

Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato.

Art. 322-quater (Riparazione pecuniaria) Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno».

* * *

I Protocolli di prevenzione di Virtus Entella in relazione ai Reati di questo paragrafo A.1 sono descritti, nel presente documento, nella Parte Specifica I: *“Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria”*.

A.2 REATI DI CRIMINALITÀ INFORMATICA

Art. 24-bis

Delitti informatici e trattamento illecito di dati.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Codice penale

Art. 491 bis - Documenti informatici

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

Art. 615 ter - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

1. Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

3. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

4. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Art. 615 quater - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire dieci milioni.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da Euro 5.164 a Euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 517 quater

Art. 615 quinquies - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Art. 617 quater - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

1. Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave Reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

3. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

4. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricata di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Art. 617 quinquies - *Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche*

1. Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 637 quater.

Art. 635 bis - *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici*

Salvo che il fatto costituisca più grave Reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

Art. 635 ter - *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità*

Salvo che il fatto costituisca più grave Reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635 quater - *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici*

Salvo che il fatto costituisca più grave Reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635 quinquies - *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità*

Se il fatto di cui all'articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Art. 640 quinquies - *Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica*

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da Euro 51 a Euro 1.032.

* * *

I Protocolli di prevenzione della Società in relazione ai Reati di questo paragrafo A.2 sono descritti, nel presente documento, nella Parte Specifica IV: “*Reati informatici e trattamento illecito di dati. Reati in materia di violazione del diritto d'autore*”.

A.3 REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

Art. 25-bis

Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
- d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
- e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
- f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (11).

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Codice penale

Art. 453. *Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.* – E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da Euro 516 a Euro 3.984:

- 1. chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- 4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

Art. 454. *Alterazione di monete.* – Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da Euro 103 a Euro 516.

Art. 455. *Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.* – Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende e le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

Art. 457. *Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.* – Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a Euro 1.032.

Art. 459. *Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati.* – Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Art. 460. *Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.* Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave Reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da Euro 309 a Euro 1.032.

Art. 461. *Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.* - Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave Reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da Euro 103 a Euro 516.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Art. 464. *Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.* - Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a Euro 516.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Art. 473 *Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni*

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a Euro 2.065.

Soggiace alla stessa pena chi contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale (1)

Art. 474 - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

Fuori dei casi di concorso nei Reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino ad Euro 2.065.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 25-octies1

(Delitti in materia di strumenti di pagamento diverso dai contanti)

In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;
- b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
- b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2(1).

Codice Penale

Art. 493ter c.p. *Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti*

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

Art. 493quater c.p. *Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Art. 512bis c.p. *Trasferimento fraudolento di valori* Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Art 640ter c.p. *Frode informatica.* Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

Art. 25sepiiesdecies

Art. 25-quaterdecies

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

* * *

In considerazione dell'attività svolta da Virtus Entella e di quanto emerso nella macroanalisi e nella analisi dei rischi, non risulta concreto il rischio di commissione dei Reati sopra indicati.

I principi del Codice Etico adottato sono comunque idonei a prevenire comportamenti in violazione delle norme descritte in questo paragrafo A.3.

A.4 REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Art. 25-bis.1

Delitti contro l'industria e il commercio.

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria ed il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Codice penale

Art. 513. *Turbata libertà dell'industria o del commercio.* Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave Reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Art. 513-bis. *Illecita concorrenza con minaccia o violenza.* Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

Art. 514. *Frodi contro le industrie nazionali.*

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici

Art. 515. *Frode nell'esercizio del commercio.*

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

Art. 516. *Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.*

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine (1) è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Art. 517. *Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.*

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come Reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro

Art. 517-ter. *Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.*

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale

Art. 517-quater. *Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.*

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

* * *

In considerazione dell'attività svolta da Virtus Entella e di quanto emerso nella macroanalisi e nella analisi dei rischi, non risulta concreto il rischio di commissione dei Reati sopra indicati.

I principi del Codice Etico adottato sono comunque idonei a prevenire comportamenti in violazione delle norme descritte in questo paragrafo A.4.

A.5 REATI SOCIETARI

Art. 25-ter Reati societari.

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

c) abrogata;

[d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;^{2]}

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

2. Se, in seguito alla commissione dei Reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

² L'art. 2624 c.c. è stato abrogato dall'art. 37 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Codice civile

Art. 2621. False comunicazioni sociali. - Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi

Art. 2621-bis Fatti di lieve entità Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Art. 2621-ter (Non punibilità per particolare tenuità. Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'[articolo 131-bis del codice penale](#), il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis»

Art. 2622. (False comunicazioni sociali delle società quotate) Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Art. 2625. Impedito controllo. - Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 Euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

Art. 2626. Indebita restituzione dei conferimenti. - Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2627. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve. - Salvo che il fatto non costituisca più grave Reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il Reato.

Art. 2628. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante. - Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il Reato è estinto.

Art. 2629. Operazioni in pregiudizio dei creditori. - Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il Reato.

Art. 2629-bis. Omessa comunicazione del conflitto d'interessi- L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni; ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi

Art. 2632. Formazione fittizia del capitale - Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parie, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura e di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2633. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori. - I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il Reato.

Art. 2636. Illecita influenza sull'assemblea - Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 2637. Aggiotaggio. - Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o con quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Art. 2638. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza. - Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

Art. 54 del D. Lgs 19/2023, “1. Chiunque, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 2. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale”.

* * *

I Protocolli di prevenzione di Virtus Entella in relazione ai Reati di questo paragrafo A.5 sono descritti, nel presente documento, nella Parte Specifica II: “*Reati societari*”.

A.6 REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

Art. 25-quater

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei Reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Codice Penale

270-bis. *Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico.*

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il Reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

270-ter. *Assistenza agli associati.*

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel Reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

270-quater. *Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale.*

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione od un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni

270-quinquies. *Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale.*

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata

270-sexies. *Condotte con finalità di terrorismo.*

1. Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia

280. Attentato per finalità terroristiche o di eversione

Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

280-bis. Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi.

Salvo che il fatto costituisca più grave Reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

289-bis. Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni (2).

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma

302. Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo.

Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione

Art. 1 - Decreto Legge 15 dicembre 1979, n. 625 - Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica

1. Per i Reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è sempre aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del Reato.

In considerazione dell'attività svolta da Virtus Entella e di quanto emerso nella macroanalisi e nella analisi dei rischi, non risulta concreto il rischio di commissione dei Reati sopra indicati.

I principi del Codice Etico adottato sono comunque idonei a prevenire comportamenti in violazione delle norme descritte in questo paragrafo A.6.

A.7 REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

Art. 25-quinquies Delitti contro la personalità individuale.

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
 - b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, e 600quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote=
 - c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600quater, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei Reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3

Codice penale

Art. 575 Omicidio. Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.

Art. 578 Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale. La madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, è punita con la reclusione da quattro a dodici anni.

A coloro che concorrono nel fatto di cui al primo comma si applica la reclusione non inferiore ad anni ventuno. Tuttavia, se essi hanno agito al solo scopo di favorire la madre, la pena può essere diminuita da un terzo a due terzi.

Non si applicano le aggravanti stabilite dall'articolo 61 del codice penale.

Art. 579 Omicidio del consenziente. Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con la reclusione da sei a quindici anni.

Non si applicano le aggravanti indicate nell'articolo 61.

Si applicano le disposizioni relative all'omicidio se il fatto è commesso:

- 1) contro una persona minore degli anni diciotto;
- 2) 2) contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un'altra infermità o per l'abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti;
- 3) contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno.

Art. 580 Istigazione o aiuto al suicidio. Chiunque determina altrui al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima.

Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata o aiutata si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1 e 2 dell'articolo precedente. Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni quattordici o comunque è priva della capacità d'intendere o di volere, si applicano le disposizioni relative all'omicidio.

Art. 581 Percosse. Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.

Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.

Art. 582 Lesione personale. Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.

Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Art. 584 Omicidio preterintenzionale. Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti previsti dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.

Art. 586 Morte o lesione come conseguenza di altro delitto. Quando da un fatto previsto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell'articolo 83, ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate.

Art. 588 Rissa. Chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa fino a euro 309.

Se nella rissa taluno rimane ucciso o riporta lesione personale, la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da tre mesi a cinque anni. La stessa pena si applica se l'uccisione o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa.

Art. 589 Omicidio colposo. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

- 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Art. 590 Lesioni personali colpose. Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Art. 591 Abbandono di persone minori o incapaci. Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace chi abbandona all'estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro.

La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte.

Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall'adottante o dall'adottato.

Art. 593 Omissione di soccorso. Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all'autorità è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro.

Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'autorità.

Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata.

Art. 600. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù. - Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità e approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Art. 600-bis. Prostituzione minorile. - Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da Euro 15.493 ad Euro 154.937.

Salvo che il fatto costituisca più grave Reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a Euro 5.164. La pena è ridotta di un terzo se colui che commette il fatto è persona minore degli anni diciotto.

Art. 600-ter. Pornografia minorile. - Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da Euro 25.822 ad Euro 258.228. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da Euro 2.582 ad Euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da Euro 1.549 ad Euro 5.164.

Art. 600-quater Detenzione o accesso a materiale pornografico

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000.

Art. 600-quinquies. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile. - Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da Euro 15.493 ad Euro 154.937.

Art. 601. Tratta di persone. - Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Art. 602. Acquisto e alienazione di schiavi. - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Art 609-undecies *Adescamento di minori*

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

La pena è aumentata:

- 1) se il reato è commesso da più persone riunite;
- 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;
- 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
- 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

Art. 25-duodecies

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

Art. 25-terdecies

Razzismo e xenofobia

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3 *bis*, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 604-bis del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 24bis

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 ter, 617 quater, 617 quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater e 635 quinquies del Codice Penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 quater e 615 quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491 bis e 640 quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 615quater *Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici*

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) al quarto comma dell'articolo 617quater.

Art. 615quinques *Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico* (Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Articolo 617-quater *Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche*

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Articolo 617-quinques *Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche*

Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.

* * *

In considerazione dell'attività svolta da Virtus Entella e di quanto emerso nella macroanalisi e nella analisi dei rischi, non risulta concreto il rischio di commissione dei Reati sopra indicati.

I principi del Codice Etico adottato sono comunque idonei a prevenire comportamenti in violazione delle norme descritte in questo paragrafo A.7.

A.8 REATI DI ABUSO DI MERCATO

Art. 25 sexies Abusi di mercato.

1. In relazione ai Reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo 1-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei Reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52

Parte V - titolo 11-bis - Capo 111- Sanzioni Amministrative

Art. 187 quinquies - Responsabilità dell'Ente

1. L'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo³ commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
 - a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
 - b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.
3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.
4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.

D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58

Parte V -titolo 1-bis

Capo II - sanzioni penali

Art. 184 - Abuso di informazioni privilegiate

1. E' punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro quarantamila a euro sei milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
 - a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
 - b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
 - e) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle Operazioni indicate nella lettera a).
2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

³ Artt. 187 bis e 187 ter del TUF

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal Reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal Reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a)

Art. 185 - Manipolazione del mercato

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

2-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche:

- a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);
- b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;
- c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento.

Capo III - Sanzioni amministrative

Art. 187-bis - Abuso di informazioni privilegiate

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce Reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro quindici milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

4. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione

Art. 187-ter - Manipolazione del mercato

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce Reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro venticinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso INTERNET o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.

2. Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.

3. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce Reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:

- a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

4. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.

7. La CONSOB rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa

I Reati di abuso di mercato possono essere commessi da società emittenti di strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e/o da società che detengano partecipazioni rilevanti in società quotate o siano investitori molto attivi sui mercati regolamentati.

Non è il caso di Virtus Entella e, pertanto, in considerazione dell'attività svolta, i Reati del presente paragrafo A.8 non appaiono ipotizzabili.

A.9 PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

Art 25 quater

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

- 1.** In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.
- 2.** Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3.

Codice penale

Art. 583-bis - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

* * *

In considerazione dell'attività svolta dalla Società, non appare configurabile un coinvolgimento di Virtus Entella in questo Reato.

A.10 REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA COMMESSI IN UN CONTESTO TRANSNAZIONALE

Legge 146/2006 -Art. 10 Responsabilità amministrativa degli enti.

1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i Reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei Reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
- [5. Nel caso di Reati concernenti il riciclaggio, per i delitti di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a ottocento quote.*
- 6. Nei casi di condanna per i Reati di cui al comma 5 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.]⁴*
7. Nel caso di Reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.
8. Nei casi di condanna per i Reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.
9. Nel caso di Reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.
10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Legge 16 marzo 2006 n. 146

Art. 3 - Definizione di Reato transnazionale

Ai fini della presente legge si considera Reato transnazionale il Reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commessa in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Codice penale

Art. 416 - Associazione per delinquere

⁴ I commi 5 e 6 sono stati abrogati dall'art. 64, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, perciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Art. 416-bis - Associazione di tipo mafioso

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sette a dodici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto e indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé e ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Art. 377-bis - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Art. 378 - Favoreggiamento personale

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 546,00.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43

Art. 291-quater - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, perciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci e più.

4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi

per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del Reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

Art. 74 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.
2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.
6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del Reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.
8. Quando in leggi e decreti è richiamato il Reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286

Art. 12 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

(omissis)

3. Salvo che il fatto costituisca più grave Reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona.

3 bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
- c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante,
- c bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro e utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.

3 ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di € 25.000,00 euro per ogni persona.

(omissis)

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave Reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00.

(omissis)

In considerazione dell'attività svolta da Virtus Entella e di quanto emerso nella macroanalisi e nella analisi dei rischi, non appare configurabile un coinvolgimento della Società in questi Reati.

I principi del Codice Etico adottato sono comunque idonei a prevenire comportamenti in violazione delle norme descritte in questo paragrafo A.10.

A.11 REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Art. 24-ter

Delitti di criminalità organizzata.

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei Reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3

Codice penale

416. Associazione per delinquere

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti [c.p. 576, n. 4], coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione [c.p. 28, 29, 32, 270, 305, 306] sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni (2).

Per il solo fatto di partecipare all'associazione [c.p. 115], la pena è della reclusione da uno a cinque anni [c.p. 29, 32] (3). I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi [c.p. 585] le campagne o le pubbliche vie [c.p. 70, n. 1], si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata [c.p. 63, 64] se il numero degli associati è di dieci o più [c.p. 418] (4).

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma [c.p. 600-sexies]

416-bis. Associazioni di tipo mafioso anche straniere.

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il Reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. *[Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati anonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare].*

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso

416-ter. Scambio elettorale politico-mafioso.

La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro

630. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena previsti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo

DPR 309/1990 - Art 74. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del Reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il Reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo

* * *

In considerazione dell'attività svolta dalla Società e di quanto emerso nella macroanalisi e nella analisi dei rischi, non risulta concreto per Virtus Entella il rischio di commissione dei Reati sopra indicati.

I principi del Codice Etico adottato sono comunque idonei a prevenire comportamenti in violazione delle norme descritte in questo paragrafo A.11.

A.12 OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Art. 25-septies

Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articolo introdotto dall'art. 9, Legge 123/2007 e modificato dall'art. 300 del d.lgs. 81/2008).

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Codice penale

Art. 589. Omicidio colposo - Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

- 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Art. 590. Lesioni personali colpose - Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

Art. 30. Modelli di organizzazione e di gestione

1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-EN ISO 45001 per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard BS OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.

5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11.

* * *

I Protocolli di prevenzione di Virtus Entella in relazione ai Reati di questo paragrafo A.12 sono descritti, nel presente documento, nella Parte Specifica III: “*Reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro*”.

A.13 RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

Art. 25-octies

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

1. In relazione ai Reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano all'ente le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della Giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001 n° 231.

Codice penale

Art. 648 - Ricettazione

Fuori dei casi di concorso nel reato (110), chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329 [709, 712]. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile [85] o non è punibile [379, 649, 712] ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 648-bis - Riciclaggio

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto [non colposo]; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648-ter - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648-ter.1 - Auto riciclaggio

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416 bis 1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 518bis Furto di beni culturali Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

Art. 518ter Appropriazione indebita di beni culturali Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

Art. 518quater Ricettazione di beni culturali Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 518 sexies — Riciclaggio di beni culturali Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 518octies Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

Art. 518-novies — Violazioni in materia di alienazione di beni culturali È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

- 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;
- 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
- 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

Art. 518 decies — Importazione illecita di beni culturali Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518 quater, 518 quinquies, 518 sexies e 518 septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

Art. 518 undecies — Uscita o esportazione illecite di beni culturali Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto

di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Art. 518 duodecies — *Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici* Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000(2).

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Art. 518 terdecies — *Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici* Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

Art. 518 quaterdecies — *Contraffazione di opere d'arte* È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;

2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;

3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;

4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

* * *

In considerazione dell'attività svolta dalla Società e di quanto emerso nella macroanalisi e nella analisi dei rischi, non risulta concreto il rischio per Virtus Entella di commissione dei Reati sopra indicati.

I principi del Codice Etico adottato sono comunque idonei a prevenire comportamenti in violazione delle norme descritte in questo paragrafo A.13.

A.14 REATI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Art. 25-novies

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis) e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

Legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)

Art. 171 - Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'art. 171-ter, è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 (182) chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel regno esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, una opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;

e) *[riproduce con qualsiasi processo di duplicazione dischi o altri apparecchi analoghi o li smercia, ovvero introduce nel territorio dello Stato le riproduzioni così fatte all'estero];*

f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il Reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il Reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i Reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.

171-bis. 1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di

dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità

171-ter. 1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b) ;
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato ;
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
- h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

- a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
- c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei Reati previsti nel comma 1 comporta:

- a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
- b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;
- c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

171-septies. 1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- b) salvo che il fatto non costituisca più grave Reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge

171-octies. 1. Qualora il fatto non costituisca più grave Reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità

174-quinquies

1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei Reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.

2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.

3. In caso di condanna per taluno dei Reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio

* * *

In considerazione dell'attività svolta da Virtus Entella e di quanto emerso nella macroanalisi e nella analisi dei rischi, non risulta concreto per la Società il rischio di commissione dei Reati sopra indicati.

I Protocolli di prevenzione di Virtus Entella in relazione ai Reati di questo paragrafo A.14 sono descritti, nel presente documento, nella Parte Specifica IV: *“Reati informatici e trattamento illecito di dati. Reati in materia di violazione del diritto d'autore”*.

A.15 REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

Art. 25-decies

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote

Codice Penale

377-bis - *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.*

Salvo che il fatto costituisca più grave Reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni

* * *

In considerazione dell'attività svolta dalla Società e di quanto emerso nella macroanalisi e nella analisi dei rischi, non risulta concreto il rischio di commissione dei Reati sopra indicati.

I Protocolli di prevenzione della Società in relazione ai Reati di questo paragrafo A.15 sono descritti, nel presente documento, nella Parte Specifica I: *“Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria”*.

A.16 REATI AMBIENTALI

Art. 25-undecies Reati ambientali.

1. In relazione alla commissione dei Reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a)** per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- b)** per la violazione dell'articolo 452-ter, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote.
- c)** per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-septies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
- d)** per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- e)** per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

1-ter. Nei casi di condanna per i delitti di cui all'articolo 452-quater del codice penale, le sanzioni pecuniarie e interdittive previste dal comma 1-bis sono ridotte di un terzo.

2. In relazione alla commissione dei Reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i Reati di cui all'articolo 137:

- 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

f) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote

b) per i Reati di cui all'articolo 256:

- 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i Reati di cui all'articolo 257:

- 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei Reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i Reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di Reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di Reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di Reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di Reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei Reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei Reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il Reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i Reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il Reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del Reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.”.

Codice penale

727-bis - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
Salvo che il fatto costituisca più grave Reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a euro 4.000, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie

733-bis - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.”.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4,

paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

Art. 452-bis. - (Inquinamento ambientale). -- È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale, cagiona una compromissione o un deterioramento rilevante: 1) dello stato del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria; 2) dell'ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna selvatica. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-ter. - (Disastro ambientale). -- Chiunque, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale, o comunque abusivamente, cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituisce disastro ambientale l'alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema o l'alterazione la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, ovvero l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza oggettiva del fatto per l'estensione della compromissione ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-quater. - (Delitti colposi contro l'ambiente). -- Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-ter è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo alla metà.

Art. 452-quinquies. - (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività). -- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque, abusivamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene o trasferisce materiale ad alta radioattività. Alla stessa pena soggiace il detentore che abbandona materiale ad alta radioattività o che se ne disfa illegittimamente. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) della qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria; 2) dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Art. 452-sexies. - (Impedimento del controllo). -- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 452-septies. - (Circostanze aggravanti). -- Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Art. 452-octies. - (Ravvedimento operoso). -- Le pene previste per i delitti di cui al presente titolo, per il delitto di associazione per delinquere di cui all'articolo 416 aggravato ai sensi dell'articolo 452-septies, nonché per il delitto di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti, ovvero provvede alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi. Ove il giudice, su richiesta dell'imputato, disponga la sospensione del procedimento per un tempo congruo, comunque non superiore a un anno, a consentire di completare le attività di cui al primo comma, il corso della prescrizione è sospeso.

Art. 452-novies. - (Confisca). -- Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quinquies, 452-sexies e 452-septies del presente codice, è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto

del reato o che servirono a commettere il reato. Quando, a seguito di condanna per uno dei delitti previsti dal presente titolo, sia stata disposta la confisca di beni ed essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

Art. 452-decies. - (Ripristino dello stato dei luoghi). -- Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente titolo, il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197 del presente codice».

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Norme in materia ambientale

Art. 137, comma 2, 3, 5 primo e secondo periodo, 11 e 13 - Sanzioni penali

1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila.
2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.
4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.
5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.
6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.
7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave Reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.
9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.
10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.
11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.
12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.
13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.
14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno.

La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente

Art. 256 comma 1 lettere a) e b), 6 primo periodo, 3 primo periodo, 5 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata
Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

Art. 257 comma 1 e 2 - Bonifica dei siti

1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

Art. 258, comma 4, secondo periodo - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

1. I soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro (900).

2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all'articolo 6, comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro (901).

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 1 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione (902).

4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati (904).

5-bis. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro (905).

5-ter. Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettui in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro (906).

Art. 259, primo comma - Traffico illecito di rifiuti

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i Reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

Art. 260 comma 1 e 2- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni,

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.

4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

4bis. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca

Art. 260-bis, comma 6, 7 secondo e terzo periodo, 8 primo e secondo periodo - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate, pur incomplete o inesatte, non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacenti.

5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta

279, comma 5 - Sanzioni

1. Chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica

non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente (1044).

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione (1045).

3. Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro.

4. Chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a 1.032 euro.

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrentadue euro.

7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilaquattrocentonovantatré euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.

LEGGE 7 febbraio 1992, n. 150

Disciplina dei Reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica

Art. 1, comma 1 e 2

1. Salvo che il fatto costituisca più grave Reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 7.742,89 a euro 77.428,90 chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il Reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli

oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria

Art. 2, commi 1 e 2

1. Salvo che il fatto costituisca più grave Reato, è punito con l'ammenda da euro 10.329,13 ad euro 103.291,30 o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il Reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

3. L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da euro 1.032 a euro 6.197. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

4. Salvo che il fatto costituisca Reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.032 a euro 6.197.

5. L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato

Art. 3-bis

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo (4).

Art. 6 comma 4

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie (12).

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica (13).

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.165 a euro 30.987.

6. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2 (14). Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della commissione

Legge 28 dicembre 1993, n. 549

Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente

Art. 3 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive.

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. [A partire dal 31 dicembre 2008, al fine di ridurre le emissioni di gas con alto potenziale di effetto serra, le limitazioni per l'impiego degli idroclorofluorocarburi (HCFC) nel settore antincendio, si applicano anche all'impiego dei perfluorocarburi (PFC) e degli idrofluorocarburi (HFC)] (3).

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 202(1).

Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni

Art. 8 comma 1 e 2 - Inquinamento doloso

1. Salvo che il fatto costituisca più grave Reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali

Art. 9 comma 1 e 2 - Inquinamento colposo

1. Salvo che il fatto costituisca più grave Reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Legge 9 marzo 2022 n. 22

Introduttiva di due nuovi articoli del D. Lgs 231/2001 che si intitolano “*Delitti contro il patrimonio culturale*” e “*Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*”.

Art. 518 bis — Furto di beni culturali Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

Art. 518-ter — Appropriazione indebita di beni culturali Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

Art. 518 quater — Ricettazione di beni culturali Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 518 sexies — Riciclaggio di beni culturali Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 518 octies — Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

Art. 518-novies — Violazioni in materia di alienazione di beni culturali È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;

- 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
- 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

Art. 518 decies — Importazione illecita di beni culturali Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518 quater, 518 quinquies, 518 sexies e 518 septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

Art. 518 undecies — Uscita o esportazione illecite di beni culturali Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Art. 518 duodecies — Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Art. 518 terdecies — Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo [285](#), commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

Art. 518 quaterdecies — Contraffazione di opere d'arte È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

- 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
- 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
- 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;
- 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

* * *

In considerazione dell'attività svolta dalla Società e di quanto emerso nella macroanalisi e nella analisi dei rischi, non risulta concreto per Virtus Entella il rischio di commissione dei Reati sopra indicati.

I Protocolli di prevenzione di Virtus Entella in relazione ai Reati di questo paragrafo A.16 sono descritti, nel presente documento, nella Parte Specifica V: “*Reati ambientali*”.

A.17 ILLECITI SPORTIVI

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 1

Doveri e obblighi generali

1. Le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento federale, sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto divieto di dare comunque a terzi notizie o informazioni che riguardano fatti oggetto di indagini o procedimenti disciplinari in corso.

3. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo, se convocati, di presentarsi innanzi agli Organi della giustizia sportiva.
4. Alle società e ai loro dirigenti, tesserati, nonché ai soggetti di cui al comma 5, è fatto divieto di intrattenere rapporti di abitudine, o comunque finalizzati al conseguimento di vantaggi nell'ambito dell'attività sportiva, con i componenti degli Organi della giustizia sportiva e con gli associati dell'Associazione italiana arbitri (AIA).
5. Sono tenuti alla osservanza delle norme contenute nel presente Codice e delle norme statutarie e federali anche i soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevante per l'ordinamento federale.
6. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1 si applicano le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), g) dell'art. 18, comma 1, e quelle di cui alle lettere a), b), c), d), f), g), h) dell'art. 19, comma 1.
7. In caso di violazione degli obblighi previsti dai commi 2, 3 e 4 si applicano le sanzioni di cui alle lettere b), c), g) dell'art. 18, comma 1, e quelle di cui alle lettere c), d), e), f), g), h) dell'art. 19, comma 1.

Art. 2

Applicabilità e conoscenza delle regole

1. In assenza di specifiche norme del presente Codice e degli altri regolamenti federali, gli Organi della giustizia sportiva adottano le proprie decisioni in conformità ai principi generali di diritto applicabili nell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale, nonché a quelli di equità e correttezza sportiva.
2. L'ignoranza dello Statuto e delle norme federali non può essere invocata ad alcun effetto.
3. I comunicati ufficiali si intendono conosciuti, con presunzione assoluta, a far data dalla loro pubblicazione.

Art. 3

Responsabilità delle persone fisiche

1. Le persone fisiche soggette all'ordinamento federale sono responsabili delle violazioni delle norme loro applicabili commesse a titolo di dolo o di colpa, salvo diversa disposizione.
2. Il calciatore che funge da capitano della squadra risponde degli atti di violenza commessi, in occasione della gara, in danno degli ufficiali di gara da un calciatore della propria squadra non individuato. La sanzione eventualmente inflitta cessa di avere esecuzione nel momento in cui è comunque individuato l'autore dell'atto.

Art. 4

Responsabilità delle società

1. Le società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta, anche per singole questioni, ai sensi delle norme federali.
2. Le società rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 1, comma 5.
3. Le società rispondono oggettivamente anche dell'operato e del comportamento delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello delle società ospitanti, fatti salvi i doveri di queste ultime.
4. Le società sono responsabili dell'ordine e della sicurezza prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all'interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti. La mancata richiesta della forza pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento delle sanzioni.
5. Le società sono presunte responsabili degli illeciti sportivi commessi a loro vantaggio da persone a esse estranee. La responsabilità è esclusa quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia partecipato all'illecito o lo abbia ignorato.
6. Le società rispondono della presenza di sostanze proibite dalle norme antidoping in luoghi o locali nella propria disponibilità, a titolo di possesso come definito e disciplinato dalla normativa antidoping del Coni, trovando applicazione le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), g) dell'art. 18, comma 1.

Art. 5

Dichiarazioni lesive

1. Ai soggetti dell'ordinamento federale è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell'ambito del CONI, della FIGC, dell'UEFA o della FIFA.
2. Le società sono responsabili, ai sensi dell'art. 4, delle dichiarazioni rese dai propri dirigenti e tesserati nonché dai soggetti di cui all'art. 1, comma 5.
3. L'autore della dichiarazione non è punibile se prova la verità dei fatti, qualora si tratti dell'attribuzione di un fatto determinato.
4. La dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone.
5. Qualora le dichiarazioni siano idonee a ledere direttamente o indirettamente il prestigio, la reputazione o la credibilità dell'istituzione federale nel suo complesso o in una specifica struttura, all'autore delle dichiarazioni di cui al comma 1 si applica l'ammenda da € 2.500,00 ad € 50.000,00 se appartenente alla sfera professionistica. Nei casi più gravi, si applicano anche le sanzioni di cui alle lettere f), g), h) dell'art. 19, comma 1.
6. Nella determinazione dell'entità della sanzione si devono valutare:

- a) la gravità, le modalità e l'idoneità oggettiva delle dichiarazioni, anche in relazione al soggetto da cui provengono, ad arrecare pregiudizio all'istituzione federale o a indurre situazioni di pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza di altre persone;
 - b) la circostanza che le dichiarazioni siano rilasciate da un dirigente o da altro soggetto che abbia la rappresentanza di una società o comunque vi svolga una funzione rilevante;
 - c) la circostanza che le dichiarazioni consistano nell'attribuzione di un fatto determinato e non sia stata provata la verità di tale fatto;
 - d) la circostanza che le dichiarazioni siano comunque volte a negare o a mettere in dubbio la regolarità delle gare o dei campionati, l'imparzialità degli ufficiali di gara e dei componenti gli organi tecnici arbitrali, nonché dei componenti degli Organi della giustizia sportiva, la correttezza delle procedure di designazione.
7. Le società sono punite, ai sensi dell'art. 4, con un'ammenda pari a quella applicata all'autore delle dichiarazioni. Costituisce circostanza attenuante la pubblica dissociazione dalle dichiarazioni lesive, con fissazione della sanzione anche in misura inferiore al minimo. In casi eccezionali, la pubblica dissociazione può costituire esimente.

Art. 6

Divieto di scommesse e obbligo di denuncia

1. Ai soggetti dell'ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore professionistico è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC.
2. Ai soggetti dell'ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore dilettantistico e al settore giovanile è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, presso soggetti non autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC. Ai predetti è altresì fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, presso i soggetti autorizzati a riceverle, relativamente a gare delle competizioni in cui militano le loro squadre.
3. La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2 comporta per i soggetti dell'ordinamento federale, per i dirigenti, per i soci e per i tesserati delle società la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a due anni e dell'ammenda non inferiore ad euro 25.000,00.
4. Se, per la violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2, viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 4, il fatto è punito con l'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere g), h), i), l) dell'art. 18, comma 1, anche congiuntamente in relazione alle circostanze e alla gravità del fatto.
5. I soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 5, che comunque abbiano avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi 1 e 2 ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno l'obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale della FIGC.
6. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 5, comporta per i soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 5 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a 3 mesi e dell'ammenda non inferiore ad euro 15.000,00.

Art. 7

Illecito sportivo e obbligo di denuncia

1. Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo.
2. Le società e i soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 5, che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1 ne sono responsabili.
3. Se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 4, il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui alle lettere h), i), l) dell'art. 18, comma 1, salva l'applicazione di una maggiore sanzione in caso di insufficiente afflittività.
4. Se viene accertata la responsabilità oggettiva o presunta della società ai sensi dell'art. 4, comma 5, il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui alle lettere g), h), i), l), m) dell'art. 18, comma 1.
5. I soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 5, riconosciuti responsabili di illecito sportivo, sono puniti con una sanzione non inferiore all'inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di tre anni e con l'ammenda non inferiore ad euro 50.000,00.
6. In caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito, le sanzioni sono aggravate.
7. I soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 5, che comunque abbiano avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno l'obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale della FIGC.
8. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 7, comporta per i soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 5 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a 6 mesi e dell'ammenda non inferiore ad euro 30.000,00.

Art. 8

Violazioni in materia gestionale ed economica

1. Costituiscono illecito amministrativo la mancata produzione, l'alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli Organi della giustizia sportiva, dalla COVISOC e dagli altri organi di controllo della FIGC, nonché dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze UEFA e FIGC, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali.
2. Costituiscono altresì illecito amministrativo i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica, nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in materia.
3. Salva l'applicazione delle più gravi sanzioni previste dalle norme in materia di licenze UEFA o da altre norme speciali, nonché delle più gravi sanzioni che possano essere irrogate per gli altri fatti previsti dal presente articolo, la società che commette i fatti di cui al commi 1 e 2 è punibile con la sanzione dell'ammenda con diffida.
4. La società che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi ovvero mediante qualsiasi altra attività illecita o elusiva, tenta di ottenere od ottenga l'iscrizione a una competizione cui non avrebbe potuto essere ammessa sulla base delle disposizioni vigenti, è punita con una delle sanzioni previste dalle lettere g), h), i), l) dell'art. 18, comma 1.
5. ABROGATO (perché riportato nel nuovo comma 3 dell'art. 10)
6. La società che pattuisce con i propri tesserati o corrisponde comunque loro compensi, premi o indennità in violazione delle disposizioni federali vigenti, è punita con l'ammenda da uno a tre volte l'ammontare illecitamente pattuito o corrisposto, cui può aggiungersi la penalizzazione di uno o più punti in classifica.
7. La società appartenente alla Lega nazionale professionisti (LNP) o alla Lega professionisti serie C (LPSC) che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi, si avvale delle prestazioni di sportivi professionisti con cui non avrebbe potuto stipulare contratti sulla base delle disposizioni federali vigenti, è punita con la penalizzazione di uno o più punti in classifica.
8. La violazione in ambito dilettantistico dei divieti di cui all'art. 94, comma 1, lettera a), delle NOIF, comporta, oltre alla revoca del tesseramento, le seguenti sanzioni :
 - a) a carico della società, l'ammenda da € 5.000,00 ad € 20.000,00 e la penalizzazione di punti in classifica e, nei casi più gravi, la retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza;
 - b) a carico del dirigente o dei dirigenti ritenuti responsabili, l'inibizione di durata non inferiore a due anni;
 - c) a carico dei tesserati, la squalifica di durata non inferiore ad un anno.
9. Il mancato pagamento, nel termine previsto dall'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, delle somme accertate dalla Commissione accordi economici della Lega nazionale dilettanti (LND) o dalla Commissione vertenze economiche comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica. La stessa sanzione si applica in caso di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio arbitrale della LND per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche.
10. I dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 1, comma 5 e i collaboratori della gestione sportiva che partecipano agli illeciti di cui ai commi precedenti, sono soggetti alla sanzione della inibizione di durata non inferiore a sei mesi.
11. I tesserati che pattuiscono con la società o percepiscono comunque dalla stessa compensi, premi o indennità in violazione delle norme federali, sono soggetti alla squalifica di durata non inferiore a un mese.
12. L'inosservanza del divieto di cui all'art. 16 bis, comma 1, delle NOIF comporta, su deferimento della Procura federale, le seguenti sanzioni: a) a carico della società la penalizzazione di almeno 2 punti in classifica e l'ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00 da destinarsi alla FIGC per la cura del vivaio nazionale;
 - b) a carico dei soci, anche se interposti, aventi plurime partecipazioni, la sanzione di cui alla lettera h) dell'art. 19, comma 1, per un periodo non inferiore ad un anno.
13. L'inosservanza del divieto di cui all'art. 52, comma 6 delle NOIF comporta, su deferimento della Procura federale, l'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - a) a carico della società la penalizzazione di almeno 2 punti in classifica e l'ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00 da destinarsi alla FIGC per la cura del vivaio nazionale;
 - b) a carico dei soci, amministratori e dirigenti la sanzione di cui alla lettera h) dell'art 19, comma 1, per un periodo non inferiore ad un anno.
14. La mancata esecutività dei contratti conclusi tra società professionistiche e tra tesserati e società professionistiche, direttamente imputabile a una società, comporta l'applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui alla lettera g) dell'art. 18, comma 1, nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica.
15. Il mancato pagamento entro trenta giorni delle somme poste a carico di società o tesserati dagli Organi della giustizia sportiva o da collegi arbitrali competenti ai sensi delle norme federali comporta, fermo l'obbligo di adempimento, l'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere a), b), c), g) dell'art. 18, comma 1, e di quelle di cui alle lettere a), b), c), d), f), g), h) dell'art. 19, comma 1.

Art. 9

Associazione finalizzata alla commissione di illeciti

1. Quando tre o più soggetti tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali si associano allo scopo di commettere illeciti si applicano, per ciò solo, le sanzioni di cui alle lettere f) e h) dell'art. 19, comma 1.
2. La sanzione è aggravata nei confronti di coloro che promuovono, costituiscono o gestiscono l'associazione, nonché per i dirigenti federali e gli associati all'AIA.

Art. 10

Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari

1. Ai dirigenti federali, nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all'art. 1, comma 5 è fatto divieto di svolgere attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o al tesseramento di calciatori e tecnici, salvo che avvengano nell'interesse della propria società. È fatto altresì divieto, nello svolgimento di tali attività, di avvalersi di soggetti non autorizzati e di avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati. In questi casi gli atti, anche se conclusi, sono privi di effetto.

2. Le attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto e al tesseramento di calciatori devono essere svolte conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe.

3. Salva l'applicazione di disposizioni speciali, alle società responsabili delle violazioni dei divieti e delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica una sanzione non inferiore all'ammenda. La società che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni federali in materia di controllo delle società professionistiche o di ammissione ai campionati professionistici o di rilascio di licenze FIGC è punita, per ogni inadempimento, con le sanzioni previste dalle medesime disposizioni federali ovvero, in mancanza, con quelle dell'ammenda o della penalizzazione di uno o più punti in classifica.

Il mancato pagamento da parte delle società di Serie A, nei termini fissati dalle disposizioni federali, degli emolumenti dovuti:

a) per il primo trimestre (1° luglio-30 settembre), e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno un punto di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

b) per il secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno un punto di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

c) per il terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al terzo trimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

d) per il quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al quarto trimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva.

Il mancato pagamento da parte delle società di Serie A, nei termini fissati dalle disposizioni federali, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti dovuti:

a) per il primo trimestre (1° luglio-30 settembre), e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno un punto di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

b) per il secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno un punto di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

c) per il terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al terzo trimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

d) per il quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al quarto trimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva.

Il mancato pagamento da parte delle società di Serie B e della Lega Italiana Calcio Professionistico, nei termini fissati dalle disposizioni federali, degli emolumenti dovuti:

a) per il primo bimestre (1° luglio-31 agosto), e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno un punto di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

b) per il secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno un punto di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

c) per il terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno un punto di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità

dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

d) per il quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al quarto bimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

e) per il quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al quinto bimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

f) per il sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al sesto bimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva.

Il mancato pagamento da parte delle società di Serie B e della Lega Italiana Calcio Professionistico, nei termini fissati dalle disposizioni federali, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti dovuti:

a) per il primo bimestre (1° luglio-31 agosto), e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno un punto di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

b) per il secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno un punto di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

c) per il terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno un punto di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

d) per il quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al quarto bimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

e) per il quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al quinto bimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

f) per il sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al sesto bimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva.

3 bis. La società dilettantistica che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla L.N.D. è punita con le sanzioni previste dalle predette disposizioni. 4. Ai dirigenti federali, nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all'art.

1, comma 5, che contravvengono ai divieti e alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica la sanzione della inibizione temporanea per un periodo non inferiore a tre mesi.

5. Per la violazione, comunque posta in essere, delle disposizioni in materia di tesseramento e di cessione di contratto di calciatore proveniente o provenuto da Federazione estera, di cui all'art. 102, comma 4, delle NOIF, si applicano le seguenti sanzioni: alla società, dell'ammenda fino al 10% del valore di acquisizione del calciatore; ai dirigenti e ai soci e non soci di cui all'art. 1, comma 5, della inibizione temporanea; al calciatore, della squalifica a tempo.

6. La violazione delle norme federali in materia di tesseramenti compiuta mediante falsa attestazione di cittadinanza costituisce illecito disciplinare. Le società, nonché i loro dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all'art. 1, comma 5 che compiano direttamente o tentino di compiere, ovvero consentano che altri compiano, atti volti ad ottenere attestazioni o documenti di cittadinanza falsi o comunque alterati al fine di eludere le norme in materia di ingresso in Italia e di tesseramento di calciatori extracomunitari, ne sono responsabili, applicandosi le sanzioni di cui ai successivi commi 8 e 9. Alle stesse sanzioni soggiacciono le società, i dirigenti e i tesserati qualora alle competizioni sportive partecipino calciatori sotto falso nome o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte.

7. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di incentivazione e promozione dei giocatori locali comporta l'applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), nella misura di almeno 1 punto di penalizzazione in classifica.

8. Nell'ipotesi di cui al comma 6, se viene accertata la responsabilità oggettiva della società ai sensi dell'art. 4, il fatto è punito, a seconda della gravità, con le sanzioni previste dalle lettere c), g), h), i) dell'art. 18, comma 1, mentre se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 4, il fatto è punito, a seconda della gravità, con le sanzioni previste dalle lettere g), h), i) dell'art. 18, comma 1.

9. I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 1, comma 5 riconosciuti responsabili dei fatti di cui al precedente comma 6, sono puniti con la sanzione dell'inibizione o della squalifica per un periodo non inferiore a due anni.

10. Per le altre violazioni delle disposizioni federali in materia di tesseramenti e controlli societari si applicano le sanzioni dell'inibizione o della squalifica.

11. Le parti che, senza giusta causa, recedano da un contratto di prestazione sportiva o ne interrompano l'esecuzione commettono una violazione rilevante anche ai fini disciplinari, punita con le sanzioni di cui alle lettere b), c), n) dell'art. 18, comma 1, e quelle di cui alle lettere c), d), e), f), g), h) dell'art. 19, comma 1.

Art. 11

Responsabilità per comportamenti discriminatori

1. Costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.

2. Il calciatore che commette una violazione del comma 1 è punito con la squalifica per almeno dieci giornate di gara o, nei casi più gravi, con una squalifica a tempo determinato e con la sanzione

prevista dalla lettera g) dell'art. 19, comma 1, nonché con l'ammenda da € 10.000,00 ad € 20.000,00 per il settore professionistico.

I dirigenti, i tesserati di società, i soci e non soci di cui all'art. 1, comma 5 che commettono una violazione del comma 1 sono puniti con l'inibizione o la squalifica non inferiore a quattro mesi o, nei casi più gravi, anche con la sanzione prevista dalla lettera g) dell'art. 19, comma 1, nonché, per

il settore professionistico, con l'ammenda da € 15.000,00 ad € 30.000,00.

3. Le società sono responsabili per l'introduzione o l'esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione. In caso di prima violazione, si applica la sanzione minima di cui all'art. 18, comma 1 lett. e). Qualora alla prima violazione, si verificano fatti particolarmente gravi e rilevanti, possono essere inflitte anche congiuntamente e disgiuntamente tra loro la sanzione della perdita della gara e le sanzioni di cui all'art. 18, comma 1, lettere d), f), g), i), m).

In caso di violazione successiva alla prima, oltre all'ammenda di almeno euro 50.000,00 per le società professionistiche e di almeno euro 1.000,00 per le società dilettantistiche, si applicano congiuntamente o disgiuntamente tra loro, tenuto conto delle concrete circostanze dei fatti e della gravità e rilevanza degli stessi, le sanzioni di cui all'art. 18, comma 1 lettere d), e), f), g), i), m) e della perdita della gara.

4. Le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei propri dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all'art. 1, comma 5 che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di discriminazione o ne costituiscano apologia, applicandosi le sanzioni di cui al precedente comma 3.

La responsabilità delle società concorre con quella del singolo dirigente, socio e non socio di cui all'art. 1, comma 5 o tesserato.

5. Prima dell'inizio della gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico della società in conseguenza del compimento da parte dei sostenitori di comportamenti discriminatori. L'inosservanza della presente disposizione è sanzionata ai sensi della lettera b) dell'art. 18, comma 1.

Art. 12

Prevenzione di fatti violenti

1. Alle società è fatto divieto di contribuire, con interventi finanziari o con altre utilità, alla costituzione e al mantenimento di gruppi, organizzati e non, di propri sostenitori, salvo quanto previsto dalla legislazione statale vigente.

2. Le società sono tenute all'osservanza delle norme e delle disposizioni emanate dalle pubbliche autorità in materia di distribuzione al pubblico di biglietti di ingresso, nonché di ogni altra disposizione di pubblica sicurezza relativa alle gare da esse organizzate.

3. Le società rispondono per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei a offendere, di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione comunque oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza.

4. Prima dell'inizio della gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico della società in conseguenza del compimento da parte dei sostenitori di fatti violenti, anche se commessi fuori dello stadio. L'inosservanza della presente disposizione è sanzionata ai sensi della lettera b) dell'art. 18, comma 1.

5. Le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei propri dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all'art. 1, comma 5, che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di violenza o ne costituiscano apologia. La responsabilità delle società concorre con quella del singolo dirigente, tesserato, socio e non socio di cui all'art. 1 comma 5.

6. Per la violazione del divieto di cui al comma 1, si applica la sanzione dell'ammenda nelle seguenti misure: ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie A, ammenda da € 6.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie B, ammenda da € 3.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie C; nei casi di recidiva è imposto inoltre l'obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse.

Per le violazioni di cui ai commi 2 e 3, si applica la sanzione dell'ammenda nelle misure indicate al precedente capoverso; nei casi più gravi, da valutare in modo particolare con riguardo alla recidiva, sono inflitte, congiuntamente o disgiuntamente in considerazione delle concrete circostanze del fatto, anche le sanzioni previste dalle lettere d), e), f) dell'art. 18, comma 1.

Per le violazioni di cui al comma 5, si applica la sanzione dell'ammenda con diffida nelle misure indicate al capoverso 1 del presente comma; in caso di recidiva specifica è inflitta inoltre la squalifica del campo. Ai soggetti appartenenti alla sfera professionistica, nei casi più gravi, oltre all'ammenda si applicano anche le sanzioni di cui alle lettere f), g), h) dell'art. 19, comma 1.

Per le violazioni di cui al presente articolo, ai dirigenti, tesserati delle società, soci e non soci di cui all'art. 1, comma 5 si applicano le sanzioni previste dall'art. 19, comma 1. Se le società responsabili non appartengono alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell'ammenda da € 500,00 a € 15.000,00.

7. I dirigenti e i tesserati delle società, nonché i soci e non soci di cui all'art. 1, comma 5, che, pubblicamente, anche con il mezzo televisivo, radiofonico o nel corso di esternazioni comunque rese agli organi di stampa, mantengano comportamenti o rilascino dichiarazioni, direttamente o indirettamente, idonei a costituire incitamento alla violenza, ovvero a costituirne apologia, sono puniti, secondo le categorie di appartenenza, con le sanzioni di cui alle lettere c) e g) dell'art. 19, comma 1, anche cumulativamente applicate.

Art. 13

Esimente e attenuanti per comportamenti dei propri sostenitori

1. La società non risponde per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione dell'articolo 12 se ricorrono congiuntamente tre delle seguenti circostanze:

- a) la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo;
- b) la società ha concretamente cooperato con le forze dell'ordine e le altre autorità competenti per l'adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori e per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni;
- c) al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione;
- d) altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti;
- e) non vi è stata omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza da parte della società.

2. La responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione dell'articolo 12 è attenuata se la società prova la sussistenza di alcune delle circostanze elencate nel precedente comma 1.

Art. 14

Responsabilità delle società per fatti violenti dei sostenitori

1. Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara, sia all'interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, quando siano direttamente collegati ad altri comportamenti posti in essere all'interno dell'impianto sportivo, da uno o più dei propri sostenitori se dal fatto derivi un pericolo per l'incolumità pubblica o un danno grave all'incolumità fisica di una o più persone.

2. Per i fatti previsti dal comma 1 si applica la sanzione dell'ammenda con eventuale diffida nelle seguenti misure: ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie A, ammenda da € 6.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie B, ammenda da € 3.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie C. Qualora la società sia stata già diffidata, ovvero in caso di fatti particolarmente gravi, è inflitta inoltre una o più delle sanzioni di cui lettere d), e), f) dell'art. 18, comma 1. Qualora la società sia stata sanzionata più volte, la squalifica del campo, congiunta all'ammenda, non può essere inferiore a due giornate. Se le società responsabili non sono appartenenti alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell'ammenda da € 500,00 ad € 15.000,00. In caso di fatti particolarmente gravi, può essere inflitta la sanzione di cui alla lettera g) dell'art. 18, comma 1.

3. Qualora la società sia stata diffidata più volte e si verifichi uno dei fatti previsti dal comma 1, si applica la sanzione della squalifica del campo non inferiore a due giornate.

4. Se la società è recidiva per fatti commessi in violazione dell'art. 12, comma 5, è applicata la sanzione prevista dalla lettera f) dell'art. 18, comma 1.

5. La verificata sussistenza di una delle circostanze di cui alle lettere a) e b) dell'art. 13, comma 1, può costituire elemento valutativo per l'Organo della giustizia sportiva al fine della non applicazione o dell'attenuazione delle sanzioni.

Art. 15

Violazione della clausola compromissoria

1. I soggetti tenuti all'osservanza del vincolo di giustizia di cui all'art. 30, comma 2, dello Statuto federale, ove pongano in essere comportamenti comunque diretti alla elusione e/o violazione del predetto obbligo, incorrono nell'applicazione di sanzioni non inferiori a:

- a) penalizzazione di almeno tre punti in classifica per le società;
- b) inibizione o squalifica non inferiore a mesi sei per i calciatori e per gli allenatori, e ad anni uno per tutte le altre persone fisiche.

2. Fatte salve eventuali diverse disposizioni, in ogni caso, in aggiunta alle sanzioni sopra indicate, deve essere irrogata una ammenda:

- per le società di serie A da € 20.000,00 ad € 50.000,00;
- per le società di serie B da € 15.000,00 ad € 50.000,00;
- per le società di serie C da € 10.000,00 ad € 50.000,00;
- per le altre società da € 500,00 ad € 20.000,00;
- per le persone fisiche appartenenti al settore professionistico della LNP da € 10.000,00 ad € 50.000,00;
- per le persone fisiche appartenenti al settore professionistico della LPSC da € 5.000,00 ad € 50.000,00;
- per le persone fisiche appartenenti al settore dilettantistico da € 500,00 ad € 20.000,00.

3. Nel caso di ricorso all'autorità giudiziaria da parte di società e tesserati avverso provvedimenti federali in materie riservate agli Organi della giustizia sportiva o devolute all'arbitrato si applicano le sanzioni previste dai commi precedenti, nella misura del doppio.

A.18 PROCEDURA WHISTLEBLOWING AI SENSI DEL D. Lgs. 24/2023

La presente procedura si applica a Virtus Entella Srl. (di seguito, semplicemente anche “V.E.” o la “Società”) e ha lo scopo di implementare e disciplinare un sistema di segnalazioni di irregolarità nell'ambito dell'attività svolta dalla Società. In particolare, la procedura recepisce quanto previsto dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (il “Decreto Whistleblowing”) di “attuazione della

Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali", che disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Il sistema di segnalazione qui regolato ha anche rilevanza ai fini del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, il quale, per quanto riguarda le segnalazioni interne, le sanzioni applicabili e il divieto di ritorsione in relazione alle stesse, fa rimando al suddetto Decreto.

La procedura si applica alle segnalazioni inviate dai dipendenti di V.E., dai soggetti che a qualsiasi titolo hanno un rapporto di collaborazione, consulenza o equipollenti con la Società ed infine da soggetti terzi che non rientrano nelle predette categorie.

La presente procedura mira a disciplinare le segnalazioni di cui al Decreto Whistleblowing concernenti violazioni aventi ad oggetto comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o di V.E., in modo da consentire la miglior protezione possibile per il segnalatore, incentivando i destinatari della procedura a denunciare eventuali casi di corruzione e/o di malfunzionamento dell'amministrazione di cui dovessero aver avuto conoscenza.

Le disposizioni ivi previste per il perseguimento delle finalità della Procedura sono di competenza del Presidente del C.dA. della Società e/o dell'Organismo di Vigilanza.

Con "Segnalazione" si intende qualsiasi comunicazione, anche in forma anonima, pervenuta attraverso i canali di cui infra, con cui vengono narrati atti o comportamenti, anche omissivi, contrari a leggi, regolamenti, anche aziendali, e qualsiasi provvedimento, anche solo di natura amministrativa, relativi a un malfunzionamento dell'amministrazione della società.

Virtus Entella Srl individua l'OdV quale organo imparziale preposto a ricevere le Segnalazioni concernenti azioni che siano o possano essere:

- penalmente rilevanti;
- poste in essere in violazione del MOG o di altre fattispecie rilevanti in via disciplinare;
- idonee a cagionare un pregiudizio economico all'amministrazione, ad un ente pubblico o a V.E.;
- idonee a ledere l'immagine della società;
- idonee a cagionare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti e dei collaboratori della Società, oltre a soggetti terzi, nonché all'ambiente;

La segnalazione deve contenere:

- l'esposizione dell'evento o la descrizione del fatto oggetto della segnalazione con particolare riferimento alle circostanze di tempo, di luogo (es. data e luogo dell'accadimento dell'evento, tipologia dell'illecito denunciato);
- le generalità dell'autore/autori del fatto (se noti), altrimenti una descrizione fisica del soggetto che possa essere utile per una futura identificazione;
- nominativi di eventuali testimoni o persone che, seppur prive di conoscenza diretta dell'evento, potrebbero essere a conoscenza di circostanze rilevanti;
- menzione di eventuali documenti nella disponibilità del segnalante che possano provare la veridicità del fatto denunciato o che siano comunque utile a tale scopo.

Qualora la segnalazione provenga da un dipendente e/o collaboratore di V.E., devono essere altresì specificate:

1. La struttura/funzione di appartenenza;
2. L'eventuale precedente segnalazione indirizzata al proprio superiore gerarchico.

La mancanza dei summenzionati elementi non determina automaticamente l'improcedibilità della presa in carico della segnalazione, ma costituisce ovviamente causa di intralcio per l'attività di gestione.

La Società ha attivato, in conformità a quanto indicato dal Decreto Whistleblowing, il seguente canale di segnalazione interna che consente l'invio in modalità informatica o cartacea di segnalazioni in forma scritta o verbali e garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante, della Persona Coinvolta e della persona comunque menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

Telefono: per messaggistica e/o chiamate per segnalazioni e richieste incontro: 3473919116;

Posta Ordinaria: a mezzo lettera raccomandata da spedirsi ad Avv. Marco Lambruschini (quale OdV ex D. Lgs. 231/01 di Virtus Entella) con studio in 16043 Chiavari (GE) Corso Lima 23. In questo caso, ai fini di garantire la riservatezza, la segnalazione viene presentata con le seguenti inderogabili specifiche modalità: il Segnalante deve scrivere, quanto più dettagliatamente possibile, il fatto costituente la segnalazione ed inserire il documento –con gli eventuali allegati– in una busta chiusa senza indicazione del destinatario e/o del mittente (a titolo esplicativo, Busta A). In una seconda busta (a titolo esplicativo, Busta B) deve inserire copia di un proprio documento di identità, quindi chiuderla senza indicare il nominativo del destinatario e/o del mittente. A questo punto, il Segnalante deve inserire le due buste (A e B) in una terza busta (Busta C), chiuderla, scrivere il destinatario a cui la Segnalazione è inviata e spedirla o, in alternativa, consegnarla direttamente allo stesso previo appuntamento.

La segnalazione può essere effettuata anche verbalmente, previa redazione e sottoscrizione di un Verbale a cui devono essere allegati copia di un documento di identità.

La segnalazione deve essere inoltrata il prima possibile, a cura del ricevente e nel rispetto delle garanzie di riservatezza, all'OdV il quale dovrà successivamente curarne la conservazione in modo da impedirne l'accesso e la conoscibilità a terzi, anche attraverso la tenuta del relativo registro.

Qualora il segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l'invio della segnalazione all'OdV non lo esime dall'obbligo di denunciare il fatto alla competente Autorità Giudiziaria.

I dipendenti e collaboratori di V.E. potranno altresì indirizzare in prima istanza le segnalazioni al proprio superiore gerarchico, individuabile ai sensi dello Statuto, dell'organigramma od anche soltanto della prassi aziendale, attraverso mezzi di comunicazione ordinari (es: posta interna e/o elettronica).

I superiori gerarchici contattati, fatti salvi i propri doveri in merito all'esercizio del potere disciplinare, dovranno, il prima possibile, inoltrare la segnalazione all'OdV, utilizzando le cautele necessarie per tutelare la segretezza del segnalante e degli altri soggetti coinvolti.

Nell'ipotesi in cui la segnalazione dovesse essere ricevuta da altri soggetti, i medesimi dovranno trasmetterla all'OdV il prima possibile e comunque non oltre il termine di venti giorni dall'avvenuta ricezione, utilizzando i canali di comunicazione di cui sopra, adottando in ogni caso tutte le cautele opportune per garantire la segretezza del segnalante e degli altri soggetti coinvolti.

Qualora la segnalazione sia contenuta in un atto scritto, il medesimo dovrà essere trasmesso in originale all'OdV, unitamente a tutti gli eventuali allegati.

L'omessa o ritardata trasmissione della segnalazione da parte dei soggetti sopra citati è fonte di responsabilità disciplinare, sempre che la condotta non costituisca più grave illecito.

Le attività di gestione della segnalazione si articolano nelle seguenti fasi:

- svolgimento di un'analisi preliminare dei contenuti della stessa, se ritenuto opportuno anche con il supporto di consulenti esterni specializzati, al fine di valutarne la rilevanza in relazione all'ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing e, in generale, della Procedura;
- archiviazione della Segnalazione qualora si ritenga che la medesima non sia ammissibile in ragione di quanto previsto dal Decreto Whistleblowing e dalla presente Procedura;
- trasmissione alle competenti autorità e organismi disciplinari qualora si ritenga sia ammissibile.

Tutte le segnalazioni pervenute saranno oggetto di una verifica preliminare effettuata dall'OdV.

In particolare l'OdV, sulla base di quanto pervenutogli, classifica le segnalazioni in:

a)- segnalazione riguardante fatti di cui ha già avuto evidenza, già analizzate o archiviate;
b)- segnalazione non adeguatamente illustrata, chiara e dettagliata nei fatti posti a fondamento della stessa per cui non è possibile procedere con la successiva verifica da parte dei competenti organismi;

c)- segnalazione rispettosa e contenente gli elementi minimi per essere presa in esame.

Nell'ipotesi c) il Responsabile, qualora ritenga possibile l'avvio di un procedimento disciplinare, e/o una possibile violazione di una norma penale, inoltra la segnalazione alle competenti autorità giudiziarie e/o organismi disciplinari.

Per le segnalazioni rientranti nella casistica di cui alle lettere a) e b), il Responsabile procede con l'archiviazione delle stesse, avvisando al segnalatore.

Per ogni segnalazione ricevuta, a prescindere dall'esito del vaglio preliminare, l'OdV ha facoltà di proporre al CdA di V.E. o a chi di competenza nell'ambito dell'organigramma della Società l'adozione di una o più azioni allo scopo di diminuire il rischio di nuovi episodi di *mala gestio*.

La Società intende proteggere il più possibile la segretezza dell'identità del segnalatore a partire dalla fase di segnalazione e, di conseguenza, sua gestione.

A tal fine, il superiore gerarchico o l'OdV o qualsiasi altro soggetto a cui pervenga una segnalazione, devono garantire la massima riservatezza e fare in modo che i dati personali del segnalatore ed i fatti da esso narrati non siano resi di pubblico dominio o conoscibili.

Il segnalatore che ritenga, anche in base a semplici deduzioni, di essere vittima di condotte discriminatorie può darne notizia all'OdV il quale, a sua volta, deve darne, il più presto possibile, comunicazione agli organismi competenti.

Fuori dei casi in cui sia ravvisabile la fattispecie delittuosa di calunnia e diffamazione così come prevista dal vigente codice penale, ovvero di illecito aquiliano previsto dall'art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per espressa previsione legislativa (vedasi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il caso di indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) l'identità del whistleblower viene tutelata in ogni fase successiva alla segnalazione. Pertanto, fatte salve le esclusioni sopra indicate, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso scritto e tutti coloro che, per qualsiasi ragione ricevono o vengono a conoscenza delle segnalazioni sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatta salva l'ipotesi in cui tale condotta costituisca più grave illecito per specifica previsione normativa. Per quanto concerne, in particolare, l'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato solo quando:

- vi sia il consenso espresso in forma scritta del segnalatore;
- la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, anche solo parzialmente, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalatore sia assolutamente indispensabile per garantire il diritto di difesa dell'incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest'ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive.

Resta naturalmente inteso che qualora la segnalazione risulti calunniosa e/o diffamatoria e/o destituita di fondamento, il segnalatore potrà incorrere in responsabilità sia penale che civile ex art. 2043 del codice civile.

Sono altresì fonte di responsabilità ogni forma di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni comunicate al solo scopo di danneggiare l'incolpato e/o altri soggetti, e ogni altra forma di utilizzo improprio o dolosa strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

Documento informativo ai sensi dell'art. 13 e 14 Reg. UE 2016/679 (GDPR) – Informativa in relazione alle segnalazioni di Whistleblowing

1. Titolare del trattamento (artt. 4 e 24 GDPR)

Virtus Entella Srl, con sede legale in Via Aldo Gastaldi 22, 16043 Chiavari (Ge) in persona del legale rappresentante pro-tempore. Lei potrà contattare il Titolare ai seguenti contatti: fax +39 0185214093, email: privacy@entella.it, numero di telefono +39 0185599247.

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO – Data Protection Officer), ai sensi degli artt. 37 – 39 del GDPR, è individuato all'interno dell'organizzazione ed i relativi dati di contatto sono n. tel.: +39 010 275 601; e-mail dpo@entella.it.

2.TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI

Dato personale qualsiasi informazione riguardante un interessato, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale – cfr. art. 4, c. 1, n. 1 GDPR.

Categorie di dati particolari ad es. origine razziale ed etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, iscrizione sindacale, dati biometrici o relativi alla salute – cfr. art. 9 GDPR.

Dati relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza (cfr. art. 10 GDPR) *Dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.*

Per **trattamento** di dati personali deve intendersi: *"qualunque operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione".*

Con riferimento al trattamento oggetto della presente informativa, i dati personali trattati saranno quelli relativi alle segnalazioni effettuate dai soggetti segnalanti, c.d. "whistleblower", ivi compresi i contenuti relativi alle segnalazioni stesse, che possono includere dati personali relativi a soggetti terzi.

Dati personali trattati, a titolo d'esempio, dell'autore della segnalazione (il "segnalante"), nel caso in cui la segnalazione non avvenga in forma anonima:

- Nome, titolo, qualifica, genere;
- Recapiti lavorativi: ad esempio, numero di telefono (cellulare), indirizzo e-mail, indirizzo di lavoro, numero di fax;
- Rapporto di lavoro (ad es., tipo di contratto e luogo di lavoro);
- Modalità e ora della segnalazione;
- Altre informazioni fornite dall'interessato (opinioni personali, conseguenze subite a causa delle presunte violazioni ecc.).

Gli interessati sono tutti coloro che da procedura possono inviare segnalazioni.

3. FINALITÀ DI TRATTAMENTO/BASE GIURIDICA – PERIODO DI CONSERVAZIONE DATI E NATURA DEL CONFERIMENTO

I dati di natura personale forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6 Reg. UE 2016/679 per le seguenti finalità:

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO	BASE GIURIDICA	PERIODO CONSERVAZIONE DATI	NATURA DEL CONFERIMENTO
A) RICEZIONE E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI e/o comunicazioni di cui si è venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto giuridico,	<i>Obbligo di Legge (D.lgs 24/2023)</i>	5 anni dalla segnalazione	Necessario , in quanto indispensabile per poter dare esecuzione agli obblighi di Legge connessi (D.Lgs 24/2023 e, se adottato MOGC, D.Lgs 231/2001).

ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 24/2023.			<u>Si fa presente che, nel caso in cui la segnalazione avvenga in forma anonima, non verranno trattati dati personali del soggetto segnalante</u>
B) RIVELAZIONE DELL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE e/o di qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità a persone diverse da quelle competenti a ricevere e a dare seguito alla segnalazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 24/2023.	Art. 6 par. 1, lett. a) GDPR Consenso dell'interessato, lo stesso potrà essere fornito a seguito di richiesta ricevuta dal destinatario della segnalazione per poter perseguire la finalità di cui al punto B).	Per il tempo strettamente necessario al trattamento della segnalazione o fino a revoca del consenso, salvo che l'identità del segnalante non sia già stata comunicata.	Facoltativo e libero. Il conferimento dei dati personali da parte del segnalante è facoltativo e il loro mancato conferimento non andrà ad inficiare la segnalazione.

5. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI

I dati non saranno diffusi; potranno essere invece comunicati a destinatari, che tratteranno i dati in qualità di responsabili e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l'autorità del Titolare e del Responsabile, per le finalità sopra elencate.

Di seguito i destinatari individuati:

- la persona o l'ufficio interno, ovvero il soggetto esterno, ai quali è affidata la gestione del canale di segnalazione interna tra cui l'Organismo di Vigilanza.
- soggetti terzi per la gestione delle piattaforme di invio e/o gestione delle segnalazioni;
- Autorità Giudiziaria e pubbliche autorità, ivi compresa l'ANAC.

6. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE

Nel caso di trasferimento dei Dati Personali al di fuori dell'Unione Europea verso Paesi considerati non adeguati dalla Commissione Europea, Duferco Energia adotterà tutte le misure di sicurezza necessarie per proteggere i Dati Personali e fornirà garanzie adeguate per gli interessati ai sensi della normativa applicabile e, in particolare, degli articoli 45 e 46 del Regolamento EU 2016/679.

Resta fermo il diritto del Dipendente di conoscere le garanzie adottate, i mezzi per ottenere copia di tali Dati Personali e il luogo dove sono stati trasferiti.

7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Lei potrà far valere i Suoi diritti come espressi dal Regolamento UE 2016/679, contattando il Titolare all'indirizzo email privacy@entella.it oppure scrivendo al DPO all'indirizzo mail dpo@entella.it. Ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai Suoi dati personali (art. 15), la rettifica (art. 16) o la cancellazione (art 17) degli stessi, la limitazione del trattamento (art 18). Le è inoltre riconosciuto il diritto alla portabilità del dato, ove previsto (art. 20): in tal caso, il Titolare Le fornirà in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che la riguardano violi il Reg. UE 2016/679, ai sensi dell'art. 15 lettera f), Lei ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo, ovvero il Garante Italiano per la protezione dei dati personali (<https://www.garanteprivacy.it/>) e, con riferimento all'art. 6 paragrafo 1, lettera a), ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato scrivendo al Titolare e/o al DPO secondo le modalità sopra descritte.